

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

353^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1985

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	77, primo comma, del Regolamento) (Relazione orale):	
CORTE DEI CONTI		Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1488 con il seguente titolo:	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	4	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione»:	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE Pag. 5 e <i>passim</i>	
Annunzio di presentazione.....	3	ALIVERTI (DC)	31
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	3	BASTIANINI (PLI)	39
Assegnazione	3	BOMPIANI (DC)	23, 26
		COVI (PRI)	40
		FELICETTI (PCI)	20, 28, 29
		FOSCHI (DC), relatore	12 e <i>passim</i>
		GARIBALDI (PSI)	10
		GUALTIERI (PRI)	9, 14, 15
		GUARASCIO (PCI)	20, 22
		MARGHERI (PCI)	34
		ORCIARI (PSI)	35
		SIGNORELLI (MSI-DN)	5, 38
		SIGNORINO (Misto-PR)	14 e <i>passim</i>
		URBANI (PCI)	12
		ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia.....	13

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Interventi per lo sviluppo della regione Calabria» (1000) (Relazione orale):

PRESIDENTE.....	Pag. 40 e passim
* CALICE (PCI)	68, 83
COVI (PRI), relatore	40 e passim
DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ..	43 e passim
FERRARI-AGGRADI (DC)	43
* FRASCA (PSI)	43 e passim
* GUARASCIO (PCI)	50, 67
* MASCARO (DC)	85
PINGITORE (Sin. Ind.)	60
SIGNORELLI (MSI-DN)	55 e passim

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento	4
Presentazione di relazioni	4

GOVERNO

Trasmissione di documenti	Pag. 4
---------------------------------	--------

GRUPPI PARLAMENTARI

Ufficio di Presidenza	86
-----------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio	86, 88
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	93

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 4 OTTOBRE 1985

93

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	4
---------------------------------	---

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	86
------------------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Angelin, Botti, Crollalanza, Del Noce, Donat Cattin, Falcucci, Granelli, Lai, Loprieno, Malagodi, Martorelli, Pagan Antonino, Polidoro, Prandini, Romei Carlo, Rossanda, Santalco, Scoppola, Tanga, Vassalli, Vernaschi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colajanni, Mezzapesa, Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; D'Amelio, Flamigni, Saporito, Segreto, Vitalone, in Canada e Stati Uniti d'America, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PAGANI Maurizio, SCLAVI, RIVA Dino e FRANZA. — «Norme per la circolazione su strada dei veicoli, mezzi d'opera e complessi veicolari d'opera in regime di trasporto eccezionale e delle macchine operatrici eccedenti i limiti di peso e di dimensioni vigenti, operanti nell'edilizia» (1513);

VETTORI, CENGARLE, SANTALCO, TAVIANI, FERRARI-AGGRADI, ZACCAGNINI, ACCILI, CODACCI, GIUST, FALLUCCHI, PASTORINO, BOGGIO, RUFFINO, PAVAN, SAPORITO, CUMINETTI, BALDI, DEGOLA e VENTURI. — «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a

favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (1514);

VETTORI, KESSLER, POSTAL e MASCAGNI. — «Provvidenze a favore degli ex appartenenti a formazioni militari e paramilitari organizzate dalle forze armate tedesche dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 nel Trentino e degli ex perseguitati politici antinazisti nell'Alto Adige-Sudtirolo» (1515).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori» (1485) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 11^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il seguente disegno di legge:

SAPORITO ed altri. — «Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (57-B) (Approvato dalla 7^a Commissione

permanente del Senato e modificato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro delle partecipazioni statali ha trasmesso, in data 2 ottobre 1985, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale (n. 24).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detti programmi sono stati deferiti, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 gennaio 1986.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

PRESIDENTE. Le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

contro il senatore Mitrotti, per il reato di cui agli articoli 110, 595, primo e terzo comma, e 61, numero 10, del codice penale (concorso in diffamazione, aggravato) (*Doc. IV, n. 61*);

contro il senatore Mitrotti, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato) (*Doc. IV, n. 62*);

contro il senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 112, capoverso numero 1, 81 e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato e aggravato); agli articoli 56, 61, numero 9, 112, capoverso numero 1, e 640 comma primo e secondo, numero 1, del codice penale (tentata truffa, aggravata) e agli articoli 112, capoverso numero 1, e 319 del codice penale (corruzione, aggravata) (*Doc. IV, n. 63*);

contro il senatore Rossanda, per il reato di cui agli articoli 113 e 589, primo comma, del codice penale (cooperazione in omicidio colposo) (*Doc. IV, n. 64*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata presentata la seguente relazione:

dal senatore Castelli, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cannata, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (*Doc. IV, n. 45*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 settembre 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, per gli esercizi 1982 e 1983 (*Doc. XV, n. 85*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissioni di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni, approvate da quell'Assemblea rispettivamente il 12 giugno 1985 la prima e il 13 giugno 1985 le altre, concernenti:

«Il semestre di presidenza italiana» (*Doc. XII, n. 97*);

«La situazione politica nello Sri Lanka» (*Doc. XII, n. 98*);

«Il programma di ricerche tecnologiche europee» (*Doc. XII, n. 99*);

«La chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente i contratti pubblici di forniture — conclusioni e prospettive» (*Doc. XII, n. 100*);

«L'esecuzione capitale di Mohammed Munir e sulla sorte analoga che incombe su altri oppositori politici indonesiani» (*Doc. XII, n. 101*);

«Il consolidamento del mercato interno» (*Doc. XII, n. 102*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione» (1488) (*Relazione orale*);

«Disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei detersivi sintetici» (981), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori (*Urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento*) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1488, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 1488 e n. 981.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, prima di tutto le formulo i miei migliori auguri di buon lavoro ed il mio compiacimento per la sua elezione. Sono proprio io a darle il battesimo, mi pare, per questa sua nuova attività ed esprimo questi sentimenti come parlamentare, come medico, come conterra-

neo ed anche come estimatore. E tutto questo anche a nome del mio Gruppo.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, stiamo parlando di questo provvedimento da molto tempo e credo che ormai ci stiamo avviando ad una qualche conclusione. Mi dispiace di dover fare un po' una cronistoria degli avvenimenti, ma l'argomento è quello che è e l'eutrofizzazione è ormai entrata da qualche mese nella discussione di questo Parlamento sia nelle Commissioni che in Aula con un certo accentrimento di interessi e di scontri in questi ultimi giorni.

Da vari anni si è andato individuando nel fosforo il fattore determinante di eutrofizzazione delle acque interne e dei mari e mi dispiace osservare che quando il degrado interessava le acque meno visibili ed importanti turisticamente e, diciamo pure, politicamente, o meno impegnative, come quando si trattava delle acque interne dei laghi e dei fiumi, lo scandalo fu meno evidente. Quando il fenomeno dell'incontrollato sviluppo delle alghe coinvolse e sconvolse i litorali marini e soprattutto la zona dell'alto e medio Adriatico per condizioni naturali predisponenti, come sappiamo, e indotte da addensamenti industriali, abitativi e di allevamenti di bestiame, si alzò il tono delle preoccupazioni e quindi dell'interesse e dello studio del problema, ma non quello delle soluzioni globali e definitive.

Tra tutte le esercitazioni tecnico-scientifiche che abbiamo ascoltato, mi preme solo qualche precisazione. L'azione solubilizzante del fosforo viene sfruttata nei detersivi. Tali prodotti provvedono sia alla pulizia (scomparsa dello sporco visibile), sia alla igienizzazione, di cui pure bisogna tener conto. Viceversa il candeggio è ottenuto mediante l'uso di prodotti che non contengono fosforo e che non hanno nulla a che vedere con la deterzione intesa come igiene: si tratta di veder scomparire lo sporco difficile.

La genesi del fenomeno di eutrofizzazione è multipla e vale la pena di ricordarla: fosforo da detersivi, fosforo da fertilizzanti, fosforo da scorie animali, sia umane che zootecniche.

Dato che il problema colpisce soprattutto particolari zone del litorale adriatico, ricor-

diamo che l'apporto di fosforo nel nord Adriatico è dovuto, per il 24 per cento, all'agricoltura. A questo proposito, dobbiamo ricordare la inaudita e persistente maniera di fare la fertilizzazione delle superfici, quando altrove, invece, la fertilizzazione con prodotti che contengono fosforo viene realizzata mediante un insediamento più interno al corpo della terra. Quest'anno, in mancanza di piogge, non abbiamo avuto un aumento del fosforo nei mari, anche per la mancanza del lavaggio della terra, tuttavia va rilevata l'abitudine dei nostri agricoltori di fertilizzare in questo modo antiquato e certamente irrazionale.

La seconda componente dell'apporto di fosforo è quella del metabolismo umano che concorre per il 28,1 per cento, i detersivi compaiono col 26,2 per cento, l'allevamento di bestiame con il 14 per cento, i terreni incolti con il 2,2 per cento, l'industria con il 9,9 per cento.

Questi sono i dati della Commissione interministeriale sulla eutrofizzazione del 1983. Si può dire, ben a ragione, che la quantità del fosforo nei detersivi è andata ulteriormente diminuendo per gli interventi normativi che nel frattempo si sono andati attuando. Come si evidenzia, il fosforo, a certi livelli di saturazione, diviene certamente una delle principali cause di eutrofizzazione artificiale dell'ambiente ed innesca problemi giganteschi legati soprattutto alla algazione, di cui è il principale nutriente.

È da ricordare che le alghe fanno parte dell'ambiente ecologico e partecipano all'equilibrio di esso ubbidendo a leggi biologiche che ne determinano la fluttuazione numerica e che, in particolari condizioni anche non identiche a quelle dell'Adriatico, periodicamente possono ipertrofizzare. Ci si è accaniti ad accusare prevalentemente tale elemento contenuto nei detersivi industriali — e sembra soltanto in essi — tanto che si giunse fin dal 1974 ad un drastico abbattimento della sua quota in queste; e ben a ragione. Attualmente la lotta al fosforo continua, ma sta limitandosi soltanto a quello di genesi dai detersivi.

Si è arrivati ad un ulteriore approfondimento del problema e delle sue connessioni con la formulazione del disegno di legge

n. 981, contenente disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei detersivi sintetici. L'impostazione di tale disegno di legge era accettabile perchè non escludeva lo studio ed i provvedimenti inerenti alle fonti diverse di fosforo, ma risultò sconvolto dai successivi passaggi nelle Commissioni, per cui i proponenti, alla fine, votarono contro il loro stesso disegno di legge, schiacciato poi in Aula il 26 settembre ultimo scorso dalla decretazione d'urgenza che è fortemente limitativa e lacunosa e che ha creato qualche imbarazzo.

Ripeto, l'impostazione iniziale era accettabile nello spirito e nei contenuti, mentre non lo è più l'attuale decreto che sconvolge frettolosamente il frutto di tanto paziente lavoro effettuato con l'intervento di studi tecnici e con il conforto di dati e persino di attese di conferme per gli eventuali prodotti sostitutivi del fosforo nei detersivi. Come, per esempio, l'uso degli zeoliti artificiali, dell'acido nitrilotriacetico — il famoso NTA — che è *sub judice* del resto, in quanto risulta mobilitare metalli pesanti — ed è cosa grave — ed è sospettabile di cancerogenicità; pur non sapendo ancora a quali concentrazioni questo prodotto possa determinare danni sull'uomo e quindi in quale quantità possa entrare nella composizione chimica alternativa nei prodotti in questione. Tali studi del resto saranno conclusi nel 1986.

Quindi l'eliminazione dei fenomeni dell'eutrofizzazione non è soltanto in relazione alle modalità e ai tempi necessari per ridurre il contenuto del fosforo nei detersivi — cosa che si va affrontando — ma anche ad altre fonti. E non si affrontano, tra l'altro, enormi problemi di riconversione industriale, da un lato, e, dall'altro, di modificazione tecnica delle macchine di lavaggio, che d'altra parte comporta un'adeguata risposta per la defosfatazione delle acque. Tutti questi problemi comportano inevitabili costi, cui lo Stato dovrà far fronte considerando che si è già ventilata la spesa di 50 miliardi annui soltanto per il costo di gestione per l'intero bacino del Po e le regioni rivierasche per tale operazione d'eliminazione. Ricordiamo, a questo proposito, che l'incontrollato sviluppo di alghe interessa circa il 2 per cento dell'Adriatico: e non sarebbe neanche molto.

Si è in presenza di frantumazioni di soluzioni e di interventi. In definitiva, nel frattempo, si è andato, sì, abbassando già notevolmente l'uso del fosforo nei detersivi, ma non si è ottenuto alcun apprezzabile miglioramento dello stato di salute nelle zone di mare limitrofe a quelle più studiate, perchè più colpite, dell'alto e medio Adriatico, le cui coste hanno più risentito della conseguenza della eutrofizzazione con effetti soprattutto di carattere economico per la pesca ed il turismo. In detto bacino esistono altre componenti naturali legate alla particolare condizione del delta padano, unitamente alla presenza, evidentemente, di un'alta quota di fosforo proveniente dagli insediamenti abitativi e dagli allevamenti che sono particolarmente addensati in alcune fasce di territorio e comportano grosse responsabilità. Ma ricordiamoci che nell'Adriatico scarica la Jugoslavia mediante i detersivi che non hanno limitazione di contenuto di fosforo e questo fenomeno di supernutrizione delle acque, per l'imponente presenza di sostanze fosforiche, interessa tutte le acque interne soprattutto dei fiumi che ne rappresentano i vettori più importanti e quelle di derivazione dai famosi depuratori: altro problema, questo, da risolvere, dovendo ristudiare questi impianti, alzando il livello tecnico di essi e moltiplicandoli. Quindi vi sono errori anche politici alle spalle dei lidi eutrofizzati. Al mare giungono i prodotti di peccati di omissione dell'uomo. Il flagello ecologico, quando è diventato un pericolo estetico e quindi turistico, igienico-sanitario ed economico, si è imposto all'attenzione dei responsabili ma da tempo, in modo strisciante, e con allarmi provenienti da varie parti, e mai raccolti, aveva creato uno stato di saturazione di nutrienti. Il mare, i pesci ed il turismo muoiono dopo una lunga agonia solitaria.

Ma perchè l'attenzione — lo ha scritto il relatore riferendosi al disegno di legge n. 981 — è stata rivolta soltanto a quel 25 per cento totale di tutti i produttori contenenti fosforo che viene riversato nel mare e che proviene dai detersivi e non anche alle altre fonti? La domanda lascia inquietudini e le solite perplessità sulle colpe che non sono soltanto del fosforo e dei detersivi, ma soprattutto della disattenzione dei politici. Perchè

questa differenziazione delle cause e quindi la parzializzazione degli interventi, invece che giungere alla soluzione globale sia della eutrofizzazione che dell'inquinamento? È un concetto deviante.

Sempre il relatore ricordava che non tutti gli scienziati e gli esperti convengono che il fosforo sia l'unico e il maggior responsabile del problema (si ricordi l'azoto) e abbiamo inoltre a disposizione le valutazioni nei paesi europei. Il senatore Calì, con il suo *excursus* storico-biblico-scientifico ce lo ha ricordato, portando una ventata di umanesimo alla trattazione: certo l'elemento chimico fosforo è più facilmente aggredibile e si può arrivare al suo azzeramento nei detersivi anche immediatamente, ma questo non ci autorizza a ritenere che sia il responsabile unico e solo della algazione. Noi insistiamo nel dire che questa è un'ulteriore dimostrazione che si sta affrontando il problema in modo parziale e limitativo, sottacendo tutte le altre componenti e tutte le altre ipotesi da studiare sulla complessa patologia dei mari e delle coste. È facile di conseguenza dimostrare — senatore Foschi, lei è anche il relatore del disegno di legge n. 981, cosiddetto Gualtieri, testè schiacciato dall'attuale decreto — che non è da un'unica fonte la genesi dei nutrienti che stanno uccidendo anche il mare Adriatico, come non sono soltanto i nutrienti e le alghe a trasformare i nostri e gli altrui lidi. Riteniamo conseguentemente che sia giunto il momento di compendiare tutte le problematiche, gli studi e le proposte, anche quelle inerenti ai danni della salute e dell'ambiente, legate all'origine e allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi che praticamente hanno il finale sbocco nelle acque, individuandoli e classificandoli per qualità e quantità, per poi giungere ad una disciplina normativa anche di essi. Ricordate l'articolo 3 del decreto-legge n. 164 del 3 maggio 1985? Esso fu stralciato dal contesto legislativo perchè diventasse oggetto di un più approfondito esame: lo stiamo aspettando. Voglio ricordare che la Commissione sanità, già al di fuori delle diatribe a cui stiamo assistendo da vari mesi e che ora ci porta a vedere sacrificato, attraverso un interessante disegno di legge, un momento di compendio normativo, ha già dovuto ridiscutere, portandolo fino in Aula, il

problema dell'eutrofizzazione del mare in occasione della conversione in legge del decreto suddetto, concernente le norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione. Come vedete, il problema è stato studiato attraverso le varie angolazioni ma non trova un'organica e finalizzata conclusione legislativa.

Sono già intervenuto su questo problema alla fine di maggio, quando appunto dovevamo giungere, dopo quasi tre anni di ritardo, a dare attuazione pratica alle norme CEE che del resto erano già in uso in Europa dal 1976. Questo decreto non ha un'utilità organica e finalizzata per una conclusione legislativa e si attendeva una legge-quadro più approfondita su tutti gli aspetti tecnici, igienici, ambientali, economici e di coperture finanziarie per determinare l'impostazione, con soluzione definitiva, del risanamento delle acque interne e del mare e diciamo anche del suolo e di tutto l'*habitat* dell'uomo: siamo alle parziali intraprese, agli interventi parcellari, a defatiganti dibattiti con conclusioni inadeguate, incomplete e frutto di compromessi sconcertanti che lasciano tuttora aperte troppo cose dell'edificio delle attese, delle speranze di questa nazione per un modo di vivere diverso.

Sono sbalordito, come notazione finale, di avere ascoltato, prima nelle Commissioni riunite 10^a e 12^a, poi in Aula, poi di nuovo nelle Commissioni riunite stesse ed alla fine in Aula, anche con toni veementi, i vari senatori esprimere insoddisfazione perchè la discussione si andava facendo confusa, dato l'emergere della decretazione d'urgenza.

Sono bastati alcuni emendamenti stralciati dal disegno di legge n. 981, di cui si propone l'inserimento nel provvedimento d'urgenza, per tacitare dubbi e scontentezze e per ricomporre gli opposti e contrastanti punti di vista. Ma che modo è di licenziare una legge quando non vi è certezza nè convinzione da parte di questo Parlamento, il quale viceversa si adagia nella rassegnata soddisfazione del compromesso?

Siamo ancora più convinti di dissociarci da queste operazioni e da tali metodi legislativi e lasciamo alla confluenza tra Governo, convertiti e pentiti del provvedimento

n. 981, la conversione in legge dello Stato di un'ulteriore normativa scarsa di obiettivi, di strumenti adeguati, di studi prospettici e soprattutto di scelte coraggiose, chiare quanto definitive. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che nell'Adriatico è in atto, così come dichiarato dal Governo nella relazione che accompagna il decreto 9 settembre 1985, n. 463, il "più grave fenomeno di eutrofizzazione marina mai rilevato nell'intero bacino del Mediterraneo" e che "questo fenomeno è andato assumendo connotati sempre più marcati, con fioriture algali che in parecchi casi hanno raggiunto intensità che trovano pochi confronti nella letteratura internazionale";

considerato che questo avviene soprattutto per l'immissione di fosforo nelle acque;

preso atto che da due stabilimenti del Gruppo Montedison (Fertimont e Montefluos), situati nei pressi di Marghera, vengono scaricati nelle acque dell'Alto Adriatico ogni giorno circa tremila tonnellate di fanghi di lavorazione ad alto contenuto di fosforo, e che questo contribuisce ad aggravare i processi di eutrofizzazione in atto;

considerato che già con decreto del 27 novembre 1984 era stato fatto divieto alle due aziende Montedison di continuare lo scarico a mare oltre il 15 luglio 1985; che nel periodo concesso il gruppo industriale non ha assunto alcuna iniziativa per risolvere il problema dello scarico a terra dei prodotti inquinanti; e che, nonostante questo, alla scadenza, si è proceduto a prorogare di altri diciotto mesi i termini del decreto;

considerato che si tende a dichiarare la non pericolosità del materiale scaricato, mentre le analisi fatte indicano che in conseguenza di detti apporti il carico di fosforo nelle acque di fondo è superiore di circa quattro volte a quello accertato nelle acque di fondo di altre zone; che il carico di fosforo nei sedimenti della zona di scarico è superiore di sette/otto volte ai sedimenti nell'area

costiera; che il fosforo scaricato è altamente solubile; che i coni di diffusione tendono a portarsi a sud-ovest, in direzione del Delta del Po;

impegna il Governo,

a revocare le concesse autorizzazioni di proroga e a dar tempo sino al 30 giugno 1986 al Gruppo Montedison per provvedere altrimenti alla collocazione delle sue scorie di lavorazione».

9.1488.1. GUALTIERI, VECCHI, ROSSI, ALICI, LEOPIZZI, FELICETTI, MELOTTO, MIANA, SIGNORINO, URBANI, FOSCHI, PASQUINO, FIOCCHI, CASSOLA, CASCIA

Il senatore Gualtieri ha facoltà di parlare.

GUALTIERI. Signor Presidente, desidero innanzitutto rivolgere anch'io il mio più cordiale e sincero saluto a nome dei senatori repubblicani per l'alto incarico da lei assunto a seguito dell'elezione a Vice Presidente del Senato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Gualtieri.

GUALTIERI. Non parlerò, signor Presidente, molto a lungo su questo problema, anche perchè dopo tanti anni sento che mi sto liberando da un peso duro da sopportare. Sono 15 anni che nei vari livelli di responsabilità e nei vari livelli di collocazione istituzionale mi occupo di questo problema. Non sono nè uno scienziato — come ve ne sono molti in quest'Aula — nè un medico. Ne parlo come uno che ha visto poco a poco nel corso degli ultimi 15 anni, quasi con rabbia e disperazione, morire un mare bellissimo, come era bellissimo quando ero ragazzo, un mare fonte di ricchezza e di lavoro per milioni di abitanti, il più grande serbatoio turistico d'Europa, il mare su cui si è inventato il turismo di massa, uno dei fenomeni più interessanti e sconvolgenti che, estendendosi al resto del paese, ha creato ricchezza anche per altre regioni quando queste si sono associate a questo modo di fare turismo.

Ho visto crescere i due fenomeni, quello dell'inquinamento e quello dell'eutrofizzazione, due cose diverse che unendosi fanno da moltiplicatore. Oggi risolviamo in parte il problema dell'eutrofizzazione; dico in parte perchè bisogna risolvere ancora tanti aspetti di questo problema, come quello agricolo, quello zootecnico e quello degli scarichi civili.

Negli ultimi tempi abbiamo affrontato il problema del fosforo, sapendo benissimo che il fosforo dei detersivi non è l'unico colpevole, signor Presidente, ma che tutta la manovra di inversione di tendenza poteva nascere solo dalla eliminazione in tempi rapidissimi di quel 30 per cento di fosforo dato dai detersivi. Debbo dire che in questo senso la relazione che accompagna il decreto del Governo è correttissima, perchè il Governo si è reso conto del meccanismo per il quale il fosforo deve essere combattuto per primo; infatti solo in questo modo si interrompe il meccanismo di accelerazione. Domani colpiremo gli altri colpevoli, che sono nell'agricoltura e nella zootecnia. Abbiamo bisogno infatti di un piano degli insediamenti agricoli e zootecnici.

Ad ogni modo sono soddisfatto delle conclusioni alle quali siamo pervenuti e desidero ringraziare il Ministro per l'ecologia che ha accettato — e di questo gli dò atto, — di assicurare il carattere di urgenza alle risultanze della 10^a Commissione del Senato, risultanze alle quali siamo pervenuti quasi unanimemente. Non ho altro da aggiungere per quanto riguarda la volontà del mio Gruppo di votare il provvedimento così come proposto in base all'accordo di tutti i Gruppi.

Illustro brevemente, signor Presidente, anche a nome dei colleghi che ne sono firmatari, l'ordine del giorno con il quale chiediamo che il Governo si impegni a revocare le concesse autorizzazioni di proroga per gli scarichi della Montedison e a dare tempo fino al 30 giugno 1986 alla stessa Montedison per provvedere altrimenti alla collocazione delle sue scorie. Queste scorie, che tre fabbriche del gruppo Montedison da anni scaricano nell'alto Adriatico, sono costituite da circa 3.000 tonnellate al giorno di fanghi contenenti fosforo. Si era chiesto, da parte di

tutti coloro che si interessano di questi problemi, che questi scarichi cessassero. Una di queste fabbriche ha posto fine agli scarichi, mentre altre due continuano. Contro questo proseguimento degli scarichi vi era già stato un decreto del Governo che poneva il 15 luglio 1985 come termine ultimo. Poi questo decreto è stato prorogato di altri 18 mesi: è una cosa che noi consideriamo molto grave, perchè questi enormi quantitativi di fosforo che vengono immessi nell'Adriatico, da tutti gli esami che sono stati fatti, anche dalle rilevazioni dei satelliti, risulta che aumentano, nelle acque in cui vengono depositati, di 4-5 volte l'apporto del carico di fosforo, di 8 volte la sedimentazione del fosforo e che le correnti, marciando verso Sud-Ovest, vanno a collocare queste masse inquinate proprio alle foci del Po, in acque che poi si portano nella parte centrale dell'Adriatico.

Questo crea quindi una situazione di grave pericolo e sarebbe stolto sostenere tante battaglie per eliminare il fosforo dai detersivi e poi permettere che 3.000 tonnellate al giorno, un milione e 200.000 tonnellate all'anno di fosforo altamente solubile, vengano buttate nell'Adriatico in queste condizioni.

Avendo anche letto la relazione, trovo che c'è stato un equivoco molto grave tra l'eventuale pericolo per la salute e il pericolo per la eutrofizzazione. Ritorna sempre il solito equivoco tra inquinamento ed eutrofizzazione. Certamente il fosforo non è pericoloso per la salute, così come non è pericolosa l'alga, ma è la causa dell'eutrofizzazione. Sarebbe del tutto inutile che noi dessimo la caccia ai detersivi e poi permettessimo lo scarico di un tale quantitativo di fosforo nell'alto Adriatico.

Per tutti questi motivi il Senato, unanimemente, credo, dalle firme che qui sono apposte, chiede che il Governo intervenga ponendo fine alla vergogna di questi scarichi, e ponga un limite molto più ravvicinato di quello che aveva stabilito in precedenza. Noi abbiamo fissato il 30 giugno del 1986. La Montedison trovi il modo di scaricare a terra o altrove i suoi fanghi e, signor Ministro, liberiamo una volta di più questo mare da tali pericoli che vengono alimentati con tanta facilità dal cattivo uso della produzione industriale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garibaldi. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, un po' intempestivamente mi inserisco in un dibattito che ha toccato momenti di qualificata rilevanza tecnica e naturalmente anche politica. E lo faccio perchè ritengo politicamente importante che nella discussione generale sull'argomento sia presente il Gruppo socialista.

Intervengo per sottolineare quindi la piena e consapevole assunzione di responsabilità del Gruppo socialista relativamente a questo provvedimento legislativo, che da molte parti è stato osteggiato, che da alcune parti non si è neppure disdegnato di rappresentare come un momento di possibile squilibrio socio-economico. Mi riferisco alla latente minaccia di incidenza negativa sull'occupazione, in rapporto all'esigenza di riconvertire i procedimenti industriali di preparazione dei detersivi sintetici.

Ho quindi il dovere — e lo faccio di buon grado — di associarmi alla responsabilità collettiva del Parlamento che ho visto con piacere sottoscrivere unanimemente il provvedimento.

In secondo luogo, vorrei testimoniare al Governo, in particolare al ministro Zanone competente per materia, la consapevolezza della serietà del problema, la disponibilità ad affrontare i termini della questione in modo corretto, non surrettizio, e soprattutto la disponibilità a sottomettersi alle determinazioni del Parlamento.

Intorno al disegno di legge in esame, in sede istituzionale, si erano volute vedere delle manovre surrettizie del Governo intese a vanificare la volontà del Parlamento circa il modo di affrontare il problema. Constatato con piacere — e ne do atto all'onorevole Zanone — che la sua dichiarata disponibilità in quest'Aula, in sede di votazione sui presupposti di costituzionalità del decreto, ha avuto un riscontro positivo, concreto, immediato, tanto che oggi siamo qui a votare un provvedimento che ha in sé i contenuti tecnici adeguati ed avanzati che lo allineano a quelli di paesi più garantisti, dal punto di vista della tutela dei problemi ecologici, del mondo.

Infine, vorrei sottolineare che il problema della eutrofizzazione è tutt'altro che risolto con il provvedimento che oggi discutiamo perchè restano aperte, in tutta la loro capacità lesiva, molte condizioni perchè il fenomeno prosegua nella sua evoluzione negativa. Per contenere il fenomeno in giuste proporzioni il Governo e, in caso di sua carenza, il Parlamento dovrebbero attivarsi anche per quanto riguarda altri settori, come ad esempio l'agricoltura: infatti, l'eccessiva immissione di fosforo usato in agricoltura nelle acque concorre a mantenere ad un alto livello il tasso fosforico delle acque superficiali.

Pertanto, l'impegno del Parlamento non deve ritenersi concluso e mi auguro che il Governo, avvalendosi delle competenze tecniche che può acquisire più facilmente che non i membri del Parlamento, si faccia carico di valutare anche gli aspetti connessi all'eccessivo apporto di fosforo alle acque superficiali, apporto legato ad un incongruo uso di fertilizzanti in agricoltura, con le conseguenze che ne derivano per quanto attiene gli inquinamenti legati ai cicli biologici umani ed animali.

Se si volesse fare del catastrofismo, del terrorismo psicologico in rapporto agli effetti negativi sull'economia dell'entrata in vigore di questo provvedimento, credo che sarebbe difficile non pensare a mala fede. Ci sono in commercio sostanze sostitutive sperimentate, di alcune delle quali si ventilano poteri cancerogeni, se non in termini diretti in termini indiretti. Credo che sia opportuno garantirsi da questo punto di vista e tale possibilità era prevista — e lo è tuttora — nel provvedimento in esame. Credo non sia improprio continuare le verifiche in tale direzione, ma posso dire, con assoluta certezza e tranquillità di coscienza, che esistono sostanze sostitutive economicamente competitive. Certo, ciò comporterà oneri per l'industria del settore, ma sono oneri che consentiranno risparmi collettivi, a medio termine sicuramente; quindi sono oneri che doverosamente l'industria deve caricarsi e non scaricare sulla collettività. Non ritengo che esistano — è un'opinione personale, avvalorata da una relativa valutazione della bibliografia in materia — concreti o comunque verificati

effetti cancerogeni o mutageni dell'impiego di alcune di queste sostanze alternative.

Detto questo, prima di concludere, vorrei rivolgere un appello ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento perchè non vanifichino gli sforzi che sono stati fatti qui al Senato per giungere, con sollecitudine, a dare riscontro e supporto, sia pure attraverso la disponibilità dimostrata dal Ministro, al decreto presentato dal Governo. Mi auguro che nell'altro ramo del Parlamento si possa resistere, così come è avvenuto in questo, alle inevitabili — perchè ne abbiamo conosciute anche in questa sede: il sottoscritto solo di rimbalzo — pressioni che gli interessi economici sovrastanti questo particolare settore dell'industria sicuramente non faranno mancare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Devono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo a presentare nei tempi più brevi misure idonee, adeguatamente finanziate, ad incentivare le innovazioni tecnologiche e le riconversioni produttive nel settore delle macchine per lavare, con l'obiettivo di favorire la piena eliminazione del fosforo dai detersivi in conformità della presente legge.

9.1488.2

SIGNORINO, URBANI

Il Senato,

nell'esaminare i disegni di legge nn. 981 e 1488,

impegna il Governo

a non consentire l'uso dell'NTA in assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e d'impatto ambientale.

9.1488.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Questo ordine del giorno vuole impegnare il Governo ad assumere una misura che faciliti ulteriormente la piena attuazione della legge che stiamo per approvare.

È noto che una delle obiezioni avanzata nei confronti della produzione dei detersivi senza fosforo è che l'industria, in particolare quella delle macchine lavatrici, si troverà in difficoltà.

Ora, se da una parte è ormai punto acquisito che i costi della sicurezza devono considerarsi obbligati, e quindi da inglobare nei costi di produzione, e non possono essere messi in discussione, da un'altra parte è da ritenere importante che la stessa industria si orienti verso processi e prodotti capaci di inglobare percentuali di sicurezza e di non nocività sempre maggiori. Per questo è giusto provvedere con misure, anche di incentivazione, che stimolino l'industria stessa a realizzare prodotti, in questo caso lavatrici, in grado di usare detergenti privi di fosforo.

Eravamo interessati a presentare un emendamento su questo punto; ma avendo constatato che esistono questioni abbastanza complesse relative sia al finanziamento, sia all'ipotesi di utilizzare strumenti incentivanti già esistenti per l'industria o di ricercarne di nuovi, più specifici, il collega Signorino, per i radicali, ed io, per il Gruppo comunista, abbiamo presentato questo ordine del giorno che, qualora vi sarà una effettiva volontà politica da parte del Governo, potrà avviare a soluzione il problema.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FOSCHI, *relatore*. Sarò brevissimo perchè tutti gli intervenuti in questo dibattito hanno sostanzialmente condiviso la struttura e i contenuti del testo del decreto-legge arricchito ed integrato dagli emendamenti che le due Commissioni, la 10^a e la 12^a, hanno concordato nelle sedute precedenti.

Riconfermo quindi il mio consenso sulla sostanza del provvedimento e, ringraziando tutti quelli che con i loro interventi hanno portato ulteriori elementi a comprovarne la

necessità e l'urgenza, mi dichiaro d'accordo sul disegno di legge e mi auguro che quest'Aula lo approvi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno il cui primo firmatario è il senatore Gualtieri, ma che è sottoscritto anche da me, ritengo sia degno di approvazione se non altro...

GUALTIERI. Il «se non altro» può toglierlo.

FOSCHI, *relatore*. ...per stimolare il Governo e le forze in campo ad affrontare questo tema dei fanghi di Marghera che contribuiscono, sia pure in misura non notevole, al processo eutrofico del quale ci stiamo occupando.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai senatori Signorino ed Urbani non sono contrario a che venga approvato se il Governo ritiene che le parole «adeguatamente finanziate» possono rimanere nel testo dell'ordine del giorno. Esprimo quindi parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Signor Presidente, trovo poi sullo stampato a pagina 3 anche un ordine del giorno a firma delle Commissioni riunite. Credo che si tratti di un errore di stampa, perchè le Commissioni riunite non hanno accolto questo ordine del giorno presentato dal senatore Signorino.

SIGNORINO. Ma come no? C'è anche nel resoconto delle Commissioni.

PRESIDENTE. Senatore Foschi, a pagina 6 del resoconto della seduta delle Commissioni, trovo che questo ordine del giorno è stato approvato dalle Commissioni riunite. Da questo devo dedurre che è stato approvato, e non posso far altro. Se lei intende ripudiare questo ordine del giorno, ne posso solo prendere atto.

FOSCHI, *relatore*. A questo punto, mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea, perchè ho questo dubbio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per l'ecologia.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Non ritornerò, signor Presidente, sulle considerazioni di merito che ho già avuto modo di esporre nella relazione illustrativa al decreto-legge e più ampiamente nell'approfondita discussione che è avvenuta sull'argomento nelle Commissioni riunite industria e sanità.

Prendo quindi la parola brevemente per manifestare l'apprezzamento del Governo nei confronti della decisione con cui il Senato ha riconosciuto la necessità e l'urgenza delle misure per contenere il fenomeno dell'eutrofizzazione contenute nel decreto-legge di agosto.

Il provvedimento in esame, come è stato sostenuto, mi pare con ampia concordanza di voci, in questo dibattito, è senza dubbio importante a questo fine e costituisce un primo passo al quale — è nell'intenzione del Governo — altri debbono seguire. È una significativa, mi permetterei di dire anche concreta, dimostrazione di questa volontà il rilevante impegno anche finanziario con cui, in sede di assegnazione dei fondi per l'investimento e l'occupazione nell'anno 1985, si è provveduto a concedere finanziamenti prioritari per gli impianti di depurazione di enti locali nelle regioni del sistema adriatico e padano, cogliendo quindi come prioritaria proprio la zona in cui si manifesta più acuto il fenomeno dell'eutrofizzazione. Ed è altrettanto significativo, forse anche di più, il fatto che in una legge così severa, come deve essere di necessità la legge finanziaria per l'anno 1986, questo impegno per gli investimenti di natura ecologica volti alla depurazione delle acque sia stato, almeno in parte, conservato e preservato.

Se ora ci avviamo all'approvazione di un provvedimento di tanto significato e di tanta importanza, questo è senza dubbio dovuto anche alla cooperazione, molto leale e costruttiva, che si è avuta proprio in questi giorni tra il Governo e le Commissioni del Senato e che consente non soltanto di convertire in legge il decreto, ma di arrivare ad un testo sensibilmente migliorato e rafforzato. In relazione a ciò che osservavo poc'anzi, fra gli altri, il senatore Garibaldi credo di poter dire che il Governo è ben lieto di aderire a queste proposte migliorative, che

non erano comprese nel testo del decreto-legge per le ragioni già esposte nelle Commissioni: ossia, per doverosa attinenza ai criteri dell'urgenza, il decreto del Governo si è limitato a prevedere misure con effettivo carattere di urgenza, mentre ora gli emendamenti proposti dalle Commissioni ci consentono di guardare più lontano e quindi di individuare una politica di maggiore respiro per contenere l'eutrofizzazione.

Mi riservo di esporre alcune osservazioni sugli emendamenti al momento in cui verranno discussi, mentre vorrei brevemente soffermarmi sugli ordini del giorno. Credo che sarebbe opportuno, in relazione a quanto diceva testè il relatore Foschi, espungere dall'ordine del giorno presentato dai senatori Signorino e Urbani le parole «adeguatamente finanziate», mantenendo il rimanente testo. Ringrazio il senatore Signorino del suo consenso a questo suggerimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalle Commissioni riunite, credo si dovrebbe, quanto meno, aggiungere la dizione «ulteriormente», nel senso che, per quanto ricordo in questo momento — anche se non è presente il rappresentante del Ministero della sanità — mi sembra si faccia ricorso a questa sostanza e indubbiamente gli accertamenti previsti dovranno essere compiuti. Tuttavia l'ordine del giorno dovrebbe essere formulato più opportunamente nel modo suggerito. Comunque, mi rimetto a ciò che vorrà dire in proposito, se crederà di farlo, il presidente della Commissione sanità.

Infine vorrei dire qualche parola sull'ordine del giorno relativo agli scarichi della Montedison di Marghera. I signori senatori ricorderanno che il 2 agosto 1985 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, competente in via primaria in questa materia, approvò per fini prevalentemente occupazionali e con condizioni molto severe e rigorose la proroga dell'autorizzazione agli scarichi. In quell'occasione da parte mia — il collega Carta vorrà darmene atto — vi fu una precisazione, nel senso che si indicava con chiarezza l'alternativa delle discariche a terra in luogo dei versamenti in mare e si chiedevano anche scadenze certe, sottoposte a periodiche verifiche, per l'esecuzione di quell'impegno.

Cosa significa dunque la proroga dell'auto-rizzazione agli scarichi che è stata approvata dal Consiglio dei ministri nel mese di agosto? Essa indica per gli scarichi della società Montefluos la necessità di modificare gli impianti per il riciclaggio dei fluorogessi e, a questo fine, stabilisce come termine la fine del 1986. Per quanto riguarda gli scarichi della società Fertimont, si prevede che entro il 15 novembre di quest'anno — quindi una data estremamente vicina — venga presentato al Ministero della marina mercantile e alla regione Veneto un progetto di fattibilità delle opere per la discarica a terra di questi gessi e che il relativo progetto esecutivo venga presentato entro il 15 febbraio 1986. Pare perciò difficile, a prima vista, che l'impianto possa essere attivato, come richiede quest'ordine del giorno, entro il 30 giugno 1986, a distanza di pochissimo tempo dalla presentazione del progetto di fattibilità.

È del tutto evidente la cura che dobbiamo porre nella difesa delle acque del mare e quindi anche la necessità di sostituire i versamenti in mare con discariche a terra. Mi pare anche ragionevole considerare i gravi problemi produttivi e soprattutto occupazionali che hanno indotto il Governo, nel mese di agosto, a stabilire termini che ora l'ordine del giorno propone drasticamente di abbreviare.

Credo perciò che, se i presentatori non insistessero nel chiederne la votazione, l'ordine del giorno potrebbe essere accolto come raccomandazione da sottoporre all'esame del comitato interministeriale per la tutela delle acque che già in passato si occupò di questi problemi e che su queste indicazioni del Senato si riunirebbe al più presto per prenderle in esame.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

GUALTIERI. Signor Presidente, sono molto rammaricato di dover dire al Ministro che non posso accettare che l'ordine del giorno venga accolto solo come raccomandazione. Quindi, anche a nome dei colleghi, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, vi è an-

che un problema di date: intende mantenere l'ordine del giorno così come presentato da lei e dai suoi colleghi?

GUALTIERI. Sì, signor Presidente, non accetto la modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'ordine del giorno in esame, desidero far presente che l'ordine del giorno n. 3, presentato dalle Commissioni riunite, non può essere votato se non dopo la votazione dell'emendamento 2.0.8 presentato dal senatore Signorino, a meno che egli intenda fin d'ora ritirare l'emendamento.

SIGNORINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Signorino e Urbani. Faccio presente che il Ministro ha accolto l'ordine del giorno purchè vengano eliminate le parole: «adeguatamente finanziate». Senatore Signorino, accetta la modifica del Ministro ed insiste per la votazione?

SIGNORINO. Accetto la modifica proposta e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno n. 3, presentato dalle Commissioni riunite.

FOSCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI, relatore. Signor Presidente, ribadisco che questo ordine del giorno non è stato votato nelle Commissioni riunite: ne sono testimoni il senatore Bompiani, il senatore Gualtieri ed altri. Non ne faccio una questione formale; desidero solo affermare che questo ordine del giorno non mi trova consenziente, perchè, dal mio punto di vista,

può rappresentare un vero e proprio siluro al provvedimento di cui ci stiamo occupando. Pertanto sono contrario a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Foschi, la Presidenza non può che prendere atto di ciò che le è stato trasmesso. Ho inviato cortesemente una copia di un documento ufficiale del Senato sia a lei che al Presidente delle Commissioni riunite, dal quale risulta che questo ordine del giorno è stato approvato dalle Commissioni. Prendo atto di quanto lei sta affermando, però mi vedo costretto a porre l'Assemblea di fronte a questo problema. Tra l'altro vi era una proposta del Ministro che tendeva a modificare l'ordine del giorno nel senso di aggiungere, dopo la parola «consentire» la parola «ulteriormente». Lei è contrario all'ordine del giorno in questione anche con questa modifica?

FOSCHI, relatore. Rimango contrario, signor Presidente.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Vorrei aggiungere alla testimonianza del collega Foschi il convincimento che deve essere sorto un equivoco. Abbiamo discusso il problema sulla base dell'emendamento del senatore Signorino e su questo emendamento ho parlato anch'io. In quella occasione abbiamo sostenuto che, essendoci già la legge del 1983 che regola l'uso dei prodotti che possono essere utilizzati nei detersivi e poichè in base a questa legge il Governo, su parere del Consiglio superiore della sanità, autorizza fino a 2.000 tonnellate all'anno di NTA, sostenere ora che il Governo non deve consentire l'uso di NTA significa aprire la strada a dichiarazioni di irresponsabilità da parte nostra perchè, nel momento in cui stabiliamo l'eliminazione del fosforo, eliminiamo contemporaneamente anche il problema dei sostituti. Ma il problema dei sostituti è regolamentato da una legge del 1983.

Sono sicuro, signor Presidente, che in Commissione si è detto, al termine della

discussione, che questo ordine del giorno non doveva essere proposto all'Assemblea nè in quanto presentato solo dal senatore Signorino nè in quanto presentato dalle Commissioni riunite: non è stato presentato affatto. Chiedo la testimonianza del senatore Bompiani, che presiedeva, sul fatto che questo ordine del giorno non è stato neanche presentato. Si tratta quindi di un equivoco.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, il problema non è drammatico. Poichè l'ordine del giorno non è sostenuto dalle Commissioni riunite, possiamo verificare rapidamente se qualche collega intenda far proprio l'ordine del giorno medesimo che resta agli atti dell'Assemblea.

SIGNORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, ho sempre saputo che gli ordini del giorno non servono assolutamente a nulla.

GUALTIERI. Non è vero.

SIGNORINO. Il Parlamento li approva, ma il Governo non li esegue. Ora questo ordine del giorno — che faccio mio — sembra costituire un affare di Stato. Comunque questa vuole essere un'osservazione leggera sull'argomento.

Si è verificato un fenomeno di disattenzione, per cui il fatto di trasformare un emendamento da me presentato in un ordine del giorno ha fatto sorgere l'equivoco e ha fatto ritenere che quell'emendamento fosse stato eliminato anche come ordine del giorno. Ma il problema in questa sede non è questo e credo che faccia testo il resoconto delle Commissioni.

Il Ministro è venuto incontro all'esigenza che questo ordine del giorno voleva soddisfare, quella di dare un segnale, non di stabilire una norma rigida che vincolasse il Governo a una decisione. Il segnale che si intendeva dare con l'ordine del giorno era il seguente: nel momento in cui stabiliamo che deve essere diminuita la percentuale di una sostanza pericolosa, come il fosforo, non diamo

via libera in maniera indiscriminata all'immissione di un'altra sostanza sulla quale esistono fondati dubbi di pericolosità.

Per chiarire ulteriormente le finalità di questo ordine del giorno, proporrei una lieve modifica nel senso di usare l'espressione di non consentire un uso rilevante dell'NTA. In questo modo si affida al Governo la responsabilità di decidere sulla base di un'indicazione di prudenza che viene dal Parlamento. Se neanche questa formulazione va bene e se ne fa un *casus belli* per la approvazione della legge, allora ritiro l'ordine del giorno: ma mi sembrerebbe veramente privo di senso in questo momento. Vorrei sentire il parere del relatore e, se questo è contrario, ritiro anche l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora, il senatore Signorino ha fatto proprio questo ordine del giorno e, facendolo proprio, ha proposto una modifica, ossia di aggiungere il termine «rilevante» dopo le parole «non consentire l'uso».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

FOSCHI, relatore. Sono contrario all'ordine del giorno anche con la modifica proposta dal senatore Signorino.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Così formulato questo ordine del giorno è di fatto superfluo, perchè, come ricordava il senatore Gualtieri, il problema è già trattato nel testo del provvedimento. Comunque il Governo si rimette all'Assemblea.

SIGNORINO. In questo caso ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1488:

Articolo unico.

È approvato il decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. . . .

«Le disposizioni previste dal presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo di attività culturali, commerciali ed economiche delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione».

0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FOSCHI, relatore. L'emendamento 0.1 si illustra da sè e naturalmente sono favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi nell'emendamento in esame.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, destinati al lavaggio di indumenti o stoviglie, aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

- 4,50 per cento per i detersivi da bucato in macchina lavatrice;
- 4,00 per cento per i detersivi da bucato a mano e per comunità;
- 6,00 per cento per i detersivi da lavastoviglie;
- 2,00 per cento per i detersivi per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di detergenti sintetici di cui al precedente comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 ottobre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 marzo 1986.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Al fine di combattere l'eutrofizzazione dei mari e dei laghi, a partire dal 1° gennaio 1987 sono vietate la produzione e l'importazione di preparati per lavare contenenti fosforo.

2. A partire dal 1° aprile 1987, sono vietate la detenzione e l'immissione in commercio e al consumo di preparati per lavare contenenti fosforo ».

1.1

SIGNORINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SIGNORINO. Signor Presidente, la mia preoccupazione in questa occasione è di riuscire a contribuire affinché quella convergenza di tutti i Gruppi, che si è realizzata su questo disegno di legge, arrivi fino alla fine, approvando tutti gli articoli già approvati nelle Commissioni di merito.

Per questo motivo ritiro il mio emendamento, che era un emendamento di bandiera tendente ad esprimere la mia posizione di partenza, ma non quella di arrivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 2 è il seguente:

Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1985 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione dei detergenti, di cui all'articolo precedente, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicitare nell'impiego dei detersivi azione analoga a quella del fosforo.

2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di detergenti sintetici.

4. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 1° settembre 1986 sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici per bucato aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore al 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici per bucato con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito nel precedente comma 5, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 del precedente articolo, sono consentite per ulteriori sei mesi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 SIGNORINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « e delle Regioni ».

2.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: « ed i rappresentanti di tutte le associazioni dei consumatori ».

2.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Entro il 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare di tutti i tipi prodotti o importati nel territorio nazionale non deve superare il valore del 2,50 per cento ».

Conseguentemente al comma 6 sopprimere le parole: « per bucato ».

2.5 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, sostituire le parole: « sei mesi » con le altre: « tre mesi ».

2.2 SIGNORINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SIGNORINO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.1 e 2.2.

FOSCHI, relatore. Onorevole Presidente, con l'emendamento 2.3 abbiamo aggiunto le parole « e delle regioni », perchè abbiamo ritenuto di coinvolgere maggiormente le regioni stesse.

Con l'emendamento 2.4 abbiamo abbinato alle associazioni dei produttori anche quelle dei consumatori e all'unanimità le Commissioni riunite si sono espresse favorevolmente.

Parere favorevole che qui riconfermo, come anche sull'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Il Governo non ha osservazioni da fare sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

L'emendamento 2.5 di fatto estende la riduzione di fosforo ai detersivi per lavastoviglie, il che incontra notevoli difficoltà di carattere tecnico. Va anche osservato che l'apporto di fosforo dovuto a detersivi per lavastoviglie è una modesta percentuale della quantità complessiva. Comunque il Governo si rimette alla responsabile valutazione del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. ...

« Entro il 31 dicembre 1985 il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio. I prodotti coadiuvanti non possono contenere composti di fosforo ».

2.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. ...

« 1. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, predispone un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente delle sostanze autorizzate di cui al precedente articolo 2, comma 1, nonché sull'effetto di esso sulla salute umana, affidando la responsabilità di esecuzione del piano e di elaborazione dei dati all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, riferisce ogni due anni al Parlamento sui risultati complessivi di tale programma di monitoraggio e sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale ».

2.0.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. ...

« 1. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici che pervengono nelle acque costiere a seguito del dilavamento dei terreni agrari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuoverà e coordinerà — con il Comitato delle Regioni previsto dalla legge — le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazioni capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibili con le esigenze di fertilità.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le Regioni entro un anno dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto presenterà una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico ».

2.0.9

FELICETTI, BAIARDI, DE TOFFOL, VOLPONI, COMASTRI, MARGHERI, CONSOLI, URBANI, CALÌ, IMBRIACO, MERIGGI

Art. ...

« 1. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici che pervengono nelle acque costiere a seguito del dilavamento dei terreni

agrarì, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste promuoverà e coordinerà — con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 — le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazioni capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibili con le esigenze di fertilità.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di intesa con le Regioni entro un anno dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto presenterà una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico».

2.0.11

IL RELATORE

Art. ...

« 1. Al fine di favorire progetti di conversione industriale dei processi produttivi relativi a componenti fosforati dei detersivi interessati dal presente decreto, previa istruttoria ed esame dei programmi di conversione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stanziata per il corrente anno la somma di lire 50 miliardi per i contributi relativi alle industrie interessate.

2. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2.0.10 GUARASCIO, VOLPONI, CALÌ, IMBRIACO, MERIGGI, MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI, URBANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FOSCHI, *relatore*. L'emendamento 2.0.1, che costituiva un articolo del precedente disegno di legge n. 981, regola la materia dei prodotti coadiuvanti del lavaggio. In

questo senso, viene dato mandato al Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di emanare un decreto. Su questo punto le Commissioni riunite si sono trovate d'accordo.

FELICETTI. L'emendamento 2.0.9 si illustra da sè, tanto più che c'è un emendamento assolutamente analogo, il 2.0.11, presentato dal relatore, per cui ritiriamo il nostro e proponiamo di mettere ai voti il 2.0.11.

FOSCHI, *relatore*. L'emendamento 2.0.11 è stato presentato da me, a nome delle Commissioni riunite, perchè corrisponde all'articolo 1 del disegno di legge n. 981, divenuto ora articolo 1 dell'attuale decreto-legge, che prevede una possibilità di intervento per combattere l'eutrofizzazione non limitata solo all'effetto dei detersivi da bucato ma anche ad altre cause, in primo luogo le concimazioni fosforiche in agricoltura. Pertanto l'emendamento, proprio perchè è in armonia con la filosofia della legge, è stato da tutti approvato.

* GUARASCIO. Intervengo brevemente, signor Presidente, per raccomandare all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento, che tende a dare soluzione ad un problema che si verificherà a valle, una volta che verrà approvata questa legge. Esso si pone il problema di evitare che la soluzione di una questione così drammatica come quella dell'eutrofizzazione apra un altro problema, come per esempio quello di alcune fabbriche che producono polifosfati.

I colleghi sanno che l'abbassamento del fosforo nei detersivi porta automaticamente alla chiusura di alcune fabbriche, tra le quali quella della Montedison di Crotone, che occupa attualmente 800 operai e che comporta lavoro per circa altri 2.000 addetti nell'indotto. L'approvazione di questo disegno di legge così come è stato proposto, senza l'accoglimento della modifica che noi proponiamo, rappresenterebbe un colpo di eccezionale gravità per una città del Mezzogiorno, per una città situata in una regione come la

Calabria che ha il più alto numero di disoccupati ed il più basso indice di industrializzazione.

Tra l'altro, colleghi, è a tutti noto che per combattere il fenomeno dell'eutrofizzazione si interviene da più anni sulla percentuale di fosforo. Voglio ricordare che alcuni anni fa i polifosfati contenevano una percentuale di fosforo ammontante a circa il 10 per cento. Una serie di provvedimenti ha ridotto nel tempo questa percentuale, ma malgrado ciò il fenomeno è andato sempre più aumentando. Questo vuol dire che evidentemente lavorare in una sola direzione non risolve il problema. Ma noi non vogliamo discutere di questo provvedimento, non vogliamo introdurre altri motivi di dibattito e di polemica: se ne è discusso abbastanza in Commissione e in altre sedi. Noi concordiamo sul fatto che bisogna intervenire in queste direzioni, che bisogna ridurre la percentuale di fosforo nei detersivi. Contemporaneamente, però, pensiamo che il Senato non possa non porsi il problema del destino di alcune centinaia di lavoratori, del destino di una fabbrica, di una città che è collocata in una regione così drammaticamente colpita dalla crisi.

Allora, l'emendamento che noi proponiamo mira a creare almeno le condizioni per una riconversione di questa fabbrica. Questo è l'obiettivo che noi ci poniamo, cioè fare in modo che, attraverso interventi ed incentivi, si possa costringere la Montedison a riconvertire questi impianti in modo da assicurare il livello occupazionale. Mi sembra che questo obiettivo si combini bene con i proponenti della legge. Certo, sappiamo — perchè abbiamo fatto alcuni sondaggi — che la Montedison non ne vuole sapere di passare a modifiche e riconversioni di questa fabbrica. Non c'è dubbio però che l'approvazione di questo emendamento rappresenterebbe un punto di riferimento per i sindacati e la regione e metterebbe i lavoratori nelle condizioni di portare avanti questa battaglia.

Inoltre, un'indicazione da parte del Parlamento di una soluzione positiva del problema del destino di una fabbrica e di centinaia di operai ci metterebbe nelle condizioni di evitare contrapposizioni tra lavoratori della Calabria e operatori del turismo, per

esempio. Credo che l'approvazione dell'emendamento metterebbe nelle condizioni il Parlamento di andare ad una ricomposizione democratica fra operai che producono e operatori del turismo, ad una ricomposizione tra Nord e Sud. In questo modo, a mio avviso, si metterebbero i cittadini, i lavoratori ed i sindacati nelle condizioni di avere più fiducia nelle istituzioni.

Infine, voglio ricordare che anche il ministro Biondi ha ritenuto in Commissione giusta questa misura. Ogni volta che si va a risolvere un problema, è chiaro che bisogna guardare anche alla conseguenze. Se questo non facesse, il Parlamento non dimostrerebbe certo equilibrio e capacità di gestire problemi così drammatici nell'interesse più complessivo del paese.

È per tali motivi che chiedo all'Aula l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.10.

FOSCHI, relatore. Onorevole Presidente, faccio notare che questa spesa, indicata in 50 miliardi, non ha il parere della 5^a Commissione. A mio parere non ha copertura e quindi, pur comprendendo le argomentazioni anche convincenti del senatore Guarascio, ritengo che insistere sulla votazione dell'emendamento in esame in questa sede vorrebbe dire rinviare l'approvazione di tutta la legge della quale ci stiamo occupando. Per queste ragioni non posso che dichiararmi, purtroppo, contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le faccio presente che questo emendamento 2.0.10, come tutti gli altri, è stato inoltrato alla 5^a Commissione, la quale non ha comunicato alcun parere contrario al riguardo. Se la 5^a Commissione avesse voluto farci avere una sua opinione contraria avrebbe dovuto farcela sapere. Pertanto nulla osta a che l'emendamento possa essere messo in votazione.

FOSCHI, relatore. La mia opinione è quella di invitare i presentatori dell'emendamento a ritirarlo, trasformandolo in ordine del giorno, nella convinzione che l'altro ramo del

Parlamento sia in grado di inserirlo nel corpo della legge.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 2.0.1 ed all'emendamento 2.0.2. Circa l'emendamento 2.0.11, devo osservare che tanto l'indagine prevista al primo comma, quanto la relazione prevista al secondo comma, riguardano materie di stretta attinenza ambientale e perciò sarebbe opportuno che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste promuovesse queste indagini e presentasse questa relazione al Parlamento d'intesa con il Ministro per l'ecologia. Prego quindi di inserire, dopo le parole «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sia al primo che al secondo comma dell'emendamento 2.0.11, le parole «d'intesa con il Ministro per l'ecologia».

Quanto all'emendamento 2.0.10, per le ragioni già addotte dal relatore, senatore Foschi, il Governo non è favorevole.

PRESIDENTE. Prego il relatore di pronunciarsi sulle modifiche testè proposte dal Governo all'emendamento 2.0.11.

FOSCHI, *relatore*. Accetto l'integrazione proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Guarascio, accoglie l'invito del relatore di ritirare l'emendamento 2.0.10?

GUARASCIO. Onorevole Presidente, noi manteniamo l'emendamento anche perchè il Ministro non ha dato alcuna risposta motivata alle argomentazioni che abbiamo posto, e ce ne dispiace molto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

L'emendamento 2.0.9 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 2.0.11 presentato dal relatore, con le modifiche proposte dal Governo ed accolte dal proponente.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.10, presentato dai senatori Guarascio ed altri.

Non è approvato.

GUARASCIO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 2.0.3 e dei relativi sub-emendamenti.

All'emendamento 2.0.3, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « compatibilmente con l'esito delle attività di monitoraggio di cui al precedente articolo 2.0.2 ».

2.0.3/1

BOMPIANI

All'emendamento 2.0.3, al comma 2, sostituire le parole: « 31 dicembre » con le altre: « 31 ottobre ».

2.0.3/2

SIGNORINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. Entro il 30 giugno 1987 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fo-

sforo, presenti nei preparati per lavare di tutti i tipi, prodotti o importati nel territorio nazionale, non deve superare il valore dell'1 per cento.

2. Il termine ultimo per la distribuzione e la vendita dei preparati per lavare conformi a quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 5, è stabilito al 31 dicembre 1987».

2.0.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.3 corrisponde ad un articolo del disegno di legge n. 981, inserito come emendamento nel decreto-legge.

BOMPIANI. Signor Presidente, illustro il sub-emendamento 2.0.3/1. Il problema da me sollevato si riconnette, in fondo, alla *querelle* nata pochi minuti fa circa l'ordine del giorno fatto proprio dal senatore Signorino. Vorrei anzitutto riprendere il discorso sottolineando anch'io la necessità di considerare con mentalità scientifica tutto il fenomeno dell'eutrofizzazione, già raccomandato da molti colleghi che hanno preso la parola e soprattutto dai componenti della Commissione sanità. Si tratta di un fenomeno che ha origini in molti fattori e non è possibile attribuirlo ad una sola causa. Certo, i fosfati che in varia misura contribuiscono all'arricchimento delle acque chiuse sono fra i fattori più importanti, ma personalmente, credo come tanti altri colleghi, debbo dichiararmi subito insoddisfatto poichè il disegno di legge di conversione del decreto-legge interferisce solo con una fonte di questi fosfati, lasciando impregiudicate le altre fonti e non valorizzando — invece — l'equilibrio che si potrebbe raggiungere nella riduzione delle fonti, agendo su tutti i fattori di eutrofizzazione.

Detto questo, mi sembra che sul piano prettamente sanitario non possiamo non individuare quali possono essere quelle sostanze che dovranno essere aggiunte per sostituire i polifosfati nei detersivi. Sarebbe, da parte nostra, veramente assurdo non ritenere che dobbiamo fare un discorso di merito su queste sostanze, perchè se è vero che il dise-

gno di legge demanda al Governo l'identificazione di queste sostanze, i tempi sono così brevi che non si potrà fare altro che utilizzare sostanze già oggi conosciute come attive. Non è pensabile — cioè — che nasca una scoperta scientifica che ci consenta di fare un ragionamento del tutto diverso. Allora dobbiamo considerare — e questo ha fatto la Commissione sanità — tre possibilità: il citrato trisodico deitrato, le zeoliti e l'acido nitrilotriacetico, cioè l'NTA. Sappiamo tutti quali sono le condizioni limitate in cui agiscono il citrato e le zeoliti, per lo meno in determinati tipi di detersivi e quindi è inutile, per usare una espressione corrente, nasconderci dietro un dito. Il discorso fondamentale riguarda l'NTA, e più esattamente la valutazione delle quantità di tale sostanza che saranno necessarie per sostituire i polifosfati. Si sa che una parte e mezza di polifosfato può essere sostituita da una parte di NTA e quindi questo ha una funzione più forte rispetto al polifosfato. D'altra parte certi effetti del polifosfato non si possono riprodurre se non con l'NTA ed è inutile pensare di sostituirlo con le zeoliti o con altre sostanze. A questo punto è evidente la nostra responsabilità nell'individuare fino a quale limite di sicurezza noi possiamo introdurre l'NTA in commercio. Questo è un discorso certamente molto ampio. Fino a questo momento sappiamo che il Consiglio superiore di sanità, in base ad indagini compiute e valutazioni riferite anche alle nostre condizioni ecologiche, ha autorizzato l'impiego fino a 2.000 tonnellate di NTA. Se noi facciamo la verifica delle quantità che sarebbero necessarie in un «caso limite», cioè ipotizzando che tutti i polifosfati venissero sostituiti con l'NTA noi saremo costretti, per portare i polifosfati ad una concentrazione del 2,5 per cento, necessariamente a raggiungere le 30.000 tonnellate di NTA; se invece dovessimo ridurre il polifosfato all'1 per cento questa quantità dovrebbe essere portata fino a 53.000 tonnellate l'anno.

Ammettiamo anche ci si limiti — e questo lo vuole la legge, perchè, in base al provvedimento, in tutti i detersivi dovrà essere gradatamente sottratta la componente polifosfatica per essere sostituita da altre componenti

— a lavorare solo sui detersivi per lavatrici come viene indicato all'inizio, si tratta sempre di 9.000 tonnellate di NTA rispetto alle 2.000. Allora, colleghi, non potete chiedere a noi rappresentanti della sanità di non essere estremamente attenti a questo problema. È vero che questo disegno di legge introduce il «monitoraggio» ed è vero anche che questo monitoraggio è già iniziato ed io vi posso dare conferma che finora sono stati prelevati 250 campioni dalle acque del Tevere, dell'Arno e del Po per verificare, in rapporto alle appena 500 tonnellate di NTA che si presume siano state introdotte in Italia, l'effetto che hanno avuto sull'ambiente. Ebbene, in queste condizioni non sono state ritrovate tracce di NTA ed è evidente; ma immaginate di moltiplicare l'immissione nell'ambiente fino ad arrivare per lo meno a 9.000 tonnellate. Non so se in questo caso non si vengano a superare i limiti di tolleranza; tanto più questa preoccupazione esiste se poi dovessimo arrivare alle 30.000 tonnellate o a cifre di questo tipo. Non illudiamoci che si possa sostituire in tempi brevi una sostanza attiva come l'NTA con altre sostanze.

Vi spiegherete allora come in Canada, dove vi è un ambiente molto più ricco di acque e viceversa l'insediamento umano è più diradato, si ritrovino tracce di NTA nell'acqua potabile, nei pozzi, per cui in Canada la popolazione introduce nell'organismo insieme all'acqua anche tracce di NTA. Potrete anche spiegarvi come nella baia di New York sia stato vietato l'NTA, perchè vi sono in tale zona forti concentrazioni umane. Quindi si è consapevoli che in questi casi l'uso dell'NTA rappresenterebbe un pericolo.

Ora, non voglio dire che questo ci debba portare a non far nulla, assolutamente no! Siamo tutti convinti che questo primo passo di risanamento dell'eutrofizzazione deve essere fatto. Però quello che io mi proponevo, con l'emendamento che non ha trovato consensi in Commissione — e che, ovviamente, se non troverà consensi neanche in questa sede trasformerò in un ordine del giorno per lasciare quanto meno una testimonianza di questa mia preoccupazione — è che non si passi ad una ulteriore riduzione dei polifosfati — innocui sulla salute umana — dopo

quella prevista del 2,5 per cento, all'uno per cento in maniera automatica, acritica, senza cioè legare questo passaggio ad una verifica dei dati di «monitoraggio». Perchè? Voi potreste obiettarvi: nessuno ci vieta di utilizzare i dati del monitoraggio che accumuleremo in questi due anni per procedere a modificare, caso mai, il testo della legge ed abrogare quell'articolo che porta automaticamente la riduzione all'uno per cento. Ma potremmo temere che si ragioni per vie parallele: il Governo procede al monitoraggio e ci porterà tra due anni un documento scritto, ma, dato che la legge prevede il passaggio «automatico» all'uno per cento, questa seguirà il suo corso senza ulteriori dibattiti.

Mi rendo conto che vi sono preoccupazioni di altra natura — in quest'Aula — ossia che se non si dà un «segnale forte» all'industria, questa non farà nulla. Sono convinto anch'io che un segnale va dato e questo potrà stimolare — si auspica — la ricerca per trovare sostanze sostitutive diverse dall'NTA. Speriamo che due anni siano sufficienti, però, allo stato attuale dei fatti, mi sembrerebbe pericoloso compiere un'operazione di automatismo che è un automatismo mentale prima ancora di essere un automatismo legislativo. Per questo proponevo, quanto meno, una verifica di sostanza sull'esito del monitoraggio «sanitario» della concentrazione dell'NTA in modo che, in base alle risultanze di quest'ultimo, vi sia la possibilità di un ulteriore abbassamento del fosforo senza produrre «rischi» per l'ambiente.

Per concludere, come esponente della Commissione sanità sono molto preoccupato per il fatto che questo disegno di legge non prevede, se non in termini molto generali, una parallela e simultanea azione sulle altre fonti di inquinamento e di eutrofizzazione, perlomeno dei mari interni, e cioè quelle agricole, quelle zootecniche e quelle umane. Comunque, sul piano ecologico e della tutela della salute, ricordate — colleghi — che, mentre i fosfati non sono pericolosi (e fanno parte della nostra composizione corporea), noi — con il provvedimento che votiamo — introduciamo nell'ambiente sostanze estranee alla natura, che hanno certamente un loro metabolismo ed una loro biodegradabi-

lità, ma che, essendo lenta, può in certe zone portare ad accumuli. Ecco perchè si sono levate voci piuttosto preoccupate.

Abbiamo dato, come Commissione sanità, un parere favorevole sulla base delle risultanze che ci hanno fornito il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità per le cifre preventivate e autorizzate dal Consiglio superiore di sanità, cioè 2.000 tonnellate l'anno. Possiamo arrivare, probabilmente, a 9.000 tonnellate di NTA che, se diffuse su tutto il territorio nazionale, verosimilmente non sono pericolose, ma il superamento di questo limite costituisce — a mio parere — un reale pericolo, perchè vi potrebbero essere zone circoscritte nelle quali l'accumulo anche di soli 100 microgrammi per litro, cioè una quantità infinitesima, può solubilizzare metalli pesanti e determinare effetti tossici sull'organismo, ivi compresi effetti mutageni. E questo mi pare che vada tenuto presente.

Quindi occorre fare grande attenzione al «monitoraggio»; ma evitare di predisporre, oggi, passi definitivi oltre un certo limite di prudenza, se non si hanno prima i risultati del monitoraggio. Cioè non attivare alcun automatismo mentale, perchè gli automatismi mentali sono contro la razionalità dell'uomo.

SIGNORINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.0.3/2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, l'argomento è stato a lungo dibattuto prima nella 10^a Commissione e, successivamente, nelle Commissioni riunite 10^a e 12^a. Gli argomenti addotti dal presidente Bompiani certamente sono convincenti e hanno una loro fondatezza, soprattutto dal punto di vista della sanità. Premesso che non possiamo anteporre nulla alla tutela della salute umana, tuttavia, facendo mie alcune considerazioni del senatore Bompiani, tra le quali quella relativa alla predisposizione di un sistema di monitoraggio organico ed efficiente — e non

come è stato fatto finora, tanto è vero che prevediamo in un articolo successivo un finanziamento di un miliardo proprio per rendere permanente ed efficace questo strumento di ricerca e di analisi — voglio dire, con tutta la sensibilità che ognuno di noi ha nei confronti degli argomenti illustrati magistralmente dal senatore Bompiani, che preferirei scegliere la strada che abbiamo intrapreso nel senso di dare segnali, come ha detto anche il senatore Bompiani, e di spronare, da una parte, l'industria e, dall'altra, le pubbliche istituzioni ad incrementare ed incentivare questa ricerca, accelerandone i tempi. Infatti contemporaneamente abbiamo urgenza di portare avanti un provvedimento legislativo che incida efficacemente sulle cause che tutti abbiamo richiamato, cioè le cause del degrado ambientale e, nella fattispecie, del degrado del mare. Teniamo anche presente che i tempi della ricerca, come diceva il senatore Bompiani, sono abbastanza lunghi. Tuttavia faccio notare che la riduzione ulteriore del fosforo nei detersivi dal 2,5 all'1 per cento in definitiva si realizza entro il 31 dicembre 1987, cioè fra due anni e pochi mesi. Mi auguro che nel frattempo la ricerca, attraverso anche il sistema di monitoraggio, abbia fatto notevoli passi avanti per indicare nuove soluzioni. Dico anche che nulla toglierebbe alla dignità del Governo e del Parlamento e al senso di responsabilità delle istituzioni, nel caso che si verificassero fatti fortemente negativi, ritornare sull'argomento prima del dicembre 1987.

Per queste ragioni mi permetterei di invitare il senatore Bompiani a ritirare il subemendamento 2.0.3/1 trasformandolo in un ordine del giorno.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Per quel che riguarda l'emendamento della Commissione, la materia, come già ho avuto modo di dire in sede di discussione generale, non era compresa nel decreto-legge, perchè si tratta, con ogni evidenza, di una misura non urgente riferita a un tempo successivo, entro il quale dovrebbero compiersi gli accertamenti previsti dalla legge sulla utilizzazione dei sostitativi.

Il Governo è favorevole ad ulteriori abbattimenti di fosforo nella maggior misura che risulti realisticamente praticabile. Mi permetto di far osservare il grande rilievo che, da questo punto di vista, assumono le parole testè pronunciate dal senatore Bompiani.

Credo che la sostanza del suo subemendamento — non entro nel merito di un eventuale ritiro, questa decisione dipende dal presentatore — quando anche fosse trasformato in ordine del giorno, non possa non essere oggetto della più attenta considerazione.

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, a me interessava che il problema emergesse, che si affermasse all'attenzione dei colleghi, dell'opinione pubblica e del Governo. Vi sono state dichiarazioni sufficientemente precise e quindi ritiro l'emendamento trasformandolo in ordine del giorno, (che peraltro ritengo di aver già illustrato) il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1488, impegna il Governo:

a tener conto delle verifiche e dei risultati complessivi delle ricerche, di cui all'articolo 2-ter, effettuate dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, ai fini della concreta applicazione dei limiti percentuali e temporali previsti dall'articolo 2-quater».

9.1488.4

Dichiaro peraltro di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno, accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« Sulla base dei risultati del piano di monitoraggio di cui al precedente articolo 2.0.2, dello stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, e sulla base della disponibilità di nuove sostanze detergenti, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinerà con proprio decreto ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo indicata nel precedente articolo 2.0.3».

2.0.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrarlo.

FOSCHI, *relatore*. L'emendamento 2.0.4., che costituisce un articolo del disegno di legge n. 981, oggi trasformato in emendamento al decreto, prevede la possibilità di un'ulteriore riduzione del fosforo in tempi successivi, demandando al Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro per l'industria, di determinare con proprio decreto tali eventuali riduzioni ulteriori della percentuale di fosforo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.4., presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che il seguente emendamento è stato ritirato:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

«In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutogenetiche, cancerogenetiche e d'impatto ambientale, è vietato l'uso dell'NTA».

2.0.8

SIGNORINO

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. Le Regioni possono concorrere alle spese sopportate dagli enti gestori di impianti di depurazione per l'abbattimento del fosforo.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine lungo la costa adriatica, lo Stato concorrerà nel 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sopportate dalle Regioni rivierasche ai sensi del precedente comma.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui al precedente articolo 2.0.2 (fino al massimo di lire un miliardo), nonché a quella di cui al precedente comma si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 50 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle Regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione

del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ».

2.0.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FOSCHI, *relatore*. L'emendamento 2.0.5 si riferisce ad interventi di emergenza mediante sali speciali da mettere nei depuratori per abbattere il fosforo. L'emendamento, che era un articolo del disegno di legge n. 981, prevede un contributo dello Stato attraverso una normativa regionale fino ad un massimo del 90 per cento delle spese sostenute dagli enti gestori dei depuratori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Signor Presidente, desidero proporre una modifica che riguarda lo stanziamento che qui si prevede per finanziare le spese sopportate dagli enti gestori di impianti di depurazione per l'abbattimento del fosforo. Non vi è in proposito alcuna contrarietà da parte del Governo, ma la copertura che qui si indica riguarda una spesa non di gestione, ma di investimento, che fa parte della legge finanziaria del 1985, che non è più disponibile, anche se manca ancora — e l'attendiamo con grande urgenza — la deliberazione ufficiale da parte del CIPE.

Questo investimento di 1.100 miliardi che era riservato agli impianti di depurazione delle acque effettuati da consorzi di enti locali sul fondo per gli investimenti e per l'occupazione 1985 nella misura di 1.100 miliardi su 3.000 è stato oggetto, da parte delle regioni, di richieste per un complessivo ammontare che è triplo rispetto alle disponibilità della legge finanziaria.

Sulla base di questo parco di progetti, il Comitato interministeriale per la tutela delle acque ha formato una dettagliata e motivata indicazione di priorità; vi è una grandissima e giustificata attesa da parte delle regioni e

degli enti locali circa il fatto che i fondi per l'investimento siano resi disponibili. Perciò, intervenire in questo momento a sottrarre da questo stanziamento 50 miliardi da destinare a spese di gestione, sia pure in un settore di interventi di cui si riconosce tutta l'utilità e l'importanza, sembra una via impraticabile.

D'altra parte, occorre fare anche una considerazione realistica: per attivare questi contributi si prevede che le regioni presentino motivate e documentate proposte. Questa legge deve andare alla Camera ed io mi associo all'augurio dei senatori che hanno auspicato che venga approvata nell'altro ramo del Parlamento entro i termini più brevi. Dal momento, però che siamo ai primi di ottobre e calcolando il tempo di cui le regioni avranno bisogno per utilizzare questo stanziamento, mi sembra realistico prevedere che sarà assai difficile utilizzarlo nell'esercizio 1985 e quindi questo stanziamento è destinato a finire con ogni probabilità in economia.

Comunque, il Governo non intende riconoscere gli intenti che motivano la proposta della Commissione e perciò propone come modifica che lo stanziamento per l'anno 1985 sia portato da 50 miliardi a 10 miliardi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su tale modifica proposta dal Governo.

FOSCHI, relatore. La copertura di questa somma è stata assicurata dopo aver ascoltato il parere della Commissione bilancio. Però, le ragioni che il Governo ha portato qui sono reali. D'altronde, siamo alla fine del 1985 e pertanto penso di poter esprimere parere favorevole alla riduzione dello stanziamento da 50 miliardi a 10 miliardi, al terzo comma dell'emendamento.

FELICETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Desidero fare alcune rapidissime considerazioni sulla proposta avanzata dal ministro Zanone di ridurre da 50 a 10 miliardi le somme disponibili per intervenire sulla defosfatazione, cioè sull'attivazione dei

depuratori al fine di frenare l'afflusso di fosforo nelle acque.

Le argomentazioni del ministro Zanone relativamente alla utilizzabilità entro il 1985 dei 50 miliardi sono evidentemente esatte, per cui potremmo anche convenire sulla sua proposta di ridurre per il 1985 la somma a 10 miliardi, sempre che si fosse d'accordo sul principio di inserire per il bilancio 1986 una somma adeguata per continuare in questa opera di sostegno all'attività di defosfatazione portata avanti dalle regioni. Infatti, se venisse stabilito tra di noi correttamente che si tratta di un primo stanziamento cui seguirà nel 1986 uno stanziamento certamente più robusto, questa affermazione simbolica dello stanziamento di 10 miliardi potrebbe essere considerata da noi positivamente.

Vorrei cogliere questa occasione per sollecitare peraltro il ministro Zanone a farci conoscere esattamente quali sono i programmi per i quali si intende impiegare lo stanziamento di 1.100 miliardi. Noi abbiamo atteso queste notizie dal ministro Biondi: speriamo che ce le fornisca oggi oppure nei prossimi giorni il ministro Zanone, perchè anche noi sappiamo che, a fronte di progetti per 3.400 miliardi, ci sono disponibili solo 1.100 miliardi. Entrare nel merito di questa problematica alla vigilia dell'esame della legge finanziaria per il 1986 è molto importante per sapere di quali mezzi disporremo il prossimo anno per portare avanti il processo di disinquinamento del mare Adriatico.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Il senatore Felicetti vorrà darmi atto che l'impegno che abbiamo assunto per l'approvazione di questa legge sull'eutrofizzazione è stato puntualmente mantenuto e credo abbia dato anche risultati positivi per affrontare in modo utile il problema che è al nostro esame.

Il senatore Felicetti ha posto due questioni. Non ho difficoltà alcuna a comunicare ai senatori le conclusioni cui sono pervenuti la commissione tecnica del Ministero per l'eco-

logia e poi il Comitato interministeriale per la tutela delle acque in sede di assegnazione delle priorità ai progetti per gli investimenti in ecologia nel 1985. La relazione è stata trasmessa al CIPE che deve deliberare, ed è per un atto di riguardo al CIPE che il documento non è stato ancora reso pubblico; d'altra parte non c'è alcuna particolare difficoltà da parte mia a renderne noti i contenuti.

Per quanto riguarda il 1986, il Governo vedrà di tenere in conto l'indicazione che viene da questa legge sulla necessità di proseguire gli interventi appena avviati nell'esercizio 1985 per finanziare i sistemi di defosfatazione, cercando di trovare una collocazione anche nell'esplosivo percorso che la legge finanziaria per il 1986, presumo e prevedo, avrà in sede parlamentare.

FELICETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Dopo quanto ha detto l'onorevole Ministro, credo che ci possiamo dichiarare favorevoli alla proposta da lui avanzata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dalle Commissioni riunite, con la modifica proposta dal Governo ed accolta dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. ...

« È abrogato l'articolo 1-*quater*, ultimo comma, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 ».

2.0.12

SIGNORINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SIGNORINO. Questa è una proposta la cui approvazione, secondo me, sarebbe sacrosanta nel senso che riguarda l'abrogazione di una norma completamente anomala secondo cui gli allevamenti di suini, le famose porcilaie, che sono una delle fonti maggiori di inquinamento, sono assimilati agli insediamenti civili per quanto riguarda la normativa degli scarichi. Tuttavia capisco che si tratterebbe di una norma introdotta nell'ultimissima fase dell'esame del provvedimento e quindi, per rispettare l'accordo politico unitario su questa legge, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. ...

« La confezione dei detersivi deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136. Deve altresì indicare, con le modalità fissate dalla suddetta legge, la composizione chimica del prodotto e le istruzioni d'uso, con particolare riferimento alla durezza dell'acqua e alla necessità di non eccedere nell'uso del prodotto ».

2.0.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FOSCHI, *relatore*. Mi pare che si illustri da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.6, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. ...

« Al fine di favorire il corretto uso dei prodotti pubblicizzati è fatto obbligo ai produttori di preparati per lavare, contenenti fosforo, di apporre su ogni confezione immessa in commercio nonchè in ogni messaggio pubblicitario, in posizioni e con caratteri di grande evidenza, la seguente espressione: " Attenzione: i detersivi possono inquinare i mari, i laghi e i fiumi. Non eccedere nell'uso " ».

2.0.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FCSCHI, *relatore*. Anche quest'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Credo sia un utile orientamento quello di perseguire la ricerca, anche attraverso i mezzi pubblicitari, di forme attive di propaganda ecologica e di invito alla corretta utilizzazione delle risorse, al fine di protezione ambientale. Ho intenzione anche di presentare quanto prima in Parlamento qualche proposta legislativa che vada in questa direzione.

Non è quindi con intendimento contrario che osservo che quest'emendamento introduce, per i produttori di detersivi, l'obbligo di fare propaganda alla rovescia e cioè di invitare i consumatori non a consumare i detersivi ma a contenersi nel loro uso. Comunque il Governo su questo si rimette alle valutazioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.7, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 3 è il seguente:

Art. 3.

Alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei modi indicati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e dall'articolo 6 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine il seguente comma:

« Il Ministro della sanità provvede alla distruzione dei prodotti confiscati ».

3.1

SIGNORINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SIGNORINO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4.

Ricordo che l'articolo 4 è il seguente:

Art. 4.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni da osservare nel confezionamento dei prodotti, stabilite dal comma 4 dell'articolo 2, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 2, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» con le altre: «da lire 10.000.000 a lire 100.000.000».

4.1

SIGNORINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SIGNORINO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 5 è il seguente:

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana si compiace della conclusione dell'iter parlamentare, almeno in questo ramo del Parlamento, di un disegno di legge travagliato qual è stato quello sull'eutrofizzazione.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue ALIVERTI). Si compiace anche se oggi abbiamo dovuto constatare che nella fase finale di approvazione del provvedimento ci sono stati ancora motivi di perplessità: vi sono argomenti sui quali probabilmente bisognerà ritornare e soprattutto occorrerà inquadrare tutto il provvedimento in un ambito di regolamentazione che deve tenere presenti le finalità che si propone. Quindi, senza alcuna enfattizzazione, nè tanto meno trionfalismo, ma con dignitoso realismo, prendiamo atto di un provvedimento che è finalmente approdato alla fase finale e che certamente porterà un grosso contributo in quei territori ove da tempo si attendeva.

È un segnale ed un messaggio che il Parlamento italiano, e in particolare il Senato della Repubblica, darà anche nel convegno indetto per la fine di questo mese e che reca, come tema: «L'Adriatico, un mare europeo». Probabilmente la testimonianza che noi oggi abbiamo dato — io spero con l'approvazione unanime del provvedimento — è la risposta pronta che il Senato della Repubblica poteva dare alle attese non solo di quelle popolazioni, ma di tutta la penisola italiana che vedeva con grande preoccupazione l'inquinamento del mare Adriatico.

Se questo è il messaggio e se questa è la risposta, al di là della soddisfazione, credo che occorre anche prendere atto che il provvedimento perviene a questo primo traguardo attraverso un faticoso percorso qual è stato quello caratterizzato dai disegni di legge che lo hanno preceduto nel Parlamento. Rammento, altresì, il decreto-legge n. 463 che convertiamo in legge con un notevole senso di responsabilità che ancora una volta le parti politiche — in prima fila la Democrazia cristiana — hanno dimostrato nei confronti del Governo, prendendo atto, certo, di una esigenza governativa di ricorrere alla decretazione d'urgenza, ma d'altra parte te-

nendo presenti anche le risposte che già il Senato aveva nel contempo anticipato.

Al di là quindi dei contrasti formali che sarebbero sorti fra il Governo ed il Parlamento, credo che siamo riusciti a conciliare esigenze che sembravano inconciliabili e pervenire, con buona disponibilità e buona volontà di tutti, alla votazione del provvedimento.

Soprattutto voglio ricordare i disegni di legge precedenti, perchè l'inizio dell'*iter* parlamentare risale al 1980, con l'esame di una proposta allora presentata per iniziativa del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, disegno di legge che ha associato altre iniziative parlamentari che purtroppo hanno più volte percorso l'*iter* Camera-Senato e che quindi sono stati reiterati più volte poichè si riteneva che i testi di volta in volta approvati e le modifiche introdotte non dessero garanzie sufficienti. Si è così pervenuti a questa legislatura, nel corso della quale è stato presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, sottoscritto da tutti i Gruppi politici più rappresentativi; risultava, però, alla luce degli approfondimenti intervenuti, eccessivamente limitato e via via si è andato arricchendo anche dei contributi che i comitati scientifici e gli ordinamenti locali hanno dato, rendendo il testo che oggi stiamo approvando — certo, con qualche perplessità, ma con grande convinzione per l'obiettivo che si delinea nel nostro paese — valido per realizzare una legge organica.

Questo provvedimento è oggi al nostro esame per l'approvazione, ma si deve attendere anche l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Le norme introdotte vanno al di là delle disposizioni tecnico-industriale sulla produzione dei detersivi sintetici; esse abbracciano invece il problema dell'inquinamento, soprattutto per quanto riguarda la grave malattia che ha colpito le acque mari-

ne, orgoglio del nostro paese, ed in modo particolare il mare Adriatico. Quali sono le peculiarità?

Innanzitutto si tratta di un provvedimento con intendimenti programmatici. Si parla di riduzione del fenomeno della eutrofizzazione delle acque interne e costiere, conseguibile attraverso l'abbattimento della percentuale di fosforo presente nei detersivi sintetici, ma soprattutto promuovendo la diffusione degli impianti di depurazione idonei alla defosfatazione. Credo che questo sia l'aspetto più peculiare ed in definitiva più importante del provvedimento: non la riduzione soltanto della percentuale di un elemento chimico, ma l'avvio di una fase di ricostruzione che ha come obiettivo finale la completa defosfatazione dei detersivi e nello stesso tempo il disinquinamento del mare Adriatico.

Il secondo aspetto di rilievo è caratterizzato dalla gradualità dell'intervento. Si è voluto tener conto delle legittime esigenze affacciate dall'apparato produttivo e quindi si sono fissate alcune scadenze — peraltro già presenti anche nel decreto-legge del Governo e ulteriormente presenti nel provvedimento in esame — fissate al 30 giugno 1986, per la riduzione della percentuale al 2,5 per cento ed al 30 giugno 1987 per la ulteriore riduzione all'1 per cento.

Il terzo aspetto è quello del controllo organico attraverso il piano di monitoraggio. Credo che l'intervento del senatore Bompiani abbia messo a fuoco non solo l'importanza di questo dettato legislativo, ma soprattutto l'impegno che attraverso esso si assume per raggiungere gli obiettivi che il provvedimento si propone: ossia il traguardo della percentuale dell'1 per cento sarà possibile soltanto attraverso un controllo organico. Quindi, la piena efficienza di un impianto di monitoraggio diviene il presupposto fondamentale dell'impianto legislativo della norma.

Signor Presidente, sono questi i motivi che inducono il Gruppo democratico cristiano ad approvare e con piena convinzione il provvedimento al nostro esame.

Mi sia consentito anche, in chiusura del mio intervento, rivolgere un ringraziamento a tutti i Gruppi che hanno collaborato alla

stesura del testo che oggi è sottoposto al nostro esame, ma in particolare al relatore democratico cristiano, senatore Foschi, che tanto si è adoperato e che tanto impegno ha profuso per conciliare le opposte tendenze, sposando infine una causa che sembrava una causa persa, cioè quella di raggiungere pienamente gli obiettivi che, anche attraverso una gradualità di tappe, infine, hanno raccolto un consenso pressochè unanime. Se il ringraziamento al senatore Foschi è condiviso, credo debba essere anche esteso un ringraziamento a tutto l'impegno profuso dal Gruppo democratico cristiano, dai Presidenti della Commissione industria e sanità, che hanno saputo condurre a termine l'esame di questo provvedimento, nonostante le molte perplessità e gli ostacoli che si sono incontrati. Il Gruppo democratico cristiano quindi esprimerà il proprio incondizionato consenso. (*Applausi dal centro*).

SIGNORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Solo pochissime considerazioni, signor Presidente, perchè a conclusione dell'esame di questo provvedimento devo registrare meglio il giudizio che avevo espresso all'inizio, sul quale pesavano maggiormente le perplessità che le valutazioni positive. Dopo il voto espresso dai vari Gruppi in quest'Aula, riengo di dover dire esattamente il contrario, preoccupandomi in parte per questo apprezzamento che forse darà un'esca agli avversari della riduzione del fosforo e, credo, ad ulteriori polemiche, ma non posso farci nulla se qualche volta il Senato lavora bene. Ma vi è anche un elemento marginale, e tuttavia di segno negativo, verificatosi in quest'Aula, che riguarda l'uso dell'NTA e tutta la polemica sollevata dal mio ordine del giorno — che era delle Commissioni — che mi convince ancora di più ad esprimere questa valutazione positiva su un provvedimento che resta parziale perchè non arriva all'abbattimento totale del fosforo nei detersivi, ma si ferma in pratica al 2,5 per cento con una eventuale riduzione

all'1 per cento. Effettivamente non si può procedere riducendo l'uso di sostanze nocive ed aggiungendone altre di tipo diverso e la resistenza di taluni Gruppi di questa Assemblée ad accettare anche una semplice raccomandazione al Governo di non autorizzare l'uso indiscriminato dell'NTA, mi conferma che non siamo ancora maturi per poter giustificare, soddisfacendo tutte le preoccupazioni anche sanitarie, un abbattimento totale del fosforo nei detersivi. Ma, tanto meglio così; per il momento ci fermiamo a metà e intanto non vi saranno rischi di diffusione di altre sostanze pericolose.

Solo una parola sulle riserve che il Ministro ha sollevato sulla norma che riguarda la pubblicità e che non vorrei fosse drammatizzata oltre il giusto. Del resto la necessità di un qualche tipo di controllo e comunque di temperare la pubblicità è riconosciuta già per alcuni prodotti particolari come, ad esempio, le sigarette e le medicine. Nessuno può dire che certi obblighi decisi dalla legge a carico di chi lancia messaggi pubblicitari sui medicinali portino a far credere alle persone che le medicine siano solo «veleno»; in fondo sappiamo che sono «veleno» in maniera relativa. Lo stesso non si può dire per questa norma. Io direi che invece si fa un tentativo opposto, cioè quello di tentare di rendere reale l'abbassamento del fosforo al 2,5 per cento, cercando di evitare che gli utenti aumentino le dosi subendo l'opera di persuasione di coloro che sono all'origine della catena di distribuzione di questi prodotti e del consumo, cioè i produttori. Forse contro la volontà degli industriali e dei produttori si riuscirà a ottenere che questa industria, oltre a conseguire altissimi profitti, contribuisca anche ad un cambiamento di cultura in materia.

Vorrei dire infine, con molta calma, sia al relatore che al senatore Bompiani che, in merito all'incidente relativo all'ordine del giorno sull'NTA, non mi sembra giusto addossare ai funzionari nè errori, nè manovre a favore di una qualche parte politica. Si è trattato di un fenomeno di disattenzione del quale non mi meraviglio perchè alla fine anch'io stentavo a capire come procedeva l'esame del provvedimento. Il resoconto par-

lamentare riporta con precisione quello che è avvenuto, cioè la trasformazione di un emendamento in un ordine del giorno che è stato approvato da una maggioranza. Sfortunatamente per il senatore Foschi in quel momento la maggioranza non era della Democrazia cristiana, ma del Gruppo comunista e, caso raro, radicale. Quindi non vi è nulla da drammatizzare, però non vorrei che passasse una notizia inesatta nei resoconti parlamentari.

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Poche parole, signor Presidente, per ribadire il nostro voto favorevole, già annunciato dal senatore Felicetti in sede di discussione generale; un voto convinto che deriva da un giudizio meditato sul lavoro svolto prima dalla 10^a Commissione e poi dalle Commissioni riunite industria e sanità, un voto che vorrebbe sottolineare — e mi permetto con queste considerazioni di continuare a discutere con il senatore Aliverti — la novità di questo provvedimento, non la sua continuità con una storia di decenni.

Si tratta di un provvedimento importante per il suo contenuto specifico e anche per alcuni significati generali che esso ha nella storia recente del nostro paese. Intanto ha una straordinaria importanza la novità che introduciamo perchè affrontiamo i problemi di un mare ferito a morte dall'inquinamento, un mare che rischia di diventare deserto, un mare attorno al quale le fiorenti attività economiche oggi esistenti si sarebbero piano piano spente. E affrontiamo questo problema con un grande sforzo di risanamento che non si nasconde di essere solo al primo atto, ai primi passi di una lunga strada. Infatti abbiamo affrontato le cause dell'inquinamento derivante dalla presenza del fosforo nei detersivi, ma questa è solo una delle cause dell'eutrofizzazione. Sappiamo benissimo che ci sono altre cause; ce lo hanno spiegato gli scienziati e i tecnici e c'è una vasta letteratura in proposito. L'attento lavoro della 10^a Commissione ha messo in luce questo

aspetto. Fra le altre cause dell'inquinamento vi sono l'agricoltura, la zootecnia, gli scarichi civili, l'inquinamento industriale. Quindi abbiamo compiuto solo i primi passi. Tuttavia questi primi passi sono stati fatti attraverso un lavoro nel quale la discussione e le polemiche sono sempre sfociate in decisioni e in atteggiamenti unitari e costruttivi da parte dei diversi Gruppi politici. In definitiva, innanzitutto l'azione del Parlamento non è stata vincolata da nessun gruppo di pressione, da nessuna *lobby* creata nel nostro paese su questo argomento, e in secondo luogo si è collegata democraticamente in maniera positiva all'azione delle regioni, all'azione dei sindacati, all'azione dei centri di ricerca scientifica, all'azione di forze politiche e sociali che sono interessate a questo problema vitale. E non abbiamo dimenticato, cercando di risanare l'Adriatico ferito a morte, cercando di impedire la decadenza economica di intere regioni italiane, senatore Bompiani, il punto di vista di cui lei molto autorevolmente e molto seriamente si è fatto portatore: non l'abbiamo affatto dimenticato.

Sappiamo che esiste un punto di vista che riguarda la salute dell'uomo che è ancora più importante delle ferite — diciamo così — economiche che l'eutrofizzazione potrebbe arrecare, che è ancora più vitale per il nostro popolo e per il nostro paese. Ma sappiamo che, se non avessimo compiuto questi primi passi, anche lo studio dei sostituti del fosforo, anche la ricerca sui sostituti del fosforo che devono garantire la salute dell'uomo sarebbe stata rallentata.

Facciamo questi primi passi convinti che essi stimolino la ricerca, stimolino l'impegno non solo dell'Istituto superiore della sanità, non solo del Parlamento nel legiferare e del Governo nell'applicare le leggi, ma anche delle regioni interessate, anche dei centri di ricerca autonomi e delle stesse imprese, al fine di trovare sostituti del fosforo che garantiscano la salute dell'uomo.

L'NTA, lo sappiamo benissimo, è un problema aperto per molti paesi: per il nostro, come per il Canada o per la Svizzera. La Svizzera, essendo un paese di proporzioni limitate e rischiando di avere poca acqua rispetto agli abitanti, ha deciso di non ado-

perarlo. Il Canada può adoperarlo anche in considerevoli quantità, perchè ha a disposizione un territorio immenso ed acque molto abbondanti. New York invece, che ha la concentrazione di popolazione che tutti sanno, ha deciso di non adoperarlo. Forse gli studi che si stanno facendo in Italia ci faranno arrivare alla stessa conclusione a cui è giunta la città di New York.

Dopo la sperimentazione di quelle poche tonnellate, che sono state autorizzate dall'Istituto superiore di sanità, probabilmente ci troveremo costretti a legiferare in materia vietando l'uso del NTA. Probabilmente scopriremo che la posizione della Svizzera e di New York è quella più giusta. Ma comunque proprio il provvedimento di legge che stiamo votando apre questo discorso in maniera costruttiva con le aziende, con le regioni, con l'Istituto superiore della sanità e dà il tempo (molti mesi, anzi due anni) per arrivare a decisioni che siano razionali e consapevoli.

Quindi, senatore Bompiani, nel momento in cui compiamo dei passi decisivi per salvare l'Adriatico dal punto di vista dell'eutrofizzazione, che è il punto di vista ecologico, ma con una certa prevalenza del momento economico, perchè un Adriatico desertico avrebbe reso difficili le attività economiche sulla costiera e comunque avrebbe anche eliminato (o, se non eliminato, diminuito fortemente) tutte le forme di vita esistenti in quel mare, probabilmente la nostra azione è molto più vasta del problema economico qui richiamato. Tuttavia riconosciamo che c'è un punto di vista ancora più alto, di cui vogliamo tenere conto.

Nostro convincimento è l'assoluta coerenza del disegno di legge elaborato, e quindi del decreto, con le motivazioni di ordine più generale di cui lei stesso si è fatto qui portatore.

Con questo impegno votiamo a favore, con l'impegno di chi fa alcuni passi nel senso del risanamento ecologico ed è deciso a compiere tutto il suo dovere per andare oltre e per fare passi ulteriori verso tale risanamento, affrontando le cause di inquinamento che derivano dalle attività agricole e zootecniche, verso la costruzione di impianti che garantiscano che gli scarichi civili non inqui-

nino e soprattutto che salvaguardino la salute del popolo italiano, in particolare delle popolazioni rivierasche.

Ma c'è una novità, cari amici senatori e caro Presidente, relativa al voto che ci accingiamo a dare e che io credo dobbiamo sottolineare, in quanto va oltre il merito del provvedimento. Per la prima volta nelle Aule parlamentari la contrapposizione mitologica tra l'intervento di risanamento ecologico e l'intervento per stimolare lo sviluppo e le attività economiche cade e ci accorgiamo che l'intervento per il risanamento ecologico, per ripulire le acque, l'aria, la terra, andando anche oltre il merito di questo provvedimento, è legato alla propulsione delle attività economiche, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, della possibilità di espandere anche il progresso economico. Questa contrapposizione tra il verde dell'ecologia e tutti i diversi colori, come, per me, permettetemi, senatori democristiani, il rosso del progresso economico...

FOSCHI, *relatore*. Il progresso non è solo rosso.

MARGHERI. ...questa contrapposizione — dicevo — viene a cadere e ci troviamo in una situazione in cui diverse culture hanno confluito in una decisione che insieme promuove il risanamento e lo sviluppo delle attività economiche.

È vero che c'è stato tra noi un punto di contrasto rispetto al quale non voglio nascondermi dietro un dito. Secondo me, era giusto che questa coesione, questa coerenza tra le attività di risanamento ecologico e di propulsione economica non facesse pagare nessuno, non facesse pagare neanche i lavoratori di Crotone o di Porto Torres. È giusto, rimane giusto, resterà giusto nel dibattito su questo provvedimento alla Camera e nel prossimo dibattito che faremo sulla legge per la Calabria, resterà giusto nel dibattito sulla legge finanziaria che noi promuoviamo iniziative che consentano a quelle aziende, a quelle fabbriche, a quegli impianti che producevano i polifosfati di trasformare le loro attività economiche, garantendo sempre i livelli di occupazione. Era giusto che ci caricassimo anche di questa responsabilità.

Per questo noi, pur prendendo atto del fatto di essere stati in minoranza sull'emendamento che riguardava lo stanziamento per la riconversione industriale, avendo ascoltato attentamente le obiezioni del Governo e degli altri Gruppi politici, secondo cui ciò che era sbagliato era la copertura, non il merito della questione, ribadiamo la nostra intenzione di continuare la battaglia per la ristrutturazione industriale a Crotone, a Porto Torres, dovunque vi siano aziende che producono i polifosfati.

Comunque, la novità di diverse tendenze culturali che si incontrano per prendere una decisione che non solo non mette contro ecologisti ed economisti, ecologisti e coloro che vogliono il progresso economico, ma li associa in un unico sforzo, vogliamo sottolinearla: è una novità che probabilmente, onorevole Zanone, farà piacere soprattutto a chi ha la responsabilità di portare un Ministero per ora fragile, che non ha grandi poteri, che non ha grandi capacità di penetrazione e di intervento nella realtà sociale a contare di più, a pesare di più nelle grandi scelte, ad indicare nuove strade al nostro paese. E fa piacere a noi, ad una parte politica che è convinta che il risanamento ecologico del nostro paese, il risanamento delle acque, dell'aria, della terra è anche un grande affare economico, un grande elemento di sviluppo economico.

Con questo spirito partecipiamo allo schieramento unitario che si è determinato in quest'Aula, continuando a lavorare su questo terreno, non mitizzando niente, nè il merito di quello che abbiamo fatto nè lo schieramento che abbiamo contribuito a costruire, ma certo considerandone la grande rilevanza e invitando tutti a prendere atto dello sforzo compiuto, soprattutto invitando i Gruppi che dovranno affrontare la stessa discussione alla Camera a far sì che nei tempi stabiliti i passi compiuti qui si facciano anche nell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro la soddisfazione del mio Gruppo e, se mi è consentito, anche la mia personale, essendo residente in una città bagnata dall'Adriatico e che dallo stesso trae gran parte dei mezzi necessari alla sua economia, così come del resto tutti i comuni della Riviera, dichiaro, dicevo, la soddisfazione del mio Gruppo per il provvedimento che stiamo per votare, che rappresenta un primo vero intervento, anche se con effetti limitati, nella lotta all'inquinamento dei mari italiani e in particolare dell'Adriatico ed al quale mi auguro ne seguano altri determinanti per sconfiggere i gravi mali che l'affliggono e che tendono ad aggravarsi giornalmente. Le norme di contenimento delle sostanze fosforose nei detersivi per combattere l'eutrofizzazione costituiscono il primo, urgente atto da assumere per arrestare i processi degenerativi in atto soprattutto, come dicevo poc'anzi, nelle acque del mar Adriatico.

Non debbono sussistere quindi perplessità o remore sull'opportunità di un decreto-legge che intervenga con effetti immediati, tanto più che nello stesso è stata recepita gran parte dei contenuti del disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 981, al quale hanno lavorato con molto impegno e proficui risultati il Presidente, il relatore ed i colleghi della Commissione industria. Occorre infatti valutare la portata del provvedimento, superando possibili prese di posizione, in qualche caso strumentali, di coloro che, dietro l'esigenza, peraltro da tutti condivisa, di misure organiche ed efficaci per la tutela dell'ambiente da tutti gli agenti inquinanti, criticano il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Esistono infatti nel nostro caso prescrizioni obiettivamente utili, rapidamente applicabili e relativamente semplici che possono dispiacere al più presto benefici risultati di impatto ambientale. Una nuova disciplina, cioè, che si muove nella direzione giusta della salvaguardia biologica e dell'equilibrio naturale dell'ambiente; che risponde all'emergenza già scattata e che già viviamo drammaticamente; che è diretta infine a contribuire a tenerci lontano da quel micidiale punto di non ritorno rappresentato dal degrado irre-

versibile e dalla distruzione dei cicli biologici spontanei, che disperderebbe irreparabilmente l'immenso patrimonio naturale del nostro paese ed impoverirebbe il serbatoio di risorse delle generazioni future.

Dobbiamo peraltro considerare che, per quanto limitate possano essere rispetto alla portata dei problemi che investono la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali del paese nel suo complesso, le misure in questione hanno lo scopo non secondario di un recupero già nel breve periodo di effetti economici anche indotti dalle attività turistiche tipiche delle zone più flagellate dai fenomeni di eutrofizzazione. La buona stagione turistica che quest'anno abbiamo registrato e che è risultata positiva per il riequilibrio dei nostri conti con l'estero sarebbe stata una stagione eccellente se non si fossero così gravemente alterate le condizioni ecologiche di alcune zone costiere, mete tradizionali di turismo straniero che si è diretto verso altri paesi. Dobbiamo quindi preoccuparci di tutelare le nostre ricchezze naturali anche nella prospettiva economica di un rapido e duraturo recupero delle nostre quote di mercato nell'ambito dei flussi turistici internazionali. Le proteste che si raccolgono, infatti, non sono solo quelle di cittadini ma soprattutto quelle di operatori economici. Gli interessi che vengono tutelati sono quelli superiori del benessere e della ricchezza del paese.

Non ci sono quindi riserve da parte nostra, anzi c'è soddisfazione da parte del Gruppo socialista che vota compatto il provvedimento. Viene spontaneo nell'occasione esprimere l'auspicio che il decreto venga convertito nei tempi prescritti e possa essere rapidamente seguito da ulteriori, altrettanto valide misure di tutela ambientale.

Siamo però consapevoli che questo provvedimento segna la prima tappa di un lungo cammino che dovrà essere percorso senza tentennamenti e con la convinzione che, se non vi sarà la collaborazione di tutti gli organi preposti alla tutela ambientale, gli sforzi fin qui compiuti o che verranno compiuti saranno stati o saranno vani.

È auspicabile quindi che a questo provve-

dimento urgente ne seguano altri più organici che segnino definitivamente l'arresto di un processo di degrado e di inquinamento ormai non più tollerabile da un paese civile.

Speriamo infine che alla sensibilità dell'Esecutivo, che ha provveduto a destinare con la legge finanziaria del 1986 consistenti finanziamenti, si aggiunga quella degli organi preposti alla realizzazione delle opere, dal momento che a tutt'oggi, nonostante l'esistenza di consistenti fondi stanziati con precedenti leggi dello Stato, poco si è fatto per la tutela dell'ambiente ed in particolare per quanto concerne la condizione molto preoccupante del mare Adriatico.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi convinco, seppur ne avessi avuto bisogno dopo questa discussione, della giustezza delle osservazioni che ho tentato di fare come medico sul piano puramente scientifico durante un intervento che, ripeto, doveva focalizzare quello che mi pare sia stato eluso o di cui non si prenda quella importante visualizzazione che il presidente Bompiani ha ritenuto di dover fare giustamente con un emendamento che avrebbe dovuto far corpo con questo disegno di legge che state per approvare.

Il metodo che è stato usato è assolutamente irrazionale e scarsamente finalizzato. Questo provvedimento è stato portato avanti in un'improvvisa condizione di compromesso mettendo da parte problemi importantissimi che pur hanno visto consumare le energie e le conoscenze non soltanto nostre, dei membri della Commissione sanità, ma anche di quei tecnici e di quegli specialisti del settore che abbiamo ritenuto doverosamente di dover ascoltare per non assumerci delle responsabilità che non sono soltanto di tipo economico, ecologico ed industriale, anche se dobbiamo tenerle presenti, comportando delle implicazioni gigantesche che andranno a colpire la salute non soltanto del nostro suolo

ma anche delle nostre genti e di cui non si vuol sentir parlare.

Ripeto che il presidente Bompiani insieme a tutti coloro che hanno visto il vero cuore del problema, cioè la pericolosità di queste frettolose considerazioni e conclusioni cui giungete per eludere i problemi fondamentali, avrebbe avuto diritto di ritenere che l'abbattimento del fosforo è una cosa facilissima da conseguire e che è anche abbastanza facile far subentrare il composto chimico che è l'NTA nei detersivi. Cos'è l'NTA? Il fosforo siamo abituati ad averlo addosso; la nostra struttura ossea è fatta anche di fosforo; di NTA sicuramente non è fatto nessuno.

Emerge di conseguenza una serie di problemi che si innestano su quelli dimenticati o accantonati nel testo del provvedimento. Un ordine del giorno, in cui è stato trasformato un emendamento che ritengo avrebbe dovuto essere inserito in questo disegno di legge, non basta a fugare da una parte le responsabilità e dall'altra parte i pericoli. È un avvertimento, accontentiamoci intanto di questo.

Tutti i disegni di legge sono definiti «travagliati» ma qui si esalta il compiacimento nel licenziarli tra i dubbi e le perplessità che rimangono loro addosso. Quel che è pericoloso è aver sentito dire ancora una volta: «tanto dovremo ritornarci sopra». Si lavora per mesi e poi si arriva a concludere con tanta frettolosità con questa parvenza riparativa che tanto dopo si tornerà sui problemi. Ma in questo modo non facciamo altro che complicare il nostro lavoro senza risolvere i problemi che pur portiamo avanti cercando di affrontarli nella maniera più razionale e finalizzata possibile.

Il Movimento sociale italiano prende atto della grave irresponsabilità con cui è stato condotto il dibattito e la conclusione di esso. Il disegno di legge sulla eutrofizzazione era il momento di risolvere il problema generale dell'inquinamento; tolto il fosforo dai detersivi, aumentato l'NTA forse diminuiranno la algazione ma non risolveremo il problema del nostro *habitat* producendo altri pericoli. Mi sembra che tutti si siano preoccupati giustamente della perdita bellezza del mare Adriatico: siamo arrivati all'estetismo, e sia-

mo d'accordo; ma il fatto che si sia condotta ancora una volta una guerra falsa e bugiarda è la conferma di come si portino avanti in maniera squinternata i nostri provvedimenti con i quali, come Parlamento, dovremmo assicurare l'opinione pubblica e la vita dei nostri cittadini.

A mio avviso l'euforizzazione di quest'Aula ad un certo punto si è sostituita alle perplessità e alle stanchezze di un lungo lavoro fatto insieme. Ebbene l'euforizzazione sta crescendo, tutti andrete via abbastanza soddisfatti perchè tanto qualcosa è stato concluso dopo tanti mesi. Avremo sicuramente una diminuzione dell'algalazione e una modificazione dell'eutrofizzazione, ma non è tutto là il nostro guasto. Quando andremo a studiare gli effetti del monitoraggio dell'NTA, che è condotto su situazioni irrazionali ed infondate e, nei cui confronti non abbiamo alcun elemento di parametro, non vorrei che si debba effettuare il monitoraggio su una condizione di conclamata patologia dell'uomo e degli animali.

Questi sono i pericoli derivanti dal modo in cui si portano avanti le vostre soluzioni. Non basta monitorare! Ma che cosa monitoriamo, se non conosciamo gli effetti dell'NTA? Basti pensare che esso viene bevuto in Canada, ma può essere bevuto, usato e ingerito anche da noi. Non ne conosciamo i passaggi metabolici, non ne conosciamo gli accumuli, sappiamo solo che esso rimuove dal nostro organismo i minerali pesanti, per adesso!

Queste vi potranno sembrare delle cose lontane, ma, signori colleghi, stiamo parlando della salvaguardia della salute del nostro corpo! Facciamo diminuire il fosforo, azzeriamolo, introduciamo questo prodotto di cui non sappiamo assolutamente niente (in tutto il mondo si va a tentoni), monitoriamo: forse un domani avremo le cartelle cliniche per monitorare meglio.

È per questo che veramente, oltre che deluso, sono ancora una volta preoccupato. Per queste ragioni debbo confermare il voto contrario, a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

BASTIANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo liberale al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di abbattimento del fosforo.

Vi è un elemento di particolare soddisfazione da parte dei liberali in questo voto favorevole, perchè la conversione in Senato di questo decreto-legge segna uno dei successi dell'azione del Ministero dell'ecologia, Ministero che speriamo presto di veder chiamato Ministero dell'ambiente, superando le molte, le troppe resistenze che anche in questi giorni si incontrano nei confronti della istituzione di un Ministero che risponda in modo nuovo alle esigenze nuove della società, in materia di difesa ambientale.

Il Gruppo liberale che aveva partecipato con propria firma anche al disegno di legge di iniziativa parlamentare, valutando fin dall'inizio, senza alcuna gelosia, l'opportunità che il Governo anticipasse con decreto alcune norme, proprio per garantire l'operatività di una azione attiva di contenimento del processo di degrado del mare Adriatico, richiama, come un dato positivo del dibattito che si è svolto, il fatto che un'occasione di scontro — poteva esserci una conflittualità anche sul piano della forma tra un provvedimento del Governo ed un disegno di legge di iniziativa parlamentare — si sia invece trasformata in una positiva occasione di approfondimento legislativo.

Desidero però sottolineare, in chiusura di questo intervento, alcuni elementi che sono stati con grande precisione e con grande competenza portati nel dibattito dal presidente della Commissione sanità, senatore Bompiani, che ci inducono a qualche realismo nel valutare il provvedimento, nel considerare come la battaglia per un ambiente migliore la si vinca non tanto conquistando titoli sui giornali, ma mettendo in atto disposizioni di legge che abbiano contenuti di serietà verificati e che abbiano anche elementi di gradualità che ne consentano l'applicazione in assoluta sicurezza. Sono personalmente convinto che tutte le disposizioni contenute nel provvedimento che questa sera stiamo per approvare abbiano questi elementi di realismo.

Come liberali non vorremmo che per dar soddisfazione a chi vuole conquistare più popolarità su questa battaglia si facessero correre al paese due rischi entrambi gravi e pericolosi: il primo di accelerare l'introduzione di prodotti non sufficientemente verificati rispetto alle conseguenze negative che potrebbero derivarne e il secondo di individuare tempi non realisticamente praticabili, ricadendo quindi — lasciatemi usare un'espressione forte — in un calvario cui spesso sono state assoggettate le leggi sull'ambiente, e ricordo in proposito la legge Merli. Il Gruppo liberale esprime pertanto queste riserve, che non ci impediscono tuttavia di confermare un voto favorevole ad un provvedimento che ascriviamo all'azione del Governo ed in particolare all'azione dei liberali nel Governo. *(Applausi dal centro)*.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano vota questo provvedimento con particolare entusiasmo. Esso è il frutto anche dell'opera tenace condotta da noi ed in particolare dal senatore Gualtieri, nostro presidente. Siamo soprattutto lieti che l'azione condotta dal Parlamento, che era già arrivato a varare un testo completo, sia stata recepita dal Governo il quale ha presentato un decreto-legge che questa sera convertiamo in legge, con il vantaggio di rendere immediatamente operative le norme in esso contenute.

Esprimo soddisfazione anche per una questione di ordine generale e cioè che i problemi dell'ambiente vengano sempre più sentiti da tutte le forze politiche. Si tratta infatti di una questione essenziale, che deve sempre essere all'ordine del giorno della nostra vita pubblica, perchè fondamentale per la qualità della vita del nostro popolo, per una vita che consenta di affrontare l'avvenire con più tranquillità di fronte ai pericoli che il progresso industriale, sia pure auspicabile, ha prodotto sulla situazione generale dell'ambiente. Certo, i problemi vanno contempora-

ti, ma riteniamo che in questo provvedimento il contemperamento sia stato congruamente trovato per far fronte ad un problema di assoluta urgenza ed ormai divenuto drammatico, specie per il mare Adriatico. *(Applausi dal centro-sinistra e dal centro)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1488 nel suo articolo unico, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 981.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Interventi per lo sviluppo della regione Calabria» (1000) *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria».

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 26 settembre, a seguito della reiezione dell'articolo 1, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, aveva disposto il rinvio in Commissione degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti.

Invito il relatore a riferire sui lavori della Commissione.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, non sto a ricordare i precedenti e l'iter travagliato di questo provvedimento, perchè credo che siano noti a tutti. Benchè si ricominci l'esame del disegno di legge a partire dall'articolo 1, non intendo fare una relazione di ordine generale in quanto questa è stata già fatta e gli scopi che il provvedimento nella sua generalità intende perseguire sono già stati

ampiamente illustrati nella relazione dello scorso marzo.

Desidero solo soffermarmi sulla nuova struttura che è stata data al provvedimento che, come ricorderete, si divide in due capitoli: un primo capitolo destinato ad affrontare le questioni del risanamento idrogeologico della regione Calabria ed un secondo capitolo invece che riguarda gli incentivi alle attività produttive per lo sviluppo della Calabria in generale. Per quanto riguarda la prima parte, devo dire che il nuovo testo conferma il finanziamento di 3.170 miliardi già previsto dal testo precedente, con una nuova collocazione del finanziamento stesso, anziché all'articolo 1, all'articolo 9.

Per quanto riguarda i primi nove articoli, la modificazione di carattere sostanziale è contenuta nell'articolo 1, laddove si precisa in cosa debba consistere l'intervento a cui la regione Calabria viene autorizzata per un piano generale di interventi nel campo idrogeologico, nel consolidamento e nel trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto, nell'assetto forestale e degli impianti di bonifica, nell'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico e nelle opere civili complementari. I punti fondamentali di novità sono costituiti dal fatto che questo piano generale di intervento va coordinato con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, il che significa la attribuzione di ulteriori risorse rispetto ai 3.170 miliardi che sono poi previsti dall'articolo 9. Altro punto è quello che la valorizzazione delle risorse naturali deve avere particolare riguardo alle zone interne oltre che ai completamenti già realizzati con le precedenti leggi che avevano stabilito gli interventi speciali per la Calabria.

Per quanto riguarda la seconda parte del provvedimento (vi sono poi nei successivi articoli alcuni emendamenti di carattere particolare che illustrerò via via che essi verranno trattati) vorrei porre in luce soprattutto questo fatto: che per gli interventi di incentivazione e alcuni interventi specifici, cura della Commissione nella redazione del nuovo testo è stata quella di eliminare alcune disposizioni che si riferivano ad interventi di carattere particolare e settoriale, ed in parti-

colare alcune norme (relative, ad esempio, al collegamento aereo tra Sibari e Lametia Terme, alla valorizzazione delle risorse termali e delle terme della Sibaritide, al sistema informatico, al completamento del porto di Sibari, ai porti turistici e per la pesca) che comportavano complessivamente stanziamenti per 94 miliardi. Tutti questi interventi sono stati ricompresi in una norma generale, contenuta nell'articolo 16 del nuovo testo, attribuendo uno stanziamento speciale alla regione Calabria di 267 miliardi (con uno stanziamento ulteriore di 91 miliardi recepito dai 94 miliardi risparmiati in quei particolari settori) e affidando ad essa l'individuazione dei comparti nei quali devono essere fatti gli interventi, che si riferiscono in via generale a norme che erano state previste in via particolare, come quella relativa ai porti turistici, quella sul sistema informatico, o quella sulla valorizzazione delle risorse termali.

In sostanza, attraverso questi emendamenti, si è voluto attribuire alla regione una facoltà di programmazione secondo intenti e decisioni proprie relativamente a determinati interventi.

Queste sono le modifiche di carattere essenziale che sono state apportate dalla Commissione. Illustrerò le modifiche di carattere particolare nel corso dell'esame dei singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. La regione Calabria è autorizzata a realizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano generale di interventi, coordinato con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, della durata di nove anni a decorrere dal 1985, finalizzati a valorizzare le risorse naturali con particolare riguardo

alle zone interne e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale per:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini;

b) il consolidamento e trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, nonché per la prevenzione e l'adeguamento antisismico;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonché l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti al demanio statale e a quello regionale;

d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata mediante la conversione boschiva ed il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;

e) le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione e alla gestione delle attività sopraindicate.

2. Per l'attuazione dei predetti interventi la Regione Calabria elabora e propone i relativi piani organici ed i programmi esecutivi da approvarsi entrambi da un comitato istituito nell'ambito del CIPE, presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e composto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Sono chiamati a partecipare alle riunioni altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.

3. I piani organici di intervento, da compilarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individueranno, tenuto conto degli strumenti urbanistici approvati, le destinazioni provvisorie e defi-

nitive del territorio di ciascun bacino idrografico, ne rileveranno le caratteristiche geopedologiche ed i rischi di frane, le risorse idriche utilizzate e le relative modalità d'uso, il completamento delle opere di difesa già eseguite e indicheranno le opere integrative da compiersi ai fini della difesa idrogeologica, della correzione dei corsi di acqua e della difesa dei terreni contermini, del consolidamento e dell'eventuale trasferimento di zone abitate, nonché degli interventi forestali ed agro-pastorali necessari a migliorare la produttività delle coperture vegetali e delle relative utilizzazioni. Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera c) del precedente comma 1, i piani dovranno contenere mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio dei comuni interessati, accompagnate da programmi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici.

4. Per i comuni che necessitano di opere di consolidamento o di trasferimento, oltre a quelli indicati nel successivo articolo 10, si fa riferimento agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1968, n. 437.

5. I programmi esecutivi, da compilarsi entro novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione dei singoli piani di intervento, articolano gli interventi specifici, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i sistemi di esecuzione, in relazione anche ad un contingente massimo di giornate lavorative da impiegare, nonché le relative procedure amministrative.

6. Per la predisposizione dei piani organici di intervento e dei programmi esecutivi è attribuita alla Regione una anticipazione pari allo 0,50 per cento del contributo speciale complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 9».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, mi sono già soffermato su questo emendamento che quindi può essere senz'altro dato per illu-

strato. Voglio solo ricordare che il significato di questo emendamento, che è stato concordato in Commissione e che ritengo possa essere recepito da tutte le forze politiche, è quello di stabilire che il piano generale di interventi, che ha a disposizione la somma di 3.170 miliardi, va coordinato con i progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari con la possibilità di maggiori risorse. È stata recepita la necessità di un particolare riguardo alle zone interne.

È stato proposto un emendamento relativamente alla questione del trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, con l'indicazione del fatto che l'intervento deve tener conto anche della prevenzione e dell'adeguamento antisismico. Mi pare che non vi sia nulla da aggiungere riguardo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRASCA. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta. Indubbiamente si è fatto tardi ed evidentemente questo disegno di legge per lo sviluppo della regione Calabria deve essere nato sotto una cattiva stella. Vediamo che alcuni colleghi non sono presenti, forse anche per la stanchezza dovuta alla giornata molto faticosa che oggi hanno dovuto trascorrere.

Affinchè attorno al problema della Calabria, e quindi attorno a questo disegno di legge, vi possa essere un impegno solidale da parte di tutti i Gruppi e da parte della maggioranza dell'Assemblea, vorrei propor-

re, a nome del Gruppo socialista, di esaminare l'eventualità di un rinvio a domani mattina.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, devo far presente a lei e all'Assemblea che la seduta di domani è dedicata allo svolgimento delle interrogazioni relative agli avvenimenti che tutti abbiamo presenti.

FRASCA. Indubbiamente le interrogazioni hanno la loro importanza, però questo disegno di legge avrebbe dovuto essere discusso molto prima.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, intendo esprimere il mio avviso contrario alla proposta testè avanzata dal senatore Frasca.

Questo disegno di legge ha avuto un *iter* molto travagliato. Abbiamo messo tutta la buona volontà e tutto il nostro impegno per farlo giungere in porto. Purtroppo in Aula è successo quello che sappiamo: ad un certo momento c'è stato un cambiamento di stanziamenti ed anche di criteri che ha reso impossibile il prosieguo dell'esame di questo disegno di legge.

Noi ne abbiamo fatto oggetto di nuovo esame in Commissione, perchè questo provvedimento di legge per la prima volta, come legge speciale, viene incontro alle esigenze eccezionali della regione più povera d'Italia. Adesso noi possiamo discutere, in quanto il problema va al di là dei Gruppi politici, se dare la preferenza alle zone di montagna, che sono le più povere e le più bisognose, o se invece privilegiare le zone di pianure, che sono quelle che hanno maggiori possibilità di sviluppo: non si tratta di un problema politico.

Quando, nel corso della discussione sulla legge che istituisce la Cassa per il Mezzogiorno, affrontammo questo problema, ricordo che Pastore, che senza dubbio era un uomo aperto alla socialità, sostenne che era più opportuno concentrarsi sulle zone di pianu-

ra. Io, che mi considero un uomo che cerca di stare su una linea di saggezza, sostenevo di dare anche alla montagna. Le dico questo, perchè si tratta di un problema che aveva diviso in quel momento il Gruppo politico a cui appartengo.

Non è possibile avere promesso a questa regione un intervento di proporzioni cospicue, che portava un contributo notevole, e poi rinviarlo con il pericolo di arrivare all'anno prossimo e di perdere lo stanziamento di quest'anno, anche perchè poi la Camera lo deve approvare. Quindi, signor Presidente, arrivati ad un certo punto, dobbiamo avere il coraggio, anche a costo di dare un dispiacere ad amici cari, anche a costo di addossarci impopolarità, di dire che occorre andare avanti.

Convinto di questo, chiedo ai colleghi di non aderire alla proposta di rinvio della discussione a domani, perchè io so cosa succederà domani: è iscritto all'ordine del giorno lo svolgimento delle interrogazioni e allo stesso tempo noi della Commissione bilancio siamo impegnati in una udienza conoscitiva con i rappresentanti delle regioni, oltre che con il Ministro del bilancio: non potrei essere qui domani. Allora formalmente chiedo con grande convinzione — e domando scusa al collega amico che ha chiesto il rinvio, perchè lo stimo, lo apprezzo e devo dargli atto di tutto il contributo che ha fornito su questo problema — che si voti stasera.

Mentre chiedo questo, signor Presidente, esprimo anche un atto di fiducia in tutte le forze politiche, perchè abbiamo discusso responsabilmente in Commissione. Il relatore è stato eroico nel cercare le convergenze, che sono state trovate, nello spirito di quanti, nella ricerca di punti d'incontro, su un piano non di sopraffazione ma di comprensione reciproca, hanno dato la loro collaborazione. Voglio sperare che anche i partiti che normalmente sono di opposizione di fronte a questo fatto agiscano con quel senso di responsabilità e con quella comprensione che ci ha caratterizzato. Con questi sentimenti la prego, signor Presidente e prego l'Aula di non rinviare la discussione: di ciò mi assumo in pieno la responsabilità.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRASCA. Signor Presidente, mi hanno rassicurato le dichiarazioni che ha fatto testè il presidente della Commissione bilancio, al quale do atto del contributo che ha dato per far avanzare la discussione del disegno di legge. Pertanto ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Piano economico forestale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la Regione redige entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

2. Tale piano, corredato della documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individuerà le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

3. Per la redazione del piano economico, che è approvato dal comitato di cui al comma 2 del precedente articolo 1, è attribuita alla Regione una ulteriore anticipazione dello 0,25 per cento del contributo speciale complessivo di cui al comma 1 del medesimo articolo.

COVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI, *relatore*. All'articolo 2 occorre fare una piccola rettifica in conseguenza dello spostamento del finanziamento dall'articolo

1 all'articolo 9. Pertanto il terzo comma dovrebbe finire, anzichè con le parole «di cui al comma 1 del medesimo articolo», con le altre «di cui al comma 1 dell'articolo 9».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo rettificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Valutazione dei piani e dei programmi - Intervento sostitutivo)

1. I piani organici di intervento e i programmi esecutivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono approvati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181. La valutazione dovrà tenere conto della rispondenza di detti piani e programmi agli obiettivi generali della presente legge.

2. Alla verifica dell'attuazione dei programmi esecutivi nonchè dei progetti di cui al successivo articolo 8 provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In caso di mancata predisposizione, nei termini fissati, degli elaborati di cui ai precedenti articoli 1 e 2, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di sessanta giorni, alla redazione dei piani organici di intervento provvedono congiuntamente i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di novanta giorni. I piani sono sottoposti all'approvazione del comitato di cui al comma 2 del precedente articolo 1.

4. Gli oneri connessi agli adempimenti previsti nel precedente comma 3 gravano sul contributo speciale di cui all'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno finanziario in cui sono stati sostenuti; a tal fine le som-

me necessarie, con decreto del Ministro del tesoro, sono iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

5. Per le attività di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ivi comprese le funzioni di supporto al comitato del CIPE previsto dal precedente articolo 1, comma 2, è autorizzata l'utilizzazione temporanea, entro il limite massimo di venticinque unità, di personale avente specifica competenza delle amministrazioni dello Stato rappresentate nel detto comitato. L'utilizzazione di tale personale è disposta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con i Ministri interessati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 2 e 4 con i seguenti:

« 2. Alla verifica dell'attuazione dei programmi esecutivi nonchè dei progetti di cui ai successivi articoli 6 e 8 provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica ».

« 4. Gli oneri connessi agli adempimenti previsti nel precedente comma 3 gravano sul contributo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 9 della presente legge, relativo all'anno finanziario in cui sono stati sostenuti; a tal fine le somme necessarie, con decreto del Ministro del tesoro, sono iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste ».

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVI, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

(Personale tecnico per la redazione degli elaborati progettuali)

Per la predisposizione dei piani di bacino, dei programmi e dei progetti esecutivi e del piano economico forestale, la Regione può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche, di consorzi di enti pubblici degli istituti delle università calabresi, di società a partecipazione statale specializzate nelle materie oggetto dell'intervento, nonché di liberi professionisti singoli od associati.

È approvato.

Art. 5.

(Espropriazioni ed occupazioni di terreni)

1. Per le espropriazioni e le occupazioni dei terreni necessari all'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 1, le opere stesse sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi della legislazione vigente.

2. Per le occupazioni necessarie alle opere di cui alla lettera d) dello stesso comma e per le eventuali acquisizioni od espropriazioni, si applicano le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e successive modificazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per le espropriazioni e le occupazioni dei terreni necessari all'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1, le opere stesse sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi della legislazione vigente ».

5.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrarlo.

COVI, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Esecuzione delle opere)

1. Ai fini della realizzazione delle opere previste nella lettera d) del comma 1 del

precedente articolo 1 e delle opere ivi previste nella lettera a), costituite da manufatti in terra e materiale vegetale, interessanti la stabilità delle pendici e gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini, non eseguibili a misura, è autorizzata l'esecuzione in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego esclusivo degli operai idraulico-forestali dipendenti dalle amministrazioni e dagli enti regionali, contenuti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442. I predetti elenchi sono depositati anche presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Per le altre opere riconducibili a quelle indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, eseguibili a misura, e per quelle di cui alle lettere b), c) ed e) dello stesso comma 1, è prescritta l'esecuzione in appalto mediante esperimento di licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nei capitolati di appalto per le opere ricadenti in comuni nei quali sono registrati meno di quaranta operai negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, deve essere prevista l'assunzione, in misura non inferiore al 50 per cento del totale della manodopera impiegata nelle singole opere, di lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, compresi negli elenchi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. Per le opere ricadenti in comuni nei quali sono registrati più di quaranta operai negli stessi elenchi, tutta la manodopera impiegata sarà prelevata dai predetti elenchi, fatta salva la facoltà di cui al comma 9 del presente articolo.

5. Le imprese appaltatrici possono esercitare la facoltà di richiesta nominativa per

l'assunzione dei lavoratori di cui al precedente comma 4. Eventuali richieste numeriche avanzate dalle imprese stesse per l'assunzione di tali lavoratori saranno soddisfatte dalla competente sezione di collocamento, nei limiti delle percentuali previste dal comma 3 del presente articolo, secondo l'ordine di precedenza stabilito sulla base della sola anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; a parità di anzianità di iscrizione sarà data preferenza ai lavoratori di età più elevata.

6. Qualora presso la sezione di collocamento competente non vi sia disponibilità di lavoratori da avviare ai sensi del precedente comma 5, le richieste saranno soddisfatte mediante avviamento di lavoratori, aventi gli stessi requisiti, disponibili in altri comuni.

7. La mancata accettazione dell'avviamento disposto su richiesta numerica comporta per il lavoratore interessato la cancellazione dall'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, e la decadenza dalle provvidenze di cui al comma 8 del presente articolo, qualora il posto di lavoro sia distante dal comune di residenza non più di cinquanta chilometri e comunque non più di un'ora di viaggio con i normali mezzi di trasporto pubblico. La mancata accettazione è segnalata dalla commissione comunale di collocamento alla Regione, che adotta a carico del lavoratore interessato i provvedimenti predetti.

8. Ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, che non abbiano prestato nell'anno solare 1985 il numero di giornate per il quale sono registrati nei predetti elenchi, viene corrisposto dalla Regione un compenso pari all'importo delle giornate non prestate, calcolato sul salario corrispondente dell'anno in cui si applica il compenso e maggiorato delle stesse indennità supplementari godute nel precedente anno di impiego. In tal caso

le giornate di lavoro pagate con le modalità dianzi indicate sono utilizzate dai comuni nei quali detti lavoratori risiedono per compiti corrispondenti alle qualifiche dagli stessi rivestite.

9. Le imprese appaltatrici possono assumere, con la procedura del passaggio diretto e immediato di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori idraulico-forestali dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, dalla Regione, dai consorzi e dagli altri enti regionali.

10. I lavoratori a tempo indeterminato assunti da imprese ai sensi del precedente comma 9, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, se di età non superiore a cinquanta anni, al raddoppio dell'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro; in caso di anzianità di servizio a tempo indeterminato superiore a dieci anni, l'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro sarà maggiorata soltanto del 50 per cento.

11. I lavoratori a tempo indeterminato che nel corso dell'anno, per ragioni connesse con eventi meteorologici o per necessità di organizzazione degli interventi o della tipologia dei lavori non possano essere utilizzati per più di 181 giornate lavorative, sono posti in cassa integrazione guadagni per un massimo di novanta giorni. In tale periodo i lavoratori stessi possono essere utilizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390. L'utilizzazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, viene disposta dai comuni di residenza per compiti corrispondenti alle qualifiche da essi rivestite, ferma restando a carico dei comuni la differenza tra il salario dovuto per intero e quello previsto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione Calabria provvede avvalendosi del contributo speciale autorizzato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La regione Calabria regolerà, con legge propria entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità degli interventi di cui all'articolo 1, i soggetti attuatori, l'impiego dei lavoratori forestali, nonché misure e incentivi finalizzati alla creazione di imprese singole e associate di lavoratori iscritti all'elenco di cui alla legge 4 agosto 1984, che avranno scelto l'esodo volontario previsto dall'articolo 7 della presente legge ».

6.1 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Esecuzione delle opere)

1. Ai fini della realizzazione delle opere previste nelle lettere c) e d) del comma 1 del precedente articolo 1 e delle opere ivi previste nella lettera a), costituite da manufatti in terra e materiale vegetale, interessanti la stabilità delle pendici e gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini, non eseguibili a misura, nonché delle opere civili di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo 1, è autorizzata l'esecuzione in economia per amministrazione diretta mediante impiego sia degli operai a tempo indeterminato che degli operai idraulico-forestali dipendenti dalle amministrazioni e dagli enti regionali, contenuti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442. I predetti elenchi sono depositati anche presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Per le altre opere riconducibili a quelle indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, eseguibili a misura e che richiedano l'impiego di rilevanti attrezzature tec-

niche e per quelle di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 1, è prescritta l'esecuzione in appalto mediante esperimento di licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nei capitolati di appalto per le opere ricadenti in comuni nei quali sono registrati meno di quaranta operai negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, deve essere prevista l'assunzione, in misura non inferiore al 50 per cento del totale della manodopera impiegata nelle singole opere, di lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, compresi negli elenchi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. Per le opere ricadenti in comuni nei quali sono registrati più di quaranta operai negli stessi elenchi, tutta la manodopera impiegata sarà prelevata dai predetti elenchi, fatta salva la facoltà di cui al comma 9 del presente articolo.

5. Le imprese appaltatrici possono esercitare la facoltà di richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori di cui al precedente comma 4. Eventuali richieste numeriche avanzate dalle imprese stesse per l'assunzione di tali lavoratori saranno soddisfatte dalla competente sezione di collocamento, nei limiti delle percentuali previste dal comma 3 del presente articolo, secondo l'ordine di precedenza stabilito sulla base della sola anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; a parità di anzianità di iscrizione sarà data preferenza ai lavoratori di età più elevata.

6. Qualora presso la sezione di collocamento competente non vi sia disponibilità di lavoratori da avviare ai sensi del precedente comma 5, le richieste saranno soddisfatte mediante avviamento di lavoratori, aventi gli stessi requisiti, disponibili in altri comuni.

7. La mancata accettazione dell'avviamento disposto su richiesta numerica comporta per il lavoratore interessato la cancellazione dall'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, e la decadenza dalle provvidenze di cui al comma 8 del presente articolo, qualora il posto di lavoro sia distante dal comune di residenza non più di cinquanta chilometri e comunque non più di un'ora di viaggio con i normali mezzi di trasporto pubblico. La mancata accettazione è segnalata dalla commissione comunale di collocamento alla Regione, che adotta a carico del lavoratore interessato i provvedimenti predetti.

8. Ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, che non abbiano prestato nell'anno solare 1985 il numero di giornate per il quale sono registrati nei predetti elenchi, viene corrisposto dalla Regione un compenso pari all'importo delle giornate non prestate, calcolato sul salario corrispondente dell'anno in cui si applica il compenso e maggiorato delle stesse indennità supplementari godute nel precedente anno di impiego. In tal caso le giornate di lavoro pagate con le modalità dianzi indicate sono utilizzate dai comuni nei quali detti lavoratori risiedono per compiti corrispondenti alle qualifiche dagli stessi rivestite.

9. Le imprese appaltatrici possono assumere, con la procedura del passaggio diretto e immediato di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori idraulico-forestali dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, dalla Regione, dai consorzi e dagli altri enti regionali.

10. I lavoratori a tempo indeterminato assunti da imprese ai sensi del precedente comma 9, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, se di età non superiore a cinquanta anni, al raddoppio dell'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro; in caso di

anzianità di servizio a tempo indeterminato superiore a dieci anni, l'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro sarà maggiorata soltanto del 50 per cento.

11. I lavoratori a tempo indeterminato che nel corso dell'anno, per ragioni connesse con eventi meteorologici o per necessità di organizzazione degli interventi o della tipologia dei lavori non possano essere utilizzati per più di 181 giornate lavorative, sono posti in cassa integrazione guadagni per un massimo di novanta giorni. In tale periodo i lavoratori stessi possono essere utilizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390. L'utilizzazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, viene disposta dai comuni di residenza per compiti corrispondenti alle qualifiche da essi rivestite, ferma restando a carico dei comuni la differenza tra il salario dovuto per intero e quello previsto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la regione Calabria provvede avvalendosi del contributo speciale autorizzato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della presente legge ».

6.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 6.1.

* GUARASCIO. Noi riteniamo di insistere sull'emendamento che abbiamo presentato perchè pensiamo che debba essere lasciato alla regione Calabria un minimo di ruolo, un minimo di attività. Non è possibile pensare che la regione Calabria debba tradursi solo ed esclusivamente in organo esecutivo di questa legge. C'è stata già un'indagine sulle regioni. Si è stabilito che la crisi delle regioni è dovuta ad una tendenza centralistica. Noi vogliamo combattere questa tendenza e questa prevaricazione del Parlamento che non lascia niente alle regioni. Perciò insistiamo sulla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COVI, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento 6.1. Il suo accoglimento stravolgerebbe completamente la legge. È nostro interesse invece fissare esattamente le modalità secondo le quali devono essere definite le opere. Se si lasciasse questo compito alle regioni, questo probabilmente non avverrebbe e inciderebbe sul contenuto sostanziale della legge che vuole cercare di evitare alcune opere in economia laddove tale sistema non è economicamente valido ed è invece più utile che debbano essere date in appalto.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Guarascio e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

Non è approvato.

GUARASCIO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 6.2.

COVI, *relatore*. L'emendamento 6.2, signor Presidente, si illustra da sè. C'è solo un punto che vorrei prendere in esame, cioè che si è voluto meglio precisare al secondo comma quali sono le opere eseguibili a misura, aggiungendo che sono quelle che richiedono l'impiego di rilevanti attrezzature tecniche. Si tratta in sostanza della riformulazione dell'articolo 6 dove si fa la distinzione tra opere eseguibili a misura e opere che devono essere eseguite mediante appalto a licitazione privata.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Prepensionamento di lavoratori a tempo indeterminato. Esodo volontario dei lavoratori a tempo determinato)

1. Ai lavoratori ed alle lavoratrici idraulico-forestali dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da amministrazioni ed enti regionali, che abbiano maturato quindici annualità di contribuzione utile agli effetti pensionistici e che abbiano compiuto cinquanta anni di età, spetta, a domanda, se presentata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con decorrenza dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto, il trattamento di pensione sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno.

2. Ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 442, come lavoratori a tempo determinato, che rinuncino, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione in detti elenchi, è corrisposta una indennità compensativa pari a due volte il monte salari, comprensivo di indennità aggiuntive, percepito nella misura più alta in uno dei due ultimi anni di prestazioni. Ai medesimi spetta inoltre, a domanda, il trattamento di pensione al compimento del cinquantesimo anno, alle condi-

zioni e con le norme di cui al precedente comma 1 rapportate alla posizione assicurativa dei singoli soggetti.

3. Nel caso di accertato investimento della indennità compensativa in attività economiche individuali agevolate dalla presente legge e dalla legislazione regionale, la domanda di agevolazione assume carattere prioritario rispetto alle concorrenti; nei limiti consentiti dalle norme attuative, saranno inoltre accordate le misure massime di agevolazione.

4. Le indennità compensative faranno carico alla Regione e saranno prelevate dai fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

5. Gli oneri relativi al prepensionamento vengono posti a carico del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare i relativi importi nonché quelli degli eventuali conguagli dallo stanziamento annuale iscritto ai sensi del successivo articolo 9 ai fini del loro versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il penultimo e l'ultimo comma.

7.1 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Nei commi 4 e 5 sostituire le parole: «all'articolo 1», con le altre: «all'articolo 9».

7.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUARASCIO. Ritiro l'emendamento 7.1.

COVI, *relatore*. L'emendamento 7.2 riguarda il coordinamento tra l'articolo 1 e l'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

*(Realizzazione di opere
da parte degli enti locali)*

1. Gli enti locali nel cui territorio sono stati registrati almeno quaranta operai negli elenchi di cui all'articolo 6, comma 3, sono autorizzati a predisporre propri progetti di opere pubbliche finalizzate all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, alle attrezzature e al miglior uso del territorio comunale, nonché opere di competenza delle amministrazioni statali, ove esse siano state assentite in regime di concessione amministrativa agli enti stessi.

2. L'esame istruttorio e l'approvazione di tali opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, sono espletati dal comitato tecnico amministrativo della Regione, integrato dal provveditore alle opere pubbliche e da funzionari delegati dalle competenti amministrazioni pubbliche. Il comitato approva o respinge i progetti entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. Al finanziamento di tali opere provvede la Regione utilizzando una quota non superiore al 25 per cento dello stanziamento annuale di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Le opere devono essere eseguite in appalto mediante esperimento di licitazione

privata con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, utilizzando manodopera iscritta negli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1984, n. 442, con le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le opere devono essere eseguite utilizzando manodopera iscritta negli elenchi di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge del 15 giugno 1983, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1983, n. 442, con le modalità previste dalla legge regionale di cui all'articolo 6 della presente legge ».

8.1 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GUARASCIO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Norme finanziarie per il piano di interventi idrogeologici e forestali)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi per il 1985, di lire 400 miliardi per il 1986, di lire 370 miliardi per il 1987 e di lire 350 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1993.

2. L'utilizzazione dello stanziamento annuale è subordinata alla presentazione da parte della Regione Calabria e all'approvazione da parte del comitato di cui al comma 2 dell'articolo 1 di un piano finanziario che tenga conto dei programmi esecutivi approvati, dei progetti che verranno finanziati ai sensi del precedente articolo 8, degli oneri finanziari derivanti dal prepensionamento e di quelli relativi alle indennità compensative previste dal precedente articolo 7.

3. La Regione presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il rendiconto delle somme spese nell'anno precedente, corredato di una dettagliata relazione sui risultati conseguiti. Detto rendiconto è trasmesso al Ministro del tesoro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Norme finanziarie per il piano di interventi idrogeologici e forestali)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli è concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di 3.170 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1985 al 1993. Il contributo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi per il 1985, di lire 400 miliardi per il 1986, di lire 370 miliardi per il 1987 e di lire 350 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1993.

2. L'utilizzazione dello stanziamento annuale, escluso quello relativo al 1985 da destinare alle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, è subordinata alla presentazione da parte della Regione Calabria e all'approvazione da parte del Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 1 di un piano finanziario che tenga conto dei programmi esecutivi approvati, dei progetti che verranno finanziati ai sensi del precedente articolo 8, degli oneri finanziari deri-

vanti dal prepensionamento e di quelli relativi alle indennità compensative previste dal precedente articolo 7.

3. La Regione presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il mese di febbraio di ciascuno anno, il rendiconto delle somme spese nell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti. Detto rendiconto è trasmesso al Ministro del tesoro ».

9.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole da: « lire 300 miliardi » sino alla fine del comma con le seguenti: « di lire 600 miliardi per ciascun anno finanziario a partire dal 1985 e fino al 1993 ».

9.1

GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Al comma 2, sopprimere le parole: « e di quelli relativi alle indennità compensative previste dal precedente articolo 7 ».

9.2

GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Avverto che gli emendamenti 9.1 e 9.2 sono stati ritirati.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 9.3.

COVI, relatore. È la trasposizione dell'articolo 1 all'articolo 9 della norma di carattere finanziario. Quel che è importante sottolineare è il secondo comma dove si dice che l'utilizzazione dello stanziamento annuale, escluso quello relativo al 1985, «è subordinata alla presentazione da parte della regione Calabria...». Perché l'esclusione del 1985? Perché questa somma deve essere immediatamente spendibile per far fronte agli stipendi dei forestali della Calabria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

*(Dotazioni finanziarie
per i trasferimenti di abitati)*

1. Per far fronte alla copertura degli oneri dei trasferimenti di abitati, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 220 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

2. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per lire 50 miliardi nel 1985, lire 70 miliardi nel 1986 e lire 100 miliardi nel 1987.

3. Alle opere di consolidamento e di trasferimento nei comuni indicati negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e all'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437, nonché alle opere di difesa idrogeologica e sismica nei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede con gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1.

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «articolo 1», con le altre: «articolo 9, comma 1.».

10.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVI, *relatore*. L'emendamento obbedisce ad una questione di coordinamento in seguito allo spostamento della norma finanziaria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 11.

(Ultimazione delle opere realizzate ai sensi della legge speciale per la Calabria)

L'ultimazione e la definizione amministrativa delle opere eseguite dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalla Regione Calabria con i fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437, sono realizzate nell'ambito del piano di completamento di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775.

È approvato.

Art. 12.

(Interventi per il potenziamento dei trasporti e della viabilità)

1. Nell'ambito degli interventi del Ministero dei trasporti saranno previsti, a carico del piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, investimenti, con assoluta priorità, a favore della regione Calabria per realizzare il

raddoppio del binario, l'elettrificazione e l'ammodernamento della linea ferroviaria ionica.

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare, nell'ambito dei programmi generali di intervento, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle città di Catanzaro e Cosenza a traffico urbano e sub-urbano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a finanziare con priorità, nell'ambito del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, l'ammodernamento della strada statale n. 106 « Ionica » nel tratto interessante la regione Calabria, senza pregiudizio per gli altri interventi previsti nel piano stesso.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a disporre con priorità nell'ambito del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione di cui alla citata legge n. 531 del 1982, la realizzazione del tronco tra la A3-Sibari e la Taranto-Bari.

5. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare con priorità, nell'ambito del programma di rilancio del settore aeronautico, la realizzazione di un idoneo collegamento aereo tra la piana di Sibari e l'aeroporto di Lamezia Terme. Il relativo onere è a carico del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per 3 miliardi in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e il potenziamento delle OMECA (Officine meccaniche calabresi) di Reggio Calabria ».

12.1

FRANCO, MARCHIO

Sopprimere il comma 5.

12.3 MARTORELLI, GUARASCIO, CANNATA,
CALICE, PINGITORE, ALBERTI,
MARGHERI, CROCETTA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare con priorità, nell'ambito del programma di rilancio del settore aeronautico, la realizzazione di idonei collegamenti aerei tra la piana di Sibari, l'aeroporto di Lamezia Terme e le regioni confinanti ».

12.4 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare con priorità, nell'ambito del programma di rilancio del settore aeronautico, la realizzazione di un idoneo collegamento aereo tra la piana di Sibari e l'aeroporto di Lametia Terme. A tal fine è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei trasporti la somma di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 ».

12.2 IL RELATORE

Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 12.1.

SIGNORELLI. Intendo far mio questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 12.1.

COVI, relatore. Sono contrario all'emendamento perchè viene un po' a s coordinare le previsioni. Non sarei tuttavia contrario a che l'emendamento venisse trasformato in ordine del giorno.

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Signorelli, intende trasformare l'emendamento in ordine del giorno?

SIGNORELLI. Non sono d'accordo perchè mi sembrava che quanto era nell'emendamento potesse essere integralmente aggiunto e che parlare del potenziamento dell'OMECA fosse solo un codicillo che completava il testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, fatto proprio dal senatore Signorelli.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 12.3 è stato ritirato.

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti 12.4 e 12.2.

COVI, relatore. Il testo precedente prevedeva un determinato stanziamento per questo collegamento aereo tra Sibari e l'aeroporto di Lamezia Terme. Viene sostituita invece una indicazione di priorità nell'ambito del programma di rilancio del settore aeronautico, perchè venga realizzato questo collegamento tra la piana di Sibari, l'aeroporto di Lamezia Terme e le regioni confinanti.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, esso è in contrasto con quello della Commissione e quindi viene ritirato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il parere del Governo sull'emendamento 12.4 è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Interventi per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Per la realizzazione di interventi di recupero ambientale è concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 100 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tale scopo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 5 miliardi nel 1985, lire 36 miliardi nel 1986 e lire 59 miliardi nel 1987.

2. L'erogazione dei fondi è subordinata alla predisposizione di un piano da parte della regione Calabria, che sarà approvato dal Ministro per l'ecologia.

3. È concesso alla Regione Calabria un contributo di lire 12 miliardi per la valorizzazione delle risorse termali calabresi, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1984, n. 26, nonchè un contributo di lire 3 miliardi da destinare all'EFIM per la valorizzazione delle terme sibarite.

4. A tal fine saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 10 miliardi nel 1986 e lire 5 miliardi nel 1987.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Per la realizzazione di interventi di recupero ambientale, in particolare per lo smaltimento dei rifiuti solidi, il disinquinamento e la difesa delle coste, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e archeologici, è concesso alla regione Calabria un contributo di lire 300 miliardi ai sensi del-

l'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tale scopo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 50 miliardi nel 1985, lire 125 miliardi nel 1986 e lire 127 miliardi nel 1987.

2. L'erogazione dei fondi è subordinata alla predisposizione di un piano da parte della regione Calabria che sarà approvato dai Ministri per l'ecologia e per i beni culturali ».

13.1 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCCETTA, VECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Interventi per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Per la realizzazione di interventi di recupero ambientale è concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 100 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tale scopo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 5 miliardi nel 1985, lire 36 miliardi nel 1986 e lire 59 miliardi nel 1987.

2. L'erogazione dei fondi è subordinata alla predisposizione di un piano da parte della Regione Calabria, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine provvede il Ministro per l'ecologia in via sostitutiva ».

13.2 LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 13.1 è stato ritirato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 13.2.

COVI, *relatore*. Questo emendamento ritengo debba essere integrato alla fine del primo periodo del secondo comma.

Propongo quindi il seguente subemendamento 13.2/1: al secondo comma, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'ecologia».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 13.2 con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Mutui della Cassa depositi e prestiti)

Per gli anni 1985-87 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni ed alle province, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mutui totalmente garantiti dallo Stato per la costruzione e il completamento di edifici scolastici destinati alla istruzione media e secondaria superiore, nonché per la costruzione e il completamento di opere igienico-sanitarie.

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«Per l'attuazione del piano di assistenza tecnica previsto dalla legge regionale n. 28 del 14 dicembre 1978 e, in particolare, per la realizzazione delle cooperative dei giovani tecnici previste a questo fine nell'articolo 2, lettera b), è concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 25 miliardi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A tale scopo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del Tesoro lire 3 miliardi per il 1985, lire 12 miliardi per il 1986 e lire 10 miliardi per il 1987 ».

14.1 GUARASCIO, MARTORELLI, CANNATA,
CALICE, PINGITORE, ALBERTI,
MARGHERI, VECCHI

Avverto che l'emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Incentivi industriali)

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative industriali ubicate nella regione. Tali nuove iniziative dovranno riguardare i settori manifatturieri, estrattivi, della ricerca scientifica applicata, dell'informatica e telematica, e quello delle biotecnologie, nei comparti agro-alimentare e farmaceutico, e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, agli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, nonché alla produzione di energia elettrica, nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, alle imprese che realizzino interporti, centri tecnologici di servizio, centri commerciali all'ingrosso e strutture commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico.

2. Il contributo in conto capitale concedibile alle iniziative di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e a quelle di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, la cui domanda sia stata presentata entro venti-

quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è elevato al 75 per cento dell'intero investimento ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 30 miliardi. Per la quota eccedente i 40 miliardi di investimento il contributo è concesso nella misura del 20 per cento.

3. Il contributo è erogato con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 69 e 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali.

4. È esclusa la possibilità di fruire delle maggiorazioni di cui all'articolo 69 dello stesso testo unico, del finanziamento a tasso agevolato previsto dall'articolo 63 del citato testo unico e del cumulo con le altre agevolazioni comunitarie, regionali o statali.

5. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi e quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, purché adeguate e strettamente connesse ai cicli produttivi.

6. Le stesse disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle nuove iniziative realizzate per attuare il reimpiego di personale, alla ristrutturazione ed alla riconversione di stabilimenti industriali nei settori di cui al precedente comma 1, già esistenti nella regione.

7. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

8. Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o la sospensione della ammissibilità a contributo disposte dal CIPI ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, del citato testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 11 dell'emendamento 15.3 con il seguente:

«(Agevolazioni tariffarie)

1. Per le imprese che attuano programmi di ampliamento dei propri impianti, di ristrutturazione e/o riconversione degli stessi sono previste riduzioni delle tariffe elettriche e del metano nella misura del 30 per cento.

2. Per le imprese che adottano innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto la riduzione è portata al 50 per cento della tariffa. Agevolazioni analoghe sono previste per i servizi di telecomunicazione (telex, videotel, eccetera).

3. Alle tariffe inerenti al trasporto, per via terrestre e marittima, di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Calabria si riconosce una riduzione del 30 per cento calcolata sulle tariffe applicate dalle ferrovie dello Stato e dalle società che esercitano trasporti in concessione.

4. Analoghe riduzioni si riconoscono alle tariffe per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni di cui al precedente comma, nonché di prodotti provenienti da imprese localizzate in Calabria ».

15.3/1 GUARASCIO, CALICE, CANNATA,
 ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI,
 CROCETTA, VECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Incentivi all'attività produttiva)

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella regione. Tali nuove iniziative dovranno in particolare riguardare i settori manifatturieri, estrattivi, della ricerca scientifica applicata, dell'informati-

ca, delle telecomunicazioni e radiotelecomunicazioni e quello delle biotecnologie, nei comparti agro-alimentare e farmaceutico, e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, agli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, nonché alla produzione di energia elettrica, nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, alle imprese che realizzino interporti, centri tecnologici di servizio, centri commerciali all'ingrosso e strutture commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico.

2. Il contributo in conto capitale concedibile alle iniziative di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e a quelle di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, la cui domanda sia stata presentata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è elevato al 75 per cento dell'intero investimento ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 30 miliardi. Per la quota eccedente i 40 miliardi di investimento il contributo è concesso nella misura del 20 per cento.

3. Il contributo è erogato con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 69 e 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

5. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

vi e quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, purchè adeguate e strettamente connesse ai cicli produttivi.

6. Le stesse disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle nuove iniziative realizzate per attuare il reimpiego di personale, alla ristrutturazione ed alla riconversione di stabilimenti industriali nei settori di cui al precedente comma 1, già esistenti nella regione.

7. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

8. Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o la sospensione della ammissibilità a contributo disposte dal CIPI ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. In deroga alla vigente normativa, è concessa una anticipazione del 50 per cento del contributo in conto capitale, a richiesta dell'imprenditore, il quale dimostri che i lavori sono iniziati e fornisca garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa o con altre forme equivalenti e idonee.

10. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano i criteri e le procedure previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali e dai relativi decreti di attuazione in quanto applicabili.

11. Alle imprese di piccole e medie dimensioni ed a quelle artigiane operanti nella Regione è concesso un contributo del 25 per cento del costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia. Allo scopo è stanziata la somma di 45 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro per lire 10 miliardi nel 1985, per lire 15 miliardi nel 1986 e per lire 20 miliardi nel 1987. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilirà, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi ».

15.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: « industriali » con l'altra: « produttive ».

15.2

MASCARO, FRASCA, SCARDACCIONE,
MURMURA, FIMOGNARI, SELLITTI,
CIMINO, PAGANI Antonino

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 15.3/1.

PINGITORE. Il nostro emendamento deve dunque intendersi come sostitutivo del comma 11 dell'articolo 15. In Commissione è stato illustrato in questo senso. Diventa quindi un subemendamento all'emendamento 15.3 presentato dalla Commissione.

Desidero tuttavia anticipare in questa sede la dichiarazione di voto sull'intero disegno di legge.

La nostra proposta di modifica del comma 11 dell'articolo 15 del disegno di legge va sicuramente, a nostro avviso, nella direzione dei presupposti ispiratori della legge stessa e dei momenti che più la caratterizzano, quelli cioè dello sviluppo della regione e degli interventi che devono essere propulsivi di tale sviluppo.

La Calabria è un esempio emblematico di quella situazione che proprio ieri il professor Saraceno, fine e profondo conoscitore dei problemi del Mezzogiorno, descriveva ed enunciava dalle pagine di un giornale con un articolo intitolato «Le due Italie». Intendo riferirmi alla «perdurante gravità della questione meridionale» ed ai «divari di sviluppo interni al Mezzogiorno tra regione e regione ed anche all'interno di singole regioni». Ora non voglio addentrarmi in una facile polemica — perchè facile sarebbe — con le forze di maggioranza nazionali e soprattutto locali

relativamente al problema in oggetto. Quando, signor Presidente, si accetta tacitamente e non si fa niente per rimuovere uno dei principali fattori di non governo e di malgoverno, rappresentato dalla divisione delle sedi del consiglio regionale e della giunta regionale e quando si lasciano passare oltre dieci anni per non presentare i conti consuntivi dell'attività regionale, si è detto tutto della capacità di governo delle forze di maggioranza della regione Calabria che poi sono omologhe a quelle di Roma, salvo che il Partito liberale italiano lì non è rappresentato. A mio parere, quindi, si tratta di una questione di classe dirigente.

Detto questo, ho il sacro timore che il provvedimento in esame, così come è impostato, serva poco o molto poco agli scopi che si prefigge. Spero non si risolva, alla fine, in un'ulteriore beffa per la gran parte dei calabresi presso i quali sono state accreditate ed alimentate l'aspettativa e la speranza che questo provvedimento rappresenta un grande sollievo ai loro malanni. Il pesante cammino del disegno di legge in esame e le vicende di questa sera sono una prova chiarissima e, a mio avviso, un segno allarmante della fine che esso potrebbe fare nella nostra regione. Intravedo i rischi che si rinnovino gli aspetti perversi e mostruosi della cassa integrazione con la calcolata espulsione dei forestali e quindi un aggravamento della situazione occupazionale che è la più grave fra le regioni italiane. Desidererei immaginare di essere in errore, ma temo molto che saranno poco aiutati e premiati i sani imprenditori e, piuttosto, ulteriormente gratificati gli speculatori e le attività parassitarie.

Noi avremmo preferito che i provvedimenti per la Calabria fossero inclusi nella legge sul Mezzogiorno. Ci sembra questo un modo e un mezzo, forse anch'esso insufficiente a risolvere i problemi della Calabria, ma utile ed atto a coinvolgere gran parte del paese a farsi carico direttamente dei problemi di una parte di esso.

Entrando nel merito dell'emendamento da noi proposto, sottolineo l'importanza della riduzione da noi richiesta del 30 per cento del prezzo dell'energia e del 50 per cento per

le imprese che adottano innovazioni tecnologiche per il loro ammodernamento. Una particolare nota intendo dare alla previsione che siano concesse riduzioni del 30 per cento al trasporto delle merci per e dalla Calabria. Questo dato assume rilevante significato ed importanza, allorchè si consideri la marginalità geografica della regione, lo storico isolamento dal resto del paese, le enormi difficoltà al traffico, costituite dalle caratteristiche geomorfologiche del suo territorio. Non v'è dubbio alcuno che questa situazione aumenta notevolmente il costo delle merci e quindi crea enorme difficoltà all'impianto ed allo sviluppo delle attività produttive. Agevolazioni tariffarie in questa direzione non possono non stimolare e favorire l'interesse di seri imprenditori. Chiediamo pertanto l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

COVI, relatore. Signor Presidente, sono contrario, prevalentemente per ragioni di ordine finanziario. All'ultimo comma dell'articolo 15 si prevede una spesa di 45 miliardi relativa alle tariffe per l'energia indicata nella misura del 25 per cento del costo sostenuto per le spese relative; qui invece lo si porta al 30 per cento. Inoltre si aggiungono stanziamenti per i trasporti, si aggiunge un'ulteriore agevolazione portata al 50 per cento per le spese relative ad innovazioni tecnologiche di processo; quindi questa norma non avrebbe assolutamente copertura, anche se per alcuni problemi nella loro sostanza ci possono essere ragioni di evidente necessità.

Le ragioni di ordine finanziario mi inducono a dare un preciso parere contrario.

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.3/1, presentato dal senatore Guarascio e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.3.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta della riformulazione integrale dell'articolo 15 e mi sembra che si illustri da sè. Soprattutto è stata riformulata la norma del comma 11 per conferire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la possibilità di stabilire con proprio decreto entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per l'energia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.3, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

L'emendamento 15.2 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi e per la realizzazione di un sistema informativo)

1. È attribuito alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 176 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 con stanziamenti annuali di lire 30 miliardi per il 1985, di lire 52 miliardi per il 1986, di lire 94 miliardi per il 1987, per la concessione, nel triennio 1985-1987, di contributi integrativi di quelli previsti dalle leggi regionali nei settori dell'agricoltura, dell'acquicoltura, dell'artigianato, del turismo, della cultura e dello sport, nel settore idrotermale e per la fornitura di servizi di sviluppo promozionale e commerciale.

2. L'importo dei contributi integrativi, a valere sugli stanziamenti del precedente comma 1, non può comunque superare, con l'importo dei contributi regionali, il 75 per cento degli investimenti ammissibili.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti con provvedimenti della Regione Calabria.

4. Allo scopo di creare un sistema informativo locale per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dell'ente Regione e degli altri enti pubblici che operano nel territorio regionale e per la raccolta di dati socio-economici nell'ambito regionale da mettere a disposizione anche delle organizzazioni pubbliche e degli operatori economici, viene concesso alla Regione Calabria un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 5 miliardi nel 1985, di lire 10 miliardi nel 1986 e di lire 10 miliardi nel 1987.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi e per la realizzazione di un sistema informativo)

1. È attribuito alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 267 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con stanziamenti annuali di lire 48 miliardi nel 1985, di lire 97 miliardi nel 1986 e di lire 122 miliardi nel 1987 per effettuare i seguenti interventi:

a) concedere contributi integrativi di quelli previsti da leggi regionali nei settori dell'agricoltura, con particolare riguardo all'ammodernamento e allo sviluppo delle zone irrigue, della forestazione produttiva, dell'acquacoltura, del turismo, della cultura e dello sport e per la fornitura di servizi di sviluppo promozionale, commerciale e per i mercati agroalimentari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e per la valorizzazione delle risorse termali con priorità per quelle gestite da aziende a partecipazione statale;

b) realizzare un sistema informativo locale per il soddisfacimento delle esigenze di automazione della Regione e degli altri enti pubblici che operano nel territorio regionale e per la raccolta dei dati socio-economici nell'ambito regionale da mettere a disposizione anche delle organizzazioni pubbliche e degli operatori economici;

c) realizzare un sistema organico di approdi turistici e per la pesca.

2. Per la realizzazione dei predetti interventi la regione Calabria effettua, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, tenendo presente che l'importo dei contributi in conto capitale a valere sugli stanziamenti del precedente comma non può superare complessivamente:

1) il 75 per cento degli investimenti ammissibili per l'agricoltura, il turismo, l'artigianato, l'acquacoltura, l'idrotermalismo, la fornitura dei servizi di promozione e sviluppo commerciale;

2) il 90 per cento per la cultura e lo sport e per la forestazione produttiva, estendendo per quest'ultima l'intervento anche alle opere di manutenzione nei primi cinque anni successivi all'impianto;

3) l'intera spesa per gli interventi relativi alla costruzione del sistema informativo locale, nonché per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e le attrezzature dei porti per la pesca e gli approdi turistici.

3. L'individuazione degli approdi da realizzare, previsti alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, viene effettuata dal Ministero della Marina mercantile nell'ambito del sistema di approdi nel Mezzogiorno e nel rispetto delle scelte ubicazionali indicate dalla Regione Calabria. I progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro della Marina mercantile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

16.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole da: « di quelli previsti dalle leggi regionali » sino alla fine del comma con le seguenti: « per un progetto integrato di ammodernamento e sviluppo delle zone irrigue, nel cui ambito sia prevista la piena utilizzazione degli impianti agro-industriali dell'ESAC di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 1978 e la costruzione di nuovi impianti collegati alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali ».

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«L'erogazione dei fondi è subordinata alla predisposizione di un piano da parte della regione Calabria, approvata dal CIPE».

16.1 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROSETTA, VECCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La regione Calabria stipulerà una convenzione con le Università calabresi per la realizzazione dei piani di cui sopra».

16.2 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROSETTA, VECCHI

L'emendamento 16.2 è stato ritirato.

Invito i presentatori dell'emendamento 16.3 ad illustrarlo.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 16.3 è un emendamento importante e che ho già illustrato all'inizio della seduta. Con esso si incrementa questo contributo speciale di 91 miliardi destinato a concedere contributi integrativi a quelli previsti dalle leggi regionali nei settori che sono ivi elencati; per la realizzazione di un sistema informativo locale per il soddisfacimento delle esigenze di automazione della regione e per la realizzazione di un sistema organico di approdi turistici. Si stabiliscono poi le percentuali alle quali devono arrivare questi contributi, come massimo, tenuto anche conto di altri contributi che vengono dati direttamente dalla regione Calabria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

L'emendamento 16.1 è precluso. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

MARGHERI. Si poteva trasformare prima in subemendamento.

PRESIDENTE. Questo si poteva fare prima. Dopo la votazione dell'emendamento 16.3, l'emendamento 16.1 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Finanziamento integrativo di programmi comunitari)

È concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 53 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con stanziamenti annuali rispettivamente di lire 20 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 13 miliardi per l'anno 1987, allo scopo di incrementare la capacità di cofinanziamento per la realizzazione degli interventi e dei programmi che usufruiscono di finanziamenti CEE.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Società per la promozione e lo sviluppo industriale)

1. L'ENI, la GEPI S.p.A. e la Società finanziaria regionale per la Calabria sono autorizzati a costituire, anche al di fuori degli ambiti statuari di attività, una società per azioni, con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici o privati appartenenti ai settori industriali e del credito, per la promozio-

ne e lo sviluppo industriale dei territori della regione Calabria, nella prospettiva di promuovere iniziative che, anche mediante la ristrutturazione o la riconversione degli impianti esistenti, consentano la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il recupero produttivo degli stabilimenti della « Liquichimica » di Saline, della SIR di Lamezia e degli impianti di testurizzazione di Castrovillari nonché di quelli della « Compagnia generale resine sud » e della « Omisud » di Vibo Valentia.

2. La partecipazione dell'ENI e della GEPI nella società istituita ai sensi del comma 1, sarà paritaria e, nell'insieme, costituirà la maggioranza assoluta del capitale sociale.

3. Ai fini sopra indicati la società istituita ai sensi del comma 1 assume partecipazioni al capitale di rischio e può inoltre prestare assistenza tecnica, progettuale e gestionale, nonché compiere operazioni e assumere iniziative, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e nelle forme associative ritenute opportune, nelle quali comunque la maggioranza faccia capo direttamente o indirettamente a soggetti pubblici.

4. La società estende la sua attività ai territori dei comuni di Pisticci e Ferrandina al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti dell'ENI-Chimica attualmente ubicati in tali comuni.

5. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'IRI, all'ENI e all'EFIM di concorrere all'ulteriore aumento di pari importo del capitale sociale della GEPI SpA, nonché di lire 24 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'ENI e alla Società finanziaria regionale per la Calabria di partecipare alla società istituita ai sensi del comma 1. A tali scopi, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 6 miliardi, il fondo di dotazione dell'ENI è aumentato di 14 miliardi e i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono aumentati di lire 2 miliardi ciascuno.

6. L'IRI, la FIME S.p.A. e la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania sono autorizzati a costituire, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, una società per azioni, eventualmente anche con partecipazioni minoritarie di altri soggetti pubblici o privati, per la promozione e lo sviluppo industriale dei territori della regione Calabria.

7. Tale società potrà anche assumere partecipazioni azionarie smobilizzabili in società industriali o di servizio, localizzate nella regione Calabria, elaborare studi e ricerche diretti ad individuare, promuovere e progettare nuove iniziative, costituire ed eventualmente gestire centri tecnologici e di servizi da inserire nelle aree industriali esistenti e da attrezzare.

8. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per la istituzione di due fondi di pari importo presso la FIME S.p.A. e presso la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, vincolati alla partecipazione nella società istituita ai sensi del comma 6.

9. L'IRI è autorizzato a destinare la somma di lire 18 miliardi alla sottoscrizione del capitale sociale della predetta società, ai sensi dell'articolo 1, lettera D), della legge 9 marzo 1985, n. 110.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

18.1

RIVA Massimo

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Le partecipazioni statali, nel quadro dei programmi nazionali, sono impegnate a predisporre un "Progetto Calabria" finalizzato alla riconversione di aziende in crisi, al superamento delle difficoltà di aziende ormai mature e allo sviluppo industriale dei settori nuovi e di quelli in espansione.

2. Per la realizzazione del Progetto di cui sopra si costituisce una società denominata: Centro regionale per la promozione, la divulgazione delle nuove tecnologie e la realiz-

zazione di nuovi impianti, alla quale sono chiamati a partecipare l'ENI con funzione di coordinamento, l'IRI, l'EFIM, l'ENEL, l'ENEA, il CNR, gli istituti pubblici di credito speciale e le Società finanziarie pubbliche operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

3. La Società di cui al comma precedente è dotata di lire 192 miliardi e:

stipula, su apposita autorizzazione del Ministero dell'industria, contratti con imprese industriali, centri di ricerca pubblici e privati, centri di ricerca universitari, per la predisposizione di programmi dettagliati relativi al "Progetto-Calabria";

pone in vendita i progetti selezionati ed i relativi programmi, ovvero individua *partners* imprenditoriali privati, pubblici o cooperativi per la costituzione e l'avvio di nuove imprese per la realizzazione di tali progetti. Tali imprese avranno forma di società per azioni alle quali il "Centro regionale", di cui al primo comma, parteciperà con una quota non inferiore al 50 per cento;

assiste la piccola e media impresa nell'uso più razionale dei fattori produttivi e a tal fine fornisce le tecnologie necessarie ».

18.4 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCCETTA, VECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Società per la promozione e lo sviluppo industriale)

1. L'ENI, la GEPI SpA e la Società finanziaria regionale per la Calabria sono autorizzati a costituire, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, una società per azioni, con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici o privati appartenenti ai settori industriali e del credito, per la promozione e lo sviluppo industriale dei territori della regione Calabria, nella prospettiva di promuovere iniziative che, anche mediante la ristrutturazione o la riconversione degli impianti esistenti, consentano la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il recupero

produttivo degli stabilimenti della "Liqui-chimica" di Saline, della SIR di Lamezia e degli impianti di testurizzazione di Castrovillari nonchè di quelli della "Compagnia generale resine sud" e della "Omisud" di Vibo Valentia.

2. La partecipazione dell'ENI e della GEPI nella società istituita ai sensi del comma 1, sarà paritaria e, nell'insieme, costituirà la maggioranza assoluta del capitale sociale.

3. Ai fini sopra indicati la società istituita ai sensi del comma 1 assume partecipazioni al capitale di rischio e può inoltre prestare assistenza tecnica, progettuale e gestionale, nonchè compiere operazioni e assumere iniziative, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e nelle forme associative ritenute opportune, nelle quali comunque la maggioranza faccia capo direttamente o indirettamente a soggetti pubblici.

4. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'IRI, all'ENI e all'EFIM di concorrere all'ulteriore aumento di pari importo del capitale sociale della GEPI SpA, nonchè di lire 24 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'ENI e alla Società finanziaria regionale per la Calabria di partecipare alla società istituita ai sensi del comma 1. A tali scopi, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 6 miliardi, il fondo di dotazione dell'ENI è aumentato di 14 miliardi e i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono aumentati di lire 2 miliardi ciascuno, nonchè a concedere un contributo speciale alla regione Calabria ai fini dell'aumento del capitale sociale della Società finanziaria regionale in ragione di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni sopra citati.

5. Il comitato per l'intervento nella SIR, ferme le attribuzioni della società di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzato ad assumere ogni iniziativa diretta o in collaborazione con la società di cui al comma 1, intesa alla migliore utilizzazione

ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare del gruppo SIR.

6. L'IRI, direttamente o tramite società controllata, la FIME SpA e la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania sono autorizzati a costituire, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, una società per azioni, eventualmente anche con partecipazioni minoritarie di altri soggetti pubblici o privati, per la promozione e lo sviluppo industriale dei territori della regione Calabria.

7. Tale società potrà anche assumere partecipazioni azionarie smobilizzabili in società industriali o di servizio, localizzate nella regione Calabria, elaborare studi e ricerche diretti ad individuare, promuovere e progettare nuove iniziative, costituire ed eventualmente gestire centri tecnologici e di servizi da inserire nelle aree industriali esistenti e da attrezzare.

8. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per la istituzione di due fondi di pari importo presso la FIME SpA e presso la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, vincolati alla partecipazione nella società istituita ai sensi del comma 6. A tal fine nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto l'importo di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni prima indicati.

9. L'IRI è autorizzato a destinare la somma di lire 18 miliardi alla sottoscrizione del capitale sociale della predetta società, ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della legge 9 marzo 1985, n. 110».

18.8

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4.

18.6

GIURA LONGO, GUARASCIO, CALICE,
CANNATA, ALBERTI, PINGITORE,
MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Al comma 5, dopo le parole: « di due miliardi ciascuno » aggiungere le altre: « nonchè a concedere un contributo speciale alla

Regione Calabria ai fini dell'aumento del capitale sociale della Società finanziaria regionale in ragione di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni sopra citati ».

18.2

FRASCA

Al comma 6, dopo la parola: « L'IRI » inserire le altre: « direttamente o tramite società controllata ».

18.5

MASCARO, FRASCA, SCARDACCIONE, MURMURA, FIMOGNARI, SELLITTI, CIMINO, PAGANI Antonino

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« A tale fine nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto l'importo di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni predetti ».

18.3

FRASCA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... È autorizzata la spesa di 9 miliardi per consentire al C.R.A.I. — Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni dell'Informatica — con sede in Cosenza, le attività di ricerca, di trasferimento tecnologico e di partecipazione ai concorsi indetti da soggetti pubblici e privati per progetti di informatica. A tale scopo per ciascuno degli anni 1986, 1987, e 1988 il Ministro del Tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio del C.R.A.I. la somma di lire 3 miliardi ».

18.7

MARTORELLI, GUARASCIO, CANNATA, CALICE, PINGITORE, ALBERTI, MARGHERI, CROCETTA

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 18.1.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 18.4.

GUARASCIO. L'emendamento 18.4 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 18.4.

COVI, *relatore*. Il mio parere è contrario.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Guarascio e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

Non è approvato.

GUARASCIO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova.

Non è approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 18.8.

COVI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 18.8, si tratta praticamente della ripetizione del testo precedente. Propongo, peraltro, il seguente subemendamento:

All'emendamento 18.8, quinto comma, dopo la parola: « immobiliare », aggiungere le altre: « e industriale ».

18.8/1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 18.8/1 e 18.8.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dalla Commissione, ma con un'integrazione, in quanto questo testo non contiene un comma che riproporrei. Pertanto presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 18.8, dopo il terzo comma inserire il seguente:

La società estende la sua attività ai territori dei comuni di Pisticci e Ferrandina al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti dell'ENI-Chimica attualmente ubicati in tali comuni.

18.8/2

IL GOVERNO

GUARASCIO. La Commissione aveva ritirato questo emendamento. Non è serio ripresentarlo adesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sul subemendamento testè proposto dal Governo.

COVI, *relatore*. Il relatore si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Vorrei parlare con molta serenità, signor Ministro, perchè voi già conoscete la nostra contrarietà alle leggi speciali e quindi l'idea di procedere al risanamento industriale attraverso una legge speciale ci inquieta ancora di più.

Il punto vero della vicenda, su cui vorremmo — se è in grado di farlo — chiarimenti dal Ministro, è che, al di là delle invenzioni istituzionali, la salvaguardia dell'industria di Val Basento, a proposito di Pisticci, è garantita o meno dall'accordo che un mese fa è stato stipulato a livello nazionale tra i sindacati chimici e il Ministero delle partecipazioni statali. Ci si disse in quella circostanza, anche da fonte governativa, che la strada per il risanamento, tra l'altro con l'abbandono della produzione dell'acrilico, data la sistemazione complessiva in altre regioni meridionali di questa produzione, si sarebbe avviata a soluzione.

Allora, siccome dobbiamo andare alla sostanza, e non al fumo, nè ai messaggi cliente-

lari e di tipo strano che si vogliono lanciare con questo provvedimento, dobbiamo capire, relativamente all'accordo raggiunto con il Ministero delle partecipazioni statali un mese e mezzo fa, come si situa questo articolo e se per caso non dovesse significare — perchè in questo caso riapriremmo una questione molto più grave, trattandosi di migliaia di occupati — che quell'accordo non sta marciando e che si cerca di offrire un contentino.

C'è un problema di sostanza, ecco perchè sto parlando per dichiarazione di voto.

PINGITORE. Questa è una legge al 90 per cento clientelare.

CALICE. Queste sono le domande preliminari ad una discussione che dovrebbe essere pacata. Ed io prego anche il relatore di valutare con molta pacatezza il senso di una operazione di questo tipo.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, vorrei dire al senatore Calice che, proprio in relazione all'accordo, il CIPI ha già approvato, due settimane fa, alcune iniziative intese ad assicurare un livello occupazionale di oltre 600 addetti dell'ENI nell'area di Pisticci, che non è il livello occupazionale previsto dagli accordi, il quale, se ricordo bene a memoria, doveva superare i 900 posti.

Proprio in relazione a queste ulteriori esigenze, si è ritenuto utile mantenere il testo iniziale.

CALICE. Chi lo ha ritenuto utile?

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Questo significa mantenere l'accordo, ma lasciando una norma che era già prevista nel testo originario del disegno di legge sulla Calabria, rispetto al quale preciso che, pur non avendo approvato la legge relativa, sto ap-

punto dicendo che il CIPI 15 giorni fa ha già approvato nuove iniziative per 622 addetti proprio nell'area di Pisticci.

Quindi, per dare garanzie che l'accordo sia rispettato, è necessario che la norma venga ripristinata proprio, ripeto, a maggiore garanzia per i livelli occupazionali che riguardano anche quell'area.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.8/2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.8/1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.8, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 18.6 e 18.7 sono stati ritirati, gli emendamenti 18.2, 18.5 e 18.3 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Società di gestione del porto di Gioia Tauro)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere ultimati gli studi in ordine alla gestione del porto di Gioia Tauro, in corso di elaborazione sulla base della delibera del CIPE del 29 novembre 1983 e delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

2. I predetti studi dovranno indicare specifiche proposte operative anche in ordine alla polifunzionalità del porto nonché in tema di eventuali agevolazioni fiscali. Gli studi dovranno inoltre prevedere le relazioni e le interconnessioni con gli altri porti calabresi di competenza statale.

3. Tali proposte saranno sottoposte al Comitato dei Ministri previsto dalla suddetta delibera del CIPE integrato con il Ministro della marina mercantile.

4. Ai fini di una adeguata utilizzazione degli investimenti effettuati per la realizzazione dei porti di Gioia Tauro e di Sibari, è autorizzata la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di società per azioni a capitale misto pubblico e privato per la gestione dei porti stessi.

5. L'esercizio dell'attività dei predetti porti è regolato da apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro della marina mercantile, sentiti i Ministri interessati, e le società indicate nel precedente comma 4.

6. Ai fini del completamento, da parte della gestione commissariale di cui all'articolo 2 della legge 17 novembre 1984, n. 775, della spesa destinata al porto di Sibari, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nella misura di lire 3 miliardi per il 1985, di lire 12 miliardi nel 1986 e di lire 10 miliardi nel 1987.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Società di gestione dei porti di Gioia Tauro e Sibari)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere ultimati gli studi in ordine alla gestione del porto di Gioia Tauro, in corso di elaborazione sulla base della delibera del CIPE del 29 novembre 1983 e delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

2. I predetti studi dovranno indicare specifiche proposte operative anche in ordine alla polifunzionalità del porto nonché in tema di eventuali agevolazioni fiscali. Gli studi dovranno inoltre prevedere le relazioni e le interconnessioni con gli altri porti calabresi di competenza statale.

3. Tali proposte saranno sottoposte al Comitato dei ministri previsto dalla suddetta

delibera del CIPE integrato con il Ministro della marina mercantile.

4. Ai fini di una adeguata utilizzazione degli investimenti effettuati per la realizzazione dei porti di Gioia Tauro e di Sibari, è autorizzata la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di società per azioni a capitale misto pubblico e privato per la gestione dei porti stessi.

5. Alla costituenda società di gestione per il porto di Gioia Tauro, di cui al comma precedente, partecipano i soggetti indicati nella delibera CIPE del 29 novembre 1983, nonchè altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. L'esercizio dell'attività dei predetti porti è regolato da apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro della marina mercantile, sentiti i Ministri interessati, e le società indicate nel precedente comma 4.

7. Il completamento funzionale del porto di Sibari viene realizzato nell'ambito del piano previsto dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775 ».

19.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 19.2 è interamente sostitutivo dell'articolo 19. La norma più importante è quella contenuta nel settimo comma che prima prevedeva uno stanziamento specifico per il completamento funzionale del porto di Sibari, mentre ora prevede che ciò verrà realizzato nell'ambito del piano previsto dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2 presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 19.2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Interventi a favore dei porti turistici e per la pesca)

1. Per la realizzazione di un sistema organico di approdi turistici e per la pesca è concesso alla Regione Calabria un contributo di lire 20 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tale scopo saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro stanziamenti pari a lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1985 e 1986.

2. L'individuazione degli approdi da realizzare viene effettuata dal Ministero della marina mercantile nell'ambito del sistema di approdi nel Mezzogiorno e nel rispetto delle scelte ubicazionali indicate dalla Regione Calabria. Alla erogazione dei finanziamenti provvede la Regione, previa approvazione dei progetti da parte del Ministero della marina mercantile.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

20.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVI, *relatore*. La soppressione dell'articolo si giustifica con il fatto che gli interventi a favore dei porti turistici e per la pesca sono trasferiti nell'articolo 16.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre a quello soppressivo dell'articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Edilizia universitaria e Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. A favore dell'Università degli studi di Cosenza sono stanziati per il periodo 1985-1987 lire 70 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia dipartimentale e per la realizzazione di opere relative all'edilizia residenziale destinata ad accogliere gli studenti iscritti ed il personale addetto ai dipartimenti, nonché di una Scuola di specializzazione di archeologia e restauro.

2. Le somme occorrenti verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per il 1985, di lire 20 miliardi per il 1986 e di lire 45 miliardi per il 1987.

3. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro, viene stanziata la somma complessiva di lire 70 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per il 1985, di lire 20 miliardi per il 1986 e di lire 45 miliardi per il 1987.

4. Le predette somme saranno utilizzate dalle citate università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

5. Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, la sede di Reg-

gio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è designata all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati dei livelli settimo e superiore presso gli uffici di amministrazione dello Stato ubicati nelle regioni meridionali.

6. La sede stessa può anche provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle Regioni, Province e Comuni meridionali.

7. La sede di Reggio Calabria è designata a provvedere, altresì, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.

8. Ai fini dell'ampliamento delle strutture ed attrezzature didattiche della suddetta sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nonché allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concesso alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il 1985 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

*« (Edilizia universitaria
e Scuola superiore
della pubblica amministrazione)*

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziati per il periodo 1985-1987 lire 70 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia residenziale destinata ad accogliere gli studenti iscritti ed il personale addetto ai dipartimenti, nonché di una Scuola di specializzazione di archeologia e restauro.

2. Sono ammissibili al finanziamento anche le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

3. Le somme occorrenti verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per il 1985, di lire 20 miliardi per il 1986 e di lire 45 miliardi per il 1987.

4. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro, viene stanziata la somma complessiva di lire 70 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per il 1985, di lire 20 miliardi per il 1986 e di lire 45 miliardi per il 1987.

5. Le predette somme saranno utilizzate dalle citate università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

6. Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, la sede di Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è designata all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati dei livelli settimo e superiore presso gli uffici di amministrazione dello Stato ubicati nelle regioni meridionali.

7. La sede stessa può anche provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle Regioni, Province e Comuni meridionali.

8. La sede di Reggio Calabria è designata a provvedere, altresì, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.

9. Ai fini dell'ampliamento delle strutture ed attrezzature didattiche della suddetta

sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nonché allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concesso alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il 1985 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

21.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1 e al comma 3, sostituire le parole: « lire 70 miliardi » con le altre: « lire 150 miliardi ».

21.1

GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROSETTA, VECCHI

Avverto che l'emendamento 21.1 è stato ritirato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 21.2.

COVI, *relatore*. L'emendamento 21.2 è la riformulazione dell'articolo 21. L'emendamento si illustra da sé e non necessita di ulteriori commenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

*(Stazione sperimentale delle essenze
e dei derivati dagli agrumi)*

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi, sono da comprendersi anche i seguenti: profumerie, aromi, cosmesi, succhi, bevande e canditura

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, gestione ed ampliamento delle strutture ed attrezzature, nonché alle ulteriori spese per il personale della riformata Stazione sperimentale, il numero dei ricercatori a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene elevato da cinque a venti; il numero dei segretari economi da uno a tre. A tal fine viene concesso un contributo straordinario di lire un miliardo per il 1985 e di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, da iscriversi nei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« *(Stazione sperimentale delle essenze
e dei derivati dagli agrumi)*

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi sono da comprendersi anche altri settori determinati con decreto del Ministro dell'industria.

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, gestione ed ampliamento delle strutture ed attrezzature, nonché alle ulteriori spese

per il personale della riformata Stazione sperimentale, il numero degli sperimentatori e periti analisti a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene elevato da cinque a venti; il numero dei segretari da uno a tre. A tal fine viene concesso un contributo straordinario di lire un miliardo per il 1985 e di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, da iscriversi nei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A valere sul predetto contributo gravano gli oneri, relativi agli anni 1985, 1986 e 1987, derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche ».

22.2

LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A valere sul predetto contributo gravano gli oneri, relativi agli anni 1985, 1986 e 1987 derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche ».

22.1

FRASCA

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 22.2.

COVI, *relatore*. L'emendamento 22.2 va integrato al primo comma, alla fine, con le seguenti parole: « da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Propongo in questo senso il subemendamento 22.2/1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 22.2 e sul relativo subemendamento.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Sono favorevole all'emendamento 22.2, con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 22.2/1, proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 22.1 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

(Tutela dei beni culturali)

1. Per interventi di restauro e tutela dei beni culturali dislocati nella regione Calabria, per opere di adeguamento strutturale o funzionale degli immobili di interesse artistico e storico adibiti a sede di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato ubicati nella regione medesima, nonché per la conservazione di reperti archeologici e per interventi di salvataggio statico delle strutture esistenti del Teatro greco di « Locri Epizepiri », in Portigliola, e del Teatro romano « Mistya », in Marina di Gioiosa Ionica — creando, ove necessario, strutture alternative per renderli agibili ai fini di un inserimento nel circuito delle rappresentazioni teatrali classiche — è autorizzata la spesa di 12 miliardi di lire nel triennio 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in ragione di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

2. Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico ubicato nella « Sibari-tide » è autorizzata la spesa di lire 16 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 6 miliardi per l'anno 1988.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Tutela dei beni culturali)

Per interventi di restauro e tutela dei beni culturali dislocati nella regione Calabria,

per opere di adeguamento strutturale o funzionale degli immobili di interesse artistico e storico adibiti a sede di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato ubicati nella regione medesima, nonché per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, con particolare riferimento ai parchi archeologici già esistenti, secondo un piano organico predisposto dal Ministro dei beni culturali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 28 miliardi di lire nel triennio 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, in ragione di 9 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 10 miliardi per l'anno 1988 ».

23.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: « 12 miliardi » con le altre: « 28 miliardi ».

Sopprimere il comma 2.

23.1

GUARASCIO, MARTORELLI, CANNATA,
CALICE, PINGITORE, ALBERTI,
MARGHERI, VECCHI

Avverto che l'emendamento 23.1 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 23.2.

COVI, *relatore*. Mentre l'articolo precedente prevedeva interventi specifici in determinate zone, il nuovo testo affida alla regione Calabria la programmazione degli interventi per la tutela dei beni culturali.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

*(Finanziamenti agevolati
per il settore abitativo)*

1. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è autorizzata ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 400 miliardi in quote annuali rispettivamente di lire 30 miliardi nel 1985, lire 50 miliardi nel 1986 e lire 80 miliardi in ciascuno degli anni dal 1987 al 1990.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 5 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità saranno autorizzati su domanda della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvederà alla conversione in lire, su richiesta della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi e i relativi rapporti saranno disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania utilizza i fondi stessi per finanziare attività edilizie nella regione Calabria dirette prioritariamente all'adeguamento antisismico e al consolidamento delle abitazioni esistenti.

9. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, quale organo operatore ed erogatore, potrà accordare mutui in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento, rimborsabili in dieci anni.

10. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si assumerà il rischio del buon fine delle singole operazioni e pretenderà solo il rimborso dei costi sostenuti rinunciando a qualsiasi tipo di profitto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ed altri istituti di credito indicati con decreto del Ministro del tesoro sono autorizzati ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 400 miliardi in quote annuali rispettivamente di lire 30 miliardi nel 1985, lire 50 miliardi nel 1986 e lire 80 miliardi in ciascuno degli anni dal 1987 al 1990.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 5 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità saranno autorizzati su domanda della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania e degli altri istituti di credito, con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvederà alla conversione in lire, su richiesta della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania e degli altri istituti di credito da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania e gli altri istituti di credito faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi e i relativi rapporti saranno disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania e gli altri istituti di credito utilizzano i fondi stessi per finanziare attività edilizie nella regione Calabria dirette prioritariamente all'adeguamento antisismico e al consolidamento delle abitazioni esistenti.

9. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania e gli altri istituti di credito, quali organi erogatori, potranno accordare mutui in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento, rimborsabili in dieci anni.

10. La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania e gli altri istituti di credito si assumeranno il rischio del buon fine delle singole operazioni e pretenderanno solo il rimborso dei costi sostenuti rinunciando a qualsiasi tipo di profitto ».

24.1 FRASCA, MASCARO, SCARDACCIONE

Al secondo comma sostituire le parole: « 5 per cento » con le altre: « 10 per cento ».

24.2 RIVA Massimo

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e al fine dello sviluppo delle attività ricettive stagionali, agro-turistiche, da concedere ai proprietari che stipulano

con il Comune la convenzione di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 ».

24.3 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Avverto che l'emendamento 24.3 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 24.1.

FRASCA. Si tratta, signor Presidente, di mettere su un piano di parità, in questa operazione che si intende compiere all'estero, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania con gli altri istituti di credito operanti nella regione calabrese, quali la Banca nazionale del lavoro, il Banco di Napoli e così via.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 24.1.

COVI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario. La contrarietà si giustifica per questi motivi: si tratta di un ricorso ad un prestito estero di 400 miliardi, cioè di una cifra di non rilevantissimo importo. Mi pare che lo spezzettamento di un ricorso al prestito estero tra più istituti possa essere pregiudizievole, perchè più le somme vengono frazionate, meno è facile la reperibilità, soprattutto a tassi favorevoli.

Sarei pertanto per la concentrazione in un istituto che tra l'altro ha per sua filosofia di fondo quella di intervenire nelle questioni relative alle costruzioni edilizie.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Sono anche del Governo le perplessità espresse dal relatore circa l'estensione agli altri istituti di credito. Pertanto il parere è sfavorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Frasca e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

Non è approvato.

Il senatore Riva Massimo, presentatore dell'emendamento 24.2, non è presente in Aula.

COVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, intendo far mio l'emendamento presentato dal senatore Riva Massimo in quanto mi pare che esso abbia una sua giustificazione. Mi sembra, infatti, che questa garanzia di cambio per una differenza così minima — il 5 per cento — non si giustifichi. Appare pertanto più esatta l'indicazione fatta dal senatore Riva, nel senso che la differenza di cambio garantita sia al di là del 10 per cento, anche perchè questo incita la banca nella sua professionalità per una oculata scelta delle valute cui ricorrere per i prestiti esteri.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo si rimette alla valutazione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2, fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(Impianti di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali)

1. Allo scopo di assicurare l'efficienza gestionale nella fase di avvio degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali promossi dall'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC), è costituita una società, con la partecipazione della Società finanziaria regionale per la Calabria e della Finan-

ziaria agricola per il Mezzogiorno (FINAM), da enti pubblici interessati allo sviluppo agricolo, da consorzi di cooperative di produttori e da privati.

2. Alla società costituita ai sensi del comma 1, previo accertamento della situazione economica e patrimoniale, sono trasferiti gli impianti di pertinenza dello Stato, nonché quelli di pertinenza dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.

3. La Regione è autorizzata a predisporre, in base alle norme contenute nell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un progetto regionale di sviluppo diretto ad assicurare, alla costituzione società, un fondo di dotazione e un credito di esercizio, assistiti da adeguate garanzie.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Impianti di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali) »

1. Allo scopo di assicurare l'efficienza gestionale nella fase di avvio degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali promossi dall'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC), è autorizzata la costituzione di una società con la partecipazione della Società finanziaria regionale per la Calabria e della finanziaria agricola per il Mezzogiorno (FINAM), da enti pubblici interessati allo sviluppo agricolo, da consorzi di cooperative di produttori e da privati.

2. Alla società costituita ai sensi del comma 1, previo accertamento della situazione economica e patrimoniale, sono trasferiti gli impianti di pertinenza dello Stato nonché quelli di pertinenza dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.

3. La Regione avvalendosi, anche per eventuali completamenti, ristrutturazioni e risanamenti degli impianti, dei finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma settimo, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è autoriz-

zata a predisporre un progetto regionale di sviluppo diretto ad assicurare, alla costituzione società, un fondo di dotazione e un credito di esercizio, assistiti da adeguate garanzie ».

25.2

LA COMMISSIONE

Sopprimere l'articolo.

25.1

GUARASCIO, MARTORELLI, CANNATA,
CALICE, PINGITORE, ALBERTI,
MARGHERI, VECCHI

Avverto che l'emendamento 25.1 è stato ritirato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 25.2.

COVI, *relatore*. Mi pare che l'emendamento sostanzialmente si illustri da sè. Si vuole costituire una società al fine di assicurare l'efficienza gestionale nella fase di avvio degli impianti di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli istituiti dall'ESAC.

È un grosso problema che si agita nella Calabria. Esiste una legge regionale che risale al 1978 per mettere in attività degli impianti che non hanno prodotto niente. Questa società, che vuole essere costituita e per la quale è prevista l'autorizzazione alla Costituzione con la partecipazione della Società finanziaria regionale per la Calabria e della Finanziaria agricola per il Mezzogiorno, di enti pubblici interessati allo sviluppo agricolo, di consorzi di cooperative di produttori e di privati, ha lo scopo di dare incentivazione a questi impianti che giacciono ormai da tempo in una situazione di abbandono.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 25.2.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il parere del Governo è favorevole con una modifica.

Presento al riguardo il seguente subemendamento:

Al comma 3 dell'emendamento 25.2 sopprimere le parole: «anche per eventuali completamenti, ristrutturazioni e risanamenti degli impianti»;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi degli stessi finanziamenti per gli eventuali completamenti, ristrutturazioni ed ammodernamenti degli impianti di cui al piano previsto dall'articolo 7 della legge regionale della Calabria 14 dicembre 1978, n. 28.

25.2/1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 25.2/1.

COVI, *relatore*. Sono favorevole, mi sembra una precisazione opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.2/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. ...

« (Contributi sugli interessi a favore di istituti di credito) »

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Medio-credito centrale, è incrementato della somma di lire 24 miliardi da destinare alla concessione di contributi sugli interessi a favore

degli istituti ed aziende di credito a medio termine ammessi ad operare con il Medio-credito centrale, sui finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di macchine utensili o di produzione che siano costruite od utilizzate da imprese localizzate nella regione Calabria.

2. L'intervento del Mediocredito centrale sarà tale da consentire agli istituti ed aziende di credito predetti di praticare sui finanziamenti di cui al precedente comma un tasso di interesse agevolato di due punti percentuali inferiori a quello fissato dal Mediocredito centrale medesimo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sulle stesse operazioni nei restanti territori del Mezzogiorno.

3. A tale fine vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 4 miliardi nel 1985, 8 miliardi nel 1986 e 12 miliardi nel 1987 ».

25.0.1 FRASCA, MASCARO, SCARDACCIONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FRASCA. L'emendamento viene ritirato,.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(Agevolazioni fiscali per l'industria)

1. Per i territori della regione Calabria la esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati, limitatamente al periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge. Per lo stesso periodo il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dello stesso articolo, è elevato al 100 per cento.

2. Per le imprese che nello stesso periodo e in tali territori si costituiscono in forma

societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i territori della regione Calabria l'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati, limitatamente al periodo di nove anni dalla entrata in vigore della presente legge. Per lo stesso periodo il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dello stesso articolo è elevato al 100 per cento.

2. Per le imprese che nello stesso periodo e in tali territori si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

3. I proventi conseguiti dalle società semplici, nonché dagli enti indicati dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni di azioni, di obbligazioni o di altri titoli similari, nonché di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, nelle ipotesi di cui al successivo comma del presente articolo, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per le eccedenze rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge, ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale è avvenuta la cessione.

4. Al fine di avvalersi delle agevolazioni di cui al precedente comma l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente

ad investimenti da effettuare, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, per la sottoscrizione di azioni, obbligazioni e di altri titoli similari, nonché di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, relativa a società che abbiano la sede legale nella regione Calabria e che, comunque, ivi svolgano la loro attività principale nei settori di cui al primo comma dell'articolo 14 ».

26.1 SCARDACCIONE, MASCARO, FRASCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Agevolazioni fiscali per l'industria)

1. Per i territori della regione Calabria l'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati. Il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione della esenzione in via provvisoria dal quinto comma dello stesso articolo, è elevato al 100 per cento.

2. Per le imprese che in tali territori si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale ».

26.3 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In difformità dalla legge operante in materia, si delibera, per imprese agricole e coltivatori diretti della Calabria, la totale fiscalizzazione degli oneri sociali ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: « e per l'agricoltura ».

26.2 FRANCO, MARCHIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FRASCA. Ritiriamo l'emendamento 26.1 perchè aderiamo all'emendamento 26.3.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento prevede l'esenzione dall'ILOR fino al 100 per cento per gli utili reinvestiti, di cui all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed altre agevolazioni di ordine fiscale. Mi pare quindi che si illustri da sè.

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Poichè i presentatori dell'emendamento 26.2 non sono presenti, intendo farlo mio e trasformarlo in subemendamento 26.3/1 all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COVI, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 26.3/1 perchè, in sostanza, il secondo comma riguarda gli utili reinvestiti dalle imprese in forma societaria mentre, per quanto riguarda l'ILOR, anche qui per gli utili reinvestiti in agricoltura è molto difficile l'accertamento. C'è quindi una contrarietà per ragioni di ordine giuridico fondamentale che attengono al sistema tributario che regola la tassazione dei redditi agrari.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 26.3 della Commissione e parere contrario all'emendamento fatto proprio dal senatore Signorelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.3/1 in cui è stato trasformato l'emendamento 26.2, fatto proprio dal senatore Signorelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3 presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. ...

« (Contributi sugli interessi a favore di istituti di credito)

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 27 miliardi da destinare alla concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito a medio termine ammessi ad operare con il Mediocredito centrale, sui finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di macchine utensili o di produzione che siano costruite od utilizzate da imprese localizzate nella regione Calabria.

2. L'intervento del Mediocredito centrale sarà tale da consentire agli istituti ed aziende di credito predetti di praticare sui finanziamenti di cui al precedente comma un tasso di interesse agevolato di due punti percentuali inferiore a quello fissato dal Mediocredito centrale medesimo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1952, n. 949, sulle stesse operazioni nei restanti territori del Mezzogiorno.

3. A tale fine vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 4 miliardi nel 1985, 8 miliardi nel 1986, 12 miliardi nel 1987 e 3 miliardi nel 1988 ».

26.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVI, *relatore*. Si tratta del rifinanziamento della cosiddetta legge Sabatini per un

importo di 27 miliardi distribuiti negli anni, così come dice il terzo comma dell'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 27.

(Struttura organizzativa per l'assistenza tecnica)

1. Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la struttura organizzativa dell'intervento straordinario operante in Calabria fornisce l'assistenza tecnica ed amministrativa necessaria richiesta dagli enti locali e dalle imprese operanti nei vari settori produttivi, anche per quanto riguarda la produzione dei servizi reali, con oneri a carico degli enti collegati e gli adempimenti amministrativi connessi all'applicazione delle norme comunitarie.

2. Per lo svolgimento di tali compiti la predetta struttura si avvale anche di personale messo a disposizione dagli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite massimo complessivo di cinquanta unità.

È approvato.

Art. 28.

(Snellimento delle procedure)

1. Le domande di concessione o di autorizzazione in materia urbanistica per la rea-

lizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

2. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

3. Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione od autorizzazione, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

4. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

5. Per gli interventi dello Stato si applica la disposizione di cui all'articolo 57 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

È approvato.

Art. 29.

(Disposizioni finanziarie)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 500 miliardi per l'anno 1985, a lire 750 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 846 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 500 miliardi per l'anno 1985, a lire 750 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 850 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

29.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: « 846 miliardi » con le altre « 850 miliardi ».

29.1

FRASCA

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVI, *relatore*. L'emendamento 29.2 è inteso meramente a modificare le cifre degli stanziamenti per connetterle esattamente con le norme che sono state precedentemente previste ed è in perfetta armonia con quanto previsto dal bilancio triennale. Si prevedevano 846 miliardi per il 1987 nella precedente norma, si sostituisce la cifra con 850 miliardi.

FRASCA. Ritiro l'emendamento 29.1, assorbito dall'emendamento 29.2 della Commissione, ora illustrato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il

parere del Governo è favorevole all'emendamento 29.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CALICE.** Dopo la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che organizzò in una certa direzione i lavori su questo disegno di legge, abbiamo apprezzato il lavoro svolto dal relatore e anche il contributo offerto dal Governo per fare qualche passo avanti sul testo del provvedimento, anche se dobbiamo dire, con tutta lealtà, che non abbiamo apprezzato che all'improvviso il Ministro si sia inventato un emendamento sulla politica industriale, emendamento che ci auguriamo rappresenti non un alibi per la disapplicazione dell'accordo sulla questione delle fibre, bensì un contributo a realizzare quell'accordo: altrimenti il fatto sarebbe molto grave.

Questo aver incanalato in certi binari, dopo quella riunione, i nostri lavori, credo sia stato un riconoscimento dei nostri sforzi, compiuti in modo del tutto oggettivo, di orientare la legge verso un maggiore rafforzamento dei poteri regionali, contro logiche municipali che prevalevano nel primitivo testo, verso il coordinamento delle risorse contro logiche dispersive del primitivo testo, contro — ma non deprechiamo questo, come si dice, scusate la volgarità, non ci turiamo il naso — logiche assistenziali o di tutela del reddito, verso la prevalenza di qualche intenzione produttiva.

A queste conclusioni eravamo arrivati, anche incontrando forze produttive calabresi e assumendo un'iniziativa, con il Presidente del nostro Gruppo, perchè fosse tolta dal pantano in cui si era travolta del tutto ogget-

tivamente, dopo il voto dell'Aula sul nostro emendamento, la discussione e far proseguire il cammino in avanti della legge sulla Calabria.

Sia chiaro: noi abbiamo fatto tutto questo in una logica, non nostra, di contrarietà di principio, non scalfita affatto dal voto di stasera, alle leggi speciali per il Mezzogiorno. Questa nostra contrarietà non è solo un omaggio ad una grande tradizione democratica, diffidente del provincialismo — e quanto se ne è sprecato a piene mani nella discussione su questo provvedimento! — delle cosiddette classi dirigenti meridionali, una grande tradizione democratica che ha invocato correttivi generali, e continua ad invocarli, nella politica economica nazionale del paese. Non è solo un omaggio a questo che pure non è un punto disprezzabile, ma bisogna partire dalla riflessione sul presente della Calabria.

La prima questione che solleviamo, signor Ministro, è che lo Stato è latitante in Calabria su questioni essenziali che riguardano lo sviluppo produttivo di questa regione: lo abbiamo ascoltato dagli industriali. Pensate alla situazione dell'ENEL, della Sip, dell'efficienza ancora più ridotta che altrove, anche se certo, sono questioni che riguardano tutta l'Italia meridionale, della pubblica amministrazione in genere per servizi alla produzione.

In secondo luogo — osservazione ovvia, ma non ci stanchiamo di ripeterla — sottolineo l'assenza di una politica economica generale. Pensate alla situazione dell'industria che affligge il Mezzogiorno ed in particolare la Calabria. Ecco il nostro richiamo alla politica ordinaria generale dello Stato e la nostra profonda diffidenza per le leggi speciali, che non è improvvisata e che non è nata con la legge speciale per la Calabria. Ma c'è un'altra ragione: una volta approvato, in questo ramo del Parlamento, il disegno di legge sarà trasmesso alla Camera dei deputati e non so come andrà a finire. Ma alla fine si presenteranno i problemi di gestione di questo provvedimento. Continuiamo ad essere regionalisti! Mi dispiace che il collega e compagno De Sabbata se ne sia andato, ma quella norma non poteva giustificare le diffidenze legittime e molto nobili da parte sua.

Anche con questo provvedimento abbiamo cercato di scommettere sull'istituto regionale calabrese, quello descritto poco fa da un senatore calabrese, il collega Pingitore, e che abbiamo documentato in un libro bianco del nostro gruppo consiliare. Da dieci anni non vengono presentati i bilanci consuntivi e la Calabria viene governata così come è, caratterizzata più che altrove da un disprezzo dei poteri consiliari. Sto seguendo le vicende della composizione passata della Giunta, caratterizzata da lottizzazioni assessoriali e da una mancanza di coordinamento della spesa. Anche questa ragione di diffidenza politica, non istituzionale, verso chi governa e ha governato questa regione ci fa ulteriormente essere critici nei confronti della legislazione speciale.

Noi speriamo — questo è il nostro augurio ed auspichiamo che sia condiviso da tutti — che prevalgano nella gestione di questa legge le forze produttrici ed imprenditoriali moderne che ci sono in quella regione, a partire dagli operai, dagli imprenditori, dalle forze culturali e soprattutto dall'università di Arcavacata, affinché si possa sviluppare nella gestione di questo provvedimento l'aspetto produttivo. Abbiamo inserito qualcosa che per noi non sarà un rituale e che forse morirà tra le tante altre cose che muoiono nella polvere di questi palazzi parlamentari: mi riferisco alla verifica triennale dello stato di attuazione di questo provvedimento da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Abbiamo sostenuto questa norma, non in modo rituale e formale, ma perchè alla scadenza del triennio vorremo riverificare la produttività nell'uso di queste risorse — che non sono molte, ma neanche poche — stanziare con questa legge speciale. Essa non può risolvere in sostanza la questione Calabria e credo che nessuno si faccia illusioni in proposito. Comunque, per noi, la questione Calabria non si chiude con il voto su questo provvedimento che, spero di essere stato chiaro, per noi è contrario. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non voglio espropriare nessun calabrese del diritto di parlare di questa amara questione. Personalmente sono rimasto inorridito non perchè sono estraneo a questa che è la comune patria, ma perchè non sono sempre stato molto attento alla problematica attuale della Calabria. Le mie conoscenze su questo problema erano talmente vaghe che non immaginavo che le difficoltà fossero ancora così attuali e presenti al confronto di quando la frequentai.

FRASCA. Chi non conosce la Calabria non conosce la vera Italia.

SIGNORELLI. Stavo dicendo, senatore Frasca, che io conoscevo la Calabria e mi dispiace doverne sentire parlare in questa maniera; conoscevo profondamente la Calabria o credevo di conoscerla, ma la riconosco sotto un volto che speravo di non dover intravedere o che fosse trasformato.

A nome del Gruppo MSI-Destra nazionale, esprimo tutta la delusione per un provvedimento che non porta nessuna organica, risolutiva redenzione alla drammatica e perdurante condizione di soggezione in cui non soltanto si trova, ma si continua a trovare la regione. È uno strumento oltretutto insufficiente, che continua ad abbellire le cattedrali del deserto, nel deserto, le quali vengono mantenute e imbiancate, abbellite soltanto per apportare ricchezza a particolari ambienti che ritengo tutti conosciute. È una elargizione di contributi passivamente e disordinatamente elargiti nel caos gestionale e politico, nella confusione delle competenze e degli interventi in odore clientelare, quindi un ulteriore tradimento per questa nostra regione, senza quegli stimoli efficaci di programmi effettivi che tengono presenti le risorse umane, ambientali, culturali, imprenditoriali, sociali e morali che pure vi sono in quella terra e in quella gente per fare uscire

da una crisi storica la Calabria come popolo, non rifondendo caritativamente la mancanza di ricchezze che va ad altri, ma creando finalmente i presupposti sociali e produttivi per una nuova civiltà.

Pertanto esprimo il voto sfavorevole del Gruppo MSI-Destra nazionale a questo disegno di legge.

FRASCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRASCA. Signor Presidente, il contributo che ha dato il Gruppo socialista per l'approvazione di questo disegno di legge è stato ed è sotto gli occhi di tutti. Questo non ci deve esaltare e non ci esalta perchè riteniamo soltanto di aver fatto il nostro dovere nei confronti di una regione, per una politica sbagliata, che è stata fatta nel corso di un secolo di storia e più, dall'Unità del nostro paese, che ancora presenta notevoli storture, ma che comunque deve essere modificata, perchè ci trova ancora costretti a vivere stando all'ultimo posto nella graduatoria economica del nostro paese.

Questa è una legge che serve a contribuire a far uscire la regione calabrese dallo stato in cui si trova. Evidentemente questa non è una legge toccasana e si collega anche all'altro disegno di legge che abbiamo già approvato e che ora è all'esame dell'altro ramo del Parlamento: mi riferisco al disegno di legge per il rilancio della politica del Mezzogiorno in Italia. Tutto ovviamente doveva essere inquadrato in una rinnovata politica economica del nostro paese.

È con questi intendimenti che noi affermiamo che questa legge poteva essere già stata approvata alla vigilia della campagna elettorale, ma allora *maiora* premevano, non si sono compiuti tutti gli sforzi che successivamente invece si sono fatti da tutte le parti. Per tali ragioni questa sera possiamo celebrare la conclusione del dibattito e riteniamo che questo sia un giorno diverso per la regione Calabria. *(Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra).*

MASCARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MASCARO. Signor Presidente, nel momento in cui il Senato della Repubblica si accinge ad approvare la legge sulla Calabria, nel dichiarare il voto favorevole della Democrazia cristiana desidero esprimere la nostra soddisfazione, perchè sin dall'inizio abbiamo creduto nella necessità di questa legge, per la quale quindi ci siamo battuti con convinzione e forza.

Requisito essenziale di questa legge, che noi crediamo sia effettivamente rispettato questa volta, è il concetto della aggiuntività rispetto all'intervento ordinario e straordinario. A questa legge noi non attribuiamo poteri miracolistici, che non ha e non può avere, perchè i mezzi finanziari sono limitati rispetto ai bisogni, anche se dobbiamo riconoscere che corrispondono allo sforzo massimo che il Parlamento ed il Governo hanno potuto fare nel presente momento di grande difficoltà economica che il paese attraversa. Questo sforzo massimo quindi va riconosciuto ed apprezzato e noi come rappresentanti democratici cristiani della Calabria intendiamo fare. Ma da questa consapevolezza facciamo discendere il nostro convincimento ed il nostro impegno a che queste risorse vadano spese bene secondo le finalità della legge, rendendo utili e produttivi i mezzi finanziari a disposizione. In tale direzione un ruolo essenziale e determinante è quello che è chiamato a svolgere l'istituto regionale della Calabria.

In questa sede aggiungo e ribadisco che a poco varrà lo sforzo che anche l'amministrazione centrale dello Stato, per una serie di impegni che vengono posti da questa legge a carico dello Stato, deve realizzare. Mi riferisco ad una serie di iniziative che riguardano i grandi problemi della Calabria: superare l'isolamento di questa regione, il consolidamento delle infrastrutture, la valorizzazione dei porti e degli aeroporti, il completamento di opere iniziate da tanti anni e che attendono di essere poste al servizio dell'avanzamento civile, economico e democratico della Calabria.

Nel concludere, ringrazio vivamente tutti coloro che si sono prodigati per definire questa legge. Apprezzo lo sforzo fatto da

tutti i colleghi di tutti i Gruppi, compresi quelli dell'opposizione, che ci hanno consentito di migliorare il testo al nostro esame. Ringrazio il Presidente della Commissione bilancio, i colleghi che ci sono stati vicini, il relatore e il Ministro. Non si tratta di un ringraziamento formale, ma di un ringraziamento che ci è dettato dalla coscienza. Con questi sentimenti annuncio, onorevoli colleghi, il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro ricorderanno, nella seduta pomeridiana di martedì 1° ottobre l'Assemblea deliberò di sospendere l'esame dei disegni di legge relativi alla locazione degli immobili urbani. Si decise che tale esame sarebbe ripreso nel corso della corrente settimana nel caso che le Commissioni permanenti non avessero terminato in tempo utile l'esame dei provvedimenti sulla eutrofizzazione e sulla Calabria.

Com'è noto, le Commissioni competenti hanno invece concluso la trattazione di tali disegni di legge e l'Assemblea ha potuto dedicare ad essi l'odierna seduta pomeridiana. Nella mattinata di domani, come annunciato nella seduta del 2 ottobre, saranno svolte le interrogazioni sui fatti di Tunisi.

Saranno quindi i Capigruppo a prevedere, nel primo calendario dei lavori successivo alla sessione di bilancio, il seguito dell'esame dei disegni di legge sull'equo canone e l'inizio della discussione dei provvedimenti sulle indennità di espropriazione.

Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Il Gruppo comunista ha proceduto, in data 19 settembre, a nuove nomine in seno al Gruppo stesso. Sono risultati eletti: Presidente, il senatore Chiaromon-

te; Vicepresidente, il senatore Pieralli; Segretari, i senatori Maffioletti, Morandi, Nespolo, Pollastrelli; componenti del comitato direttivo i senatori Andriani, Antoniazzi, Bollini, Bufalini, Calice, Cannata, Cossutta, De Toffol, Imbriaco, Lotti, Margheri, Perna, Ricci, Salvato, Stefani, Tedesco Tatò, Volponi.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

ONGARO BASAGLIA, ULIANICH, ALBERTI, MILANI Eliseo, PINGITORE, PASQUINO, OSSICINI, NAPOLEONI. — Il Senato, premesso:

che la legge finanziaria 1985 riserva, per l'anno in corso, una quota vincolata di 500 miliardi per «assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza ai tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici... e al risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive degli animali»; ulteriori 250 miliardi sono destinati a «piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonché al completamento dell'automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali»;

che le norme precettive del piano sanitario nazionale riconoscono fra i progetti obiettivi prioritari la «tutela della salute mentale»;

che l'Associazione nazionale dei comuni italiani, in data 30 luglio 1985, ha predisposto un documento in tema di attività socio-sanitarie delle USL che esplicitamente propone:

1) l'emendamento dell'ultimo comma dell'articolo 15 della n. 833, prevedendo forme di integrazione e collaborazione fra USL e servizi sociali che detto comma precedentemente auspicava;

2) in applicazione dell'articolo 30 della legge finanziaria del 1983, una serie di criteri orientativi per l'individuazione delle prestazioni a carattere socio-assistenziale rispetto a quelle sanitarie da attribuire ai comuni o al fondo sanitario;

sottolineato che, quali misure urgenti finalizzate a realizzare i principi enunciati, sono stati adottati nel mese di agosto i seguenti provvedimenti:

1) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto, atto di indirizzo e coordinamento alle regioni che non riconosce più a carico del fondo sanitario nazionale le spese attinenti attività di carattere socio-assistenziale nel settore psichiatrico, lasciando privi di copertura — dato che i comuni non hanno attualmente programmazioni e finanziamenti in merito — tutti gli interventi di tipo socio-assistenziale su cui si fondano il processo di deistituzionalizzazione dai vecchi manicomi e l'istituzione e il potenziamento delle strutture extraospedaliere per la tutela della salute mentale, quindi tutti gli interventi a carattere preventivo e riabilitativo. Secondo il decreto non rientrano, infatti, fra le attività di rilievo sanitario «l'assistenza economica in denaro e natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extraospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare»;

2) la circolare del Ministero del lavoro n. 109 del 1985 del 13 agosto che, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 19 febbraio 1985, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 5 della legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio degli invalidi civili, esclude tale collocamento per gli affetti da minorazioni psichiche;

3) il decreto del Ministero della sanità in data 9 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1985, che invita le regioni a presentare entro il 30 settembre «i programmi di utilizzazione delle quote del fondo sanitario nazionale di 750 miliardi, ri-

servati per l'esercizio 1985 alle attività definite come prioritarie». Fra queste «l'istituzione e/o potenziamento dei servizi territoriali di salute mentale, privilegiando servizi multifunzionali che diano un ampio ventaglio di risposte ai bisogni dell'utenza e che siano aperti almeno 12 ore al giorno, in particolar modo nelle USL che non hanno alcun servizio *ad hoc*. Pertanto» — prosegue il decreto — «l'attività di tali servizi non deve essere limitata alla mera prestazione ambulatoriale di cura, ma estendersi alla prevenzione e alla riabilitazione, anche attraverso interventi personalizzati di educazione sanitaria»;

rilevata la necessità che il Ministro chiarisca:

se risponde a verità il fatto che, in sede di ripartizione dei finanziamenti vincolati alle succitate finalità prioritarie, si preveda lo stanziamento di 30 miliardi per il settore dell'assistenza psichiatrica, a fronte dei 500 che pare sarebbero riservati al potenziamento del sistema informativo delle USL, il che renderebbe risibili le enunciazioni di principio sull'urgenza e la priorità del settore;

se in questa operazione non si assista ad una inversione delle priorità dato che la spesa per il potenziamento del sistema informativo delle USL risulterebbe fatta a carico dei 500 miliardi che la finanziaria prevedeva per altre destinazioni e non dei 250 miliardi che prevedevano questo tipo di intervento;

se si ritenga di aver posto le regioni in condizione di formulare e deliberare i programmi di utilizzazione delle quote del fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione nel richiederne, con un decreto in data 9 luglio 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 28 agosto 1985, la presentazione al Ministero della sanità entro il 30 settembre 1985;

se il decreto del Consiglio dei ministri in data 8 agosto, che tende a scorporare la spesa sociale da quella sanitaria, non risulti restrittivo rispetto allo stesso decreto del Ministero della sanità che, parlando di «servizi multifunzionali» capaci di dare «un ampio ventaglio di risposte ai bisogni dell'utenza» in termini di «prevenzione e di riabilitazione e non solo di cura», amplia il tipo di intervento riconosciuto come «sanitario» più di

quanto non consenta il decreto del Consiglio dei ministri;

se tale complesso di provvedimenti, nel tentativo di razionalizzare la spesa sanitaria, non rischi di smantellare quanto è stato fatto in questi anni in linea con la riforma dell'assistenza psichiatrica, consentendo un più veloce ripristino di strutture ospedaliere «comunque denominate», nel riconoscere a carico del fondo sanitario nazionale solo i «ricoveri»;

se non si preveda che in tali condizioni tutti i bisogni sociali strettamente intrecciati con quelli sanitari, non trovando risposta immediata nei servizi socio-assistenziali, non debbano gravare — con notevole maggioranza dei posti ma anche con notevole riduzione di salute e di autonomia per gli utenti dei servizi — sulle strutture ospedaliere, traducendosi in bisogni sanitari,

impegna il Governo:

a definire con maggiore puntualità il concetto di «prevenzione» e di «riabilitazione» in psichiatria, dove gli interventi sociale e sanitario risultano pressochè inscindibili;

a prevedere — in attesa della legge quadro sulla assistenza sociale — una revisione del settore relativo all'assistenza psichiatrica;

a prevedere un organismo misto fra unità sanitaria locale e comune che determini la programmazione della spesa sociale e sanitaria in modo integrato.

(1-00067)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — considerata la grave iniziativa di intervento armato messa in atto dal Governo israeliano contro uno Stato sovrano — quali notizie aggiornate, anche di fonte diplomatica, siano in suo possesso e quali iniziative intenda assumere.

(3-01068)

MANCINO, ORLANDO, FALLUCCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Constatato che il bombardamento aereo israeliano della sede dell'OLP, violando la neutralità di uno Stato sovrano come la Tunisia, costituisce un atto di incalcolabile gravità;

considerato che l'atto bellico può rimettere in discussione e può far arrestare il faticoso tentativo in corso per la soluzione del problema palestinese,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intende assumere al di là della doverosa solidarietà al Governo e al popolo tunisini e all'OLP e delle manifestazioni di cordoglio per le vittime palestinesi e tunisine.

In particolare richiedono quali idonei atti politici a livello italiano ed europeo il Governo intende perseguire perchè il processo di pace non si interrompa ma anzi prosegua e si concretizzi intorno alle iniziative già avviate con l'accordo dell'11 febbraio fra giordani e palestinesi.

(3-01069)

MARCHIO, POZZO, CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANREGGARIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI, SIGNORELLI, GALDIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — In relazione al raid aereo sul quartiere generale dell'OLP in Tunisia, gli interroganti chiedono di conoscere la posizione assunta dal Governo italiano nel quadro di una realistica valutazione della spirale terroristica che coinvolge l'OLP e Israele in una serie di esecrabili atti di guerra che impediscono la realizzazione di condizioni di pace e di sicurezza nell'area del Mediterraneo.

(3-01070)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, per la parte di competenza italiana:

chi abbia assunto la decisione di autorizzare la cessione all'Arabia Saudita di 70 velivoli militari del tipo MRCA «Tornado»;

quali siano le ragioni politiche dell'operazione;

quali le condizioni commerciali del contratto;

quali i tempi di esecuzione;

quali le posizioni assunte dai *partners* del consorzio Partenavia;

quali le eventuali reazioni politiche di altri paesi mediorientali.

(3-01071)

GRAZIANI, FELICETTI, RICCI, BENEDETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il tribunale per i minorenni d'Abruzzo, che ha giurisdizione sull'intero territorio regionale, pur registrando, sin dal 1967 ad oggi, specialmente per effetto della legge sull'adozione speciale, della riforma del diritto di famiglia, di diverse sentenze della Corte costituzionale (da ultimo la sentenza n. 222 del 15 luglio 1983), della legge n. 184 del 1983 sull'affidamento familiare e sulla nuova adozione, un crescente aumento di competenze (nel 1984 il volume degli affari si è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente), è costretto ad operare in condizioni di grande difficoltà, soprattutto sul piano logistico-abitativo e funzionale, dovendo, tra gli altri compiti, occuparsi:

1) di molti procedimenti penali a carico di minori, anche per reati gravissimi (attualmente ne pendono quasi 800, cioè circa il doppio di quelli pendenti nello scorso anno), e di numerosi casi di minori detenuti o internati con misure di sicurezza;

2) di centinaia di pratiche di autorizzazione al matrimonio di minori ultrasedecenni;

3) di centinaia di procedure di adottabilità di minori abbandonati e perfino di diversi casi di cessione e di compravendita di bambini o di falsi riconoscimenti di neonati da parte di coppie senza prole;

4) di migliaia di pratiche riguardanti minori devianti, disadattati o precocemente descolarizzati e avviati al lavoro nero o inseriti nel mondo della droga e della prostituzione minorile, fenomeni questi in crescente aumento specie in alcune zone emarginate delle città costiere (Pescara, Vasto eccetera);

5) dei molti minori maltrattati in famiglia o comunque assoggettati a violenze fisiche o morali;

6) dei tanti minori ancora illegalmente istituzionalizzati a tempo pieno e indeterminato nelle vecchie o nuove strutture assistenziali che spesso sono portate a trattenere i piccoli ospiti non tanto per mancanza di valide alternative (per esempio, assistenza domiciliare o affidamento eterofamiliare), ma soprattutto per giustificare la loro sopravvivenza;

7) dei frequenti, quotidiani rapporti con gli enti locali, i quali spesso non sono preparati a dare adeguate risposte alle istanze sociali ed umane della gente che, per questo, è portata a richiedere al giudice minorile quanto dovrebbe ottenere dai servizi sociali di base, in gran parte insufficienti e inadeguati, anche per la mancanza di opportune leggi regionali;

che nonostante la vastità dei suoi compiti il tribunale minorile dell'Aquila dispone soltanto:

1) di un appartamento di un palazzo condominiale, raggiungibile con molta difficoltà e in cui è possibile lavorare solo con estremo disagio, e di una sala d'udienza sita in altra parte della città, in alcuni fatiscenti locali dell'ex pretura, privi di impianti di riscaldamento e di adeguati servizi igienici: tutto questo mentre si omette inspiegabilmente di trasferire il tribunale dei minori in un'aula della nuova mastodontica sede degli uffici giudiziari dell'Aquila;

2) di un numero esiguo di personale, specialmente per quanto attiene ai segretari e ai magistrati ordinari che essendo soltanto due (presidente e giudice *a latere*) spesso non riescono a comporre il collegio giudicante, per legittimo impedimento dell'uno o dell'altro,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti intende assumere il Ministro — nell'ambito delle sue competenze ed anche sollecitando l'ente locale ad assumere le opportune iniziative — per eliminare l'intollerabile situazione in cui versa il tribunale dei minori dell'Aquila.

(3-01072)

MILANI Eliseo, PASQUINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, in relazione alla brillante operazione di ordine pubblico con cui è stata fatta esplodere l'automobile blind-

data di un generale della NATO parcheggiata presso l'aeroporto di Fiumicino:

1) chi abbia ordinato e diretto l'operazione;

2) quali ragioni abbiano indotto le forze dell'ordine a giudicare sospetto l'automezzo;

3) se gli alti ufficiali americani o della NATO abbiano l'abitudine di spostarsi nel nostro paese senza nulla comunicare alle forze dell'ordine italiane ed eventualmente quale sia l'opinione del Ministro in proposito;

4) se al contrario l'ufficiale in questione avesse segnalato (a chi e in quale forma) la propria presenza a Fiumicino;

5) se sia necessario rifondere i danni all'alto ufficiale americano e chi eventualmente sarà chiamato a pagare.

(3-01073)

*Interrogazioni
con richiesta di risposte scritte*

GRAZIANI, FELICETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che il provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila ha deciso di procedere a lavori, dell'importo di 15 miliardi, per la canalizzazione del fiume Sangro;

che contro tale decisione si è levata, a giusta ragione, la protesta delle popolazioni dell'Alto Sangro le quali propongono di impiegare i 15 miliardi in opere pubbliche di interesse generale e per risanare i guasti prodotti dal terremoto, oltrechè per la creazione di un parco fluviale per la tutela dell'ambiente e la sua valorizzazione turistica,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per impedire la realizzazione dell'assurda opera di arginatura del Sangro e per impiegare diversamente lo stanziamento a ciò destinato.

(4-02201)

CHIAROMONTE. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere quale sia, al momento, la situazione per quel che riguarda il «progetto Pozzuoli», alla cui elaborazione ha concorso l'università di Napoli in accordo

con il comune e con le forze politiche e sociali della città di Pozzuoli.

L'interrogante esprime la più viva preoccupazione per i seguenti fatti:

a) gli stanziamenti previsti per la costruzione del nuovo insediamento di Monteruscello risultano oggi insufficienti e non consentono la realizzazione delle infrastrutture, anche perchè sono state distolte dai fondi stanziati le somme per gli espropri (contrariamente a quanto era stato previsto e agli impegni presi);

b) non si sono realizzate le previsioni di intervento finanziario da parte della regione Campania, dell'IACP di Napoli e del FERS, anche perchè non risulta esserci stata alcuna iniziativa ministeriale per assicurare il necessario coordinamento;

c) si manifestano gravi ritardi per i piani di recupero del centro storico, a cominciare dal fatto che non è stata costituita nemmeno l'apposita prevista struttura comunale per sovrintendere a tale attività e si delineano decisioni di intervento (per il rientro) che ricalcano quelle a suo tempo adottate nella città di Napoli dopo il terremoto che non hanno sortito risultati soddisfacenti.

L'interrogante chiede di conoscere quali siano i propositi del Ministro per far fronte a questa situazione e per correggere un corso delle cose che, oggi come oggi, rischia di snaturare completamente il «progetto Pozzuoli» che, come risulta dal rapporto di sintesi presentato all'opinione pubblica e alle autorità nel luglio scorso, era stato inteso, dall'università di Napoli, come opera al tempo stesso di ricostruzione e di risanamento e recupero di Pozzuoli nel quadro di una visione più generale di tutela e di sviluppo di quella città e dell'area flegrea.

(4-02202)

VALENZA, MASCAGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1° aprile 1978, è stato istituito l'ENAP (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici);

che dopo ben tre anni è stato finalmente approvato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1109 del 6 novembre 1981, lo statuto del suddetto ente;

che, dall'approvazione dello statuto, sono passati altri quattro anni senza che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia ancora provveduto agli adempimenti di sua competenza per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'ENAP,

gli interroganti chiedono di sapere quando il Ministro intenda porre fine a questa incredibile e addirittura scandalosa inadempienza, che reca gravi danni e disagi a cittadini italiani che hanno contribuito e contribuiscono creativamente allo sviluppo della cultura del paese.

(4-02203)

MIANA, CAVAZZUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'apertura al traffico del tratto della tangenziale Nord di Modena, dalla strada statale n. 9, via Emilia, alla strada statale n. 12, Brennero, e la prossima apertura del nuovo ponte sul fiume Secchia, con annesso sovrappasso sulla tangenziale, esigono l'inizio immediato dei lavori di completamento dello svincolo in località «Bruciata» per adeguare l'incrocio semaforizzato non più in grado di regolare gli elevati flussi di traffico, determinando gravi disagi alla circolazione e all'economia e compromettendo l'intera funzionalità del sistema viario;

che i ritardi registratisi nel dare inizio ai lavori di completamento dello svincolo in località «Bruciata», opera di competenza dell'ANAS, oltre alle conseguenze negative possono portare ad una situazione di paralisi della circolazione nei giorni e nelle ore di maggior confluenza di traffico trattandosi di un nodo viario obbligato per la funzionalità della tangenziale Nord, per la via Emilia da e per Reggio Emilia, per il traffico proveniente dalle zone montane, pedemontane e dall'area della ceramica ed in particolare per consentire regolarità di funzionamento in entrata ed uscita del casello Nord dell'Autosole,

direttamente collegata anche con l'Autobrennero;

che il consiglio di amministrazione dell'ANAS l'11 dicembre 1984 ha espresso parere favorevole e determinato la soluzione del problema con l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento dello svincolo a livelli sfalsati della tangenziale con la strada statale n. 9 in località «Bruciata» (provincia di Modena) per un importo di lire 6.985.000.000, di cui per lavori a base d'asta lire 4.527.000.000, compartimento di Bologna, capitolo 505, progetto esecutivo che può trovare immediata esecuzione in quanto sussiste la disponibilità delle aree interessate e lo stesso consiglio di amministrazione dell'ANAS ha previsto la procedura d'urgenza e a termini abbreviati;

che sulla priorità dei lavori di completamento dello svincolo e sulle motivazioni dell'urgenza si richiamano gli atti (1979) e le recenti sollecitazioni rivolte al Ministero ed all'ANAS da parte delle massime autorità della regione, della provincia, del comune, delle forze politiche, sindacali ed economiche, nonchè degli organi ed uffici periferici dello Stato per ottimizzare i livelli di traffico e garantire le condizioni di sicurezza,

gli interroganti, per quanto esposto, chiedono di conoscere i tempi di inizio e di esecuzione dei lavori di completamento dello svincolo della tangenziale Nord di Modena con la strada statale n. 9, in località «Bruciata», ovvero quali ragioni generali e motivi tecnici, finanziari o procedurali non avrebbero consentito l'appalto mediante la prevista procedura d'urgenza ed a termini abbreviati.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali iniziative ed atti assumeranno il Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS — per quanto di competenza — per dare una pronta soluzione al problema, stanti le dirette competenze e le precise responsabilità degli organi di Governo.

(4-02204)

SEGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero della pubblica istruzione non ha autorizzato il corso sperimentale di lingue

straniere presso il liceo classico «C. Bocchi» di Adria (Rovigo), sollecitato da oltre 30 allievi e famiglie e formalmente richiesto dal preside del predetto istituto.

Per sapere, inoltre, se la istituzione del corso sperimentale di lingue sia ostacolata dall'istituto privato «Michelangelo» operante nella stessa città di Adria.

(4-02205)

FILETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Ri-tenuto:

che la società «La Zagara» s.r.l. con sede in Acireale in data 23 settembre 1985 spediva dallo scalo ferroviario di Acireale un vagone contenente limoni «speciali» di prima qualità con destinazione Monaco (Germania occidentale);

che sino a tarda sera del 27 settembre 1985 il vagone predetto non solo non era pervenuto a destinazione, ma risultava ancora giacente presso la stazione di Villa S. Giovanni (Calabria), impiegando così più di tre giorni e mezzo per attraversare un tratto della Sicilia orientale e lo Stretto di Messina;

che l'inconcepibile ed ingiustificato ritardo nel trasferimento ha causato danni di notevole entità alla società interessata trattandosi di merce molto deperibile;

che funzionari dell'amministrazione ferroviaria dello Stato hanno opposto alle legittime rimostranze della società speditrice l'assunta regolarità del trasporto sotto il riflesso che sarebbe normale e regolamentare l'impiego fino ad undici giorni per l'attraversamento del territorio italiano da parte di un vagone destinato al trasporto all'estero di merce deperibile;

che l'impiego di sì lungo tempo per trasportare con ferrovia dalla Sicilia all'estero limoni ed altri frutti si traduce in una perdita di valuta a carico del nostro paese per le immancabili contestazioni delle ditte acquirenti e per la rovina e il deperimento dei prodotti, nonchè in grave discredito commerciale internazionale a carico del Sud d'Italia ed in altrettanto grave danno per i commercianti siciliani e per l'economia isolana;

che occorre accertare le effettive cause del rilevante impiego di tempo per l'attraver-

samento ferroviario del territorio italiano del vagone come sopra spedito dalla stazione di Acireale, nonchè adottare immediati e congrui provvedimenti per risolvere il preoccupante problema dei trasporti a mezzo ferrovia dei prodotti siciliani,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le effettive cause per le quali il vagone contenente limoni speciali come sopra spedito da Acireale dalla società «La Zagara» con destinazione Monaco di Baviera ha impiegato molti giorni per attraversare il territorio italiano;

2) quali immediati e congrui provvedimenti intenda adottare al fine di rendere più celeri e meno produttivi di danno i trasporti ferroviari di vagoni contenenti limoni ed altri frutti deperibili spediti dalla Sicilia a paesi esteri.

(4-02206)

FINESTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il 23 agosto ultimo scorso si sono svolte al Passo Falzarego (Cortina d'Ampezzo) le manovre del corpo d'armata alpino, manovre particolarmente importanti data anche la presenza del Presidente della Repubblica;

che a tali manovre erano state invitate, su elenchi predisposti dalla Presidenza della Repubblica, dal Ministero della difesa e dal corpo d'armata alpino centinaia di personalità, trasportate infatti nella località prescelta per le manovre da elicotteri in partenza dall'aeroporto di Fiumes (Cortina d'Ampezzo);

che il gruppo del MSI-DN presso la Commissione difesa aveva avanzato la richiesta di estendere l'invito anche al senatore Pisano, facente parte del suddetto gruppo senatoriale;

che il gabinetto della Difesa aveva risposto che per le esercitazioni in argomento era stato rigorosamente escluso qualsiasi invito a parlamentari, anche se facenti parte delle Commissioni difesa;

che invece alle citate esercitazioni hanno partecipato, su invito, gli onorevoli Rognoni e Bubbico ed altri parlamentari presenti a

Cortina in quei giorni, con esclusione del senatore Pisanò,

l'interrogante chiede di sapere:

1) per quale motivo è stata operata tale discriminazione nei confronti di un parlamentare del MSI-DN, componente la Commissione difesa del Senato;

2) con quali criteri vengono decisi gli inviti ai componenti delle Commissioni difesa in occasioni di manovre o manifestazioni militari, alle quali, proprio per la loro natura, i parlamentari delle Commissioni difesa avrebbero il dovere di presenziare.

(4-02207)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

n. 3-01072, dei senatori Graziani ed altri, sulla situazione del tribunale per i minorenni d'Abruzzo;

4^a Commissione permanente (Difesa):

n. 3-01071, del senatore Milani Eliseo, sulla vendita di velivoli militari all'Arabia Saudita.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 4 ottobre 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 4 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 21,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari